



**COMMISSIONE NAZIONALE
PARITETICA PER LE CASSE EDILI**

Cnce é costituita da ANCE Feneal-UIL Filca-CISL, Fillea CGIL

Via Antonio Nibby, 3 • Tel. 06/4403038 • Fax 06/4403046 • E-mail: info@cnce.it • Http: www.cnce.it



**COMMISSIONE NAZIONALE
PARITETICA PER LE CASSE EDILI**

**CONVEGNO
DI TORINO
DELLE CASSE EDILI**

TORINO
30 novembre 2000

I N D I C E

“Le Casse Edili verso la costruzione di un sistema nazionale: modulistica, banca dati, prestazioni”

Roberto Daghero - *Presidente Cassa Edile di Torino* **6**

Saluto

Mario Alfano - *Presidente uscente CNCE* **9**

Relazione sull'attività CNCE

Vittorino Barbato - *Presidente CNCE* **15**

Relazione introduttiva alla tavola rotonda

Giuseppe Aquilani - *Società SRD* **18**

Dimostrazione grafica

Tavola Rotonda **62**

Massimo Viotti - Vicepresidente CNCE - Coordinatore

Giampiero Astegiano - Vicepresidente ANCE **62, 72, 76, 81**

Cesare Regenzi - Segretario Generale FILCA-CISL **64, 74**

Franco Martini - Segretario Generale FILLEA-CGL **66**

Giuseppe Moretti - Segretario Nazionale FENEAL **68, 79**

“L'applicazione delle norme di sicurezza previste dal decreto legislativo 318/99”

Salvatore Sica - *Università Salerno* **84**

“L'adozione della normativa da parte delle Casse Edili”

Claudio Manganelli - *Autorità garante per la tutela dei dati personali* **92**

“Le finalità della nuova legge”

Adalberto Biasiotti - *Securcomp* **96**

“Indicazioni tecniche e operative”

Legge 3 novembre 2000 n.325 **101**

Decreto del Presidente della Repubblica n.318/99 **105**

Dichiarazione **113**

Traccia di dichiarazione afferente alla facoltà di proroga sino al 31 dicembre 2000 del termine del 29 marzo 2000 per la applicazione delle misure minime di sicurezza nel trattamento dei dati personali.

Legge 31 dicembre 1996 n.675 **125**

Roberto Daghero

Saluto

Ho l'onore di dare inizio a questo convegno e vi ringrazio di aver partecipato e di essere arrivati numerosi. Mi auguro che gli argomenti, che sono molto importanti, vengano presi in considerazione e portati avanti nella speranza che si possano armonizzare le varie necessità e, soprattutto, le applicazioni di tutte queste leggi in una direzione comune con tutti i vantaggi per le imprese che confido possano lavorare tranquillamente su tutto il territorio.

Gli argomenti da affrontare sono numerosi quindi lascio la parola ai nostri ospiti e vi auguro un buon proseguimento per il Convegno.

Ho il piacere di dare la parola all'arch. Alfano, che come voi tutti sapete, ha ultimato la sua presenza come Presidente della CNCE.

**“LE CASSE EDILI VERSO LA COSTRUZIONE
DI UN SISTEMA NAZIONALE:
MODULISTICA, BANCA DATI, PRESTAZIONE”**

Mario Alfano

Relazione

Grazie, Signori della Presidenza, Signore, amici. Sono molto lieto di partecipare ai lavori di questo Convegno anche perché mi viene così dato il modo, a conclusione del mio mandato di Presidente della Commissione, di svolgere alcune considerazioni sull'esperienza appena terminata.

Vorrei rassicurarvi subito però: non è mia intenzione cogliere questa occasione – per la quale ovviamente ringrazio la nuova Presidenza nelle persone del Presidente Barbato e del Vicepresidente Viotti che me ne danno il destro – per fare in sintesi la storia dell'attività della Commissione, che ad oggi, se ben ricordate l'evolversi delle cose, è decisamente lunga.

Un ringraziamento e un riferimento a chi mi ha preceduto, il rag. Tomei, che per lungo tempo fu Presidente di codesta istituzione in una situazione di assoluta precarietà, visto che esisteva soltanto nella mente e nella volontà di molti di noi, parti sociali e operatori, questo disegno che è andato a compimento nel tempo.

È impossibile, però, sfuggire alla tentazione di ricordare a tutti noi alcuni aspetti che mi sembra doveroso sottolineare.

Anzitutto voglio rilevare che la Commissione si presenta ormai come un Ente organizzato; è passato da un'azione basata esclusivamente sull'impegno di pochi, cioè di quelli che rappresentando le parti sociali furono a suo tempo chiamati a far parte di codesta Commissione, attività che oggi svolgono a tempo pieno, ad una struttura determinata, non particolarmente onerosa e fortunatamente snella, fortemente razionale ed attiva che tutti quanti avete avuto modo di misurare sul campo.

Ciò ha consentito di realizzare una funzionale sinergia tra la fattiva partecipazione di tutti i componenti del Comitato di gestione ed il valido e costante impegno della struttura che prima ho ricordato, tale da realizzare nel modo più ampio possibile un proficuo dialogo fra la Commissione, le parti sociali e le Casse Edili; sia nelle componenti gestionali che in quelle tecnico – direttive.

Questa considerazione mi conduce ad alcuni brevi rilievi nei principi di fondo che sono alla base del ruolo delle Casse Edili e quindi della Commissione nazionale Casse Edili che delle stesse è coordinatrice, ai quali ci siamo ispirati in questi anni, ritenendo di ben interpretare la volontà delle parti sociali per il lavoro che abbiamo svolto.

Sia le Casse Edili che la Commissione nazionale, come ben sappiamo tutti quanti, sono elementi di realizzazione di disegni politici, di disegni di relazioni industriali concretizzati in atti particolari ai quali le parti sociali fanno da madre e da

Mario Alfano

Relazione

padre: siamo strumenti di attuazione del disposto.

Voglio ricordare il difficile, lungo e ormai lontano periodo di costituzione delle Casse che attualmente coprono tutto il territorio nazionale e che rappresentano una presenza forte sul territorio grazie ad un fecondo impegno delle parti sociali locali, che, avendo capito la logica, la funzione e le prospettive di codeste istituzioni, si sono date da fare al fine di ottenere questa copertura generale sul territorio delle stesse.

Questo è diventato un elemento peculiarmente importante. Tutto questo non porta né a sottendere, né ad idealizzare logiche centralistiche, me ne guardo bene; ma è la constatazione che procedere in ordine sparso sui grandi temi non è più possibile e non consente di raggiungere gli obiettivi che ci siamo dati.

Una tale esigenza di sistema è stata sentita non solo dalle parti sociali nazionali, bensì anche sul piano territoriale e in particolare dalle stesse Casse Edili, le quali hanno anch'esse ben capito che la vastità degli argomenti da affrontare non consente di procedere isolatamente.

È certo, pertanto, che la necessità di un indirizzo unitario e di un forte coordinamento non ha origini verticistiche, giacché è comune la consapevolezza di dover operare nell'interno di un sistema da arricchire e valorizzare, in modo da metterlo in grado di far fronte a nuovi ed impegnativi compiti. Sulla base di questa constatazione, la Commissione da un lato ha sempre tenuto presente l'importanza di un costante collegamento con le Associazioni nazionali, nascendo essa dalla contrattazione collettiva per l'attuazione dei compiti stabiliti dalle parti sociali; dall'altro, come Commissione, abbiamo cercato di realizzare la massima partecipazione delle Casse Edili, nella convinzione che il dialogo con le Casse consenta alla Commissione stessa di svolgere meglio il suo ruolo.

Questo è importante non solo per cogliere il senso dei problemi e per un proficuo supporto tecnico ed operativo, ma anche per ben rapportare alla realtà delle Casse i compiti di attuazione e di proposta che il contratto collettivo nazionale assegna alla Commissione.

Debbo dire con soddisfazione che abbiamo trovato una forte rispondenza nella generalità delle Casse Edili, sia negli Organismi decisionali che nei Direttori.

Ciò, interpretando il pensiero della Commissione nazionale e dei consiglieri che hanno operato, è motivo di grossa soddisfazione ma, nel contempo, un dovere di ringraziamento per la collaborazione stessa.

Come sapete questo è il quarto Convegno nazionale organizzato negli ultimi tre

Mario Alfano

Relazione

anni. Ricordo il primo, a Palazzo Brancaccio, a Roma nel novembre 1997. In quell'occasione abbiamo visto la significativa partecipazione dell'Ance e dei Sindacati nazionali ed un numero molto elevato di rappresentanti territoriali delle Casse Edili: fu quasi un plenum perché la partecipazione fu di grandissima rilevanza. Queste riunioni ci consentono di fare il punto sui maggiori problemi e di trarre orientamenti validi per tutti: è in questa logica che il susseguirsi dei Convegni ha dato frutti positivi.

A Palazzo Brancaccio trovandoci ad esaminare il rinnovo del contratto del '95 Ance e Sindacati ci illuminarono sul ruolo delle Casse e della Commissione.

In quella sede, primi in Italia, abbiamo compiuto un'approfondita analisi scientifica ed operativa della legge n. 675 del '96, quella sulla privacy. Come voi ben ricordate, quello era il momento del primo approccio con la privacy che era veramente un oggetto misterioso con il quale fare i conti.

Nel '99 a Palermo, nel convegno di marzo, abbiamo svolto un'analisi e una comparazione dei bilanci delle Casse dei quali la Commissione possiede ormai una visione completa.

Quando sostituii il rag. Tomei, carissimo amico alla presidenza, ricordo che disperato diceva: "Pensa Mario, di tutte quante le Casse Edili, al massimo riusciamo ad ottenere 30 bilanci". Il sistema allora era veramente un elemento sconosciuto.

Ora viceversa, come dicevo, abbiamo la possibilità di avere un quadro completo degli andamenti e delle situazioni delle Casse. Queste, rispondendo ai disposti contrattuali, seguono le logiche che abbiamo sempre perseguito, quelle cioè di avere continui scambi di informazioni, completi e costanti.

Poi a Napoli, lo scorso febbraio, ci siamo soffermati sul rinnovo contrattuale del gennaio del 2000 ed abbiamo trattato i temi della costruzione della banca dati nazionale per l'APE (della quale abbiamo iniziato a parlare nella riunione nazionale di Treviso) e altresì abbiamo fatto un'indagine e un'analisi delle prestazioni collaterali delle Casse Edili.

Questo rapido volo sui nostri convegni – dei quali abbiamo tempestivamente pubblicato gli Atti - pone in evidenza quel dovere di coinvolgimento di cui ho parlato prima, ma, ovviamente, non esaurisce la vastissima gamma di problemi che abbiamo approfondito assieme.

Possiamo porre nella nostra agenda con l'asterisco del "già fatto" alcuni elementi, ma molti altri sono da affrontare.

Tra i temi più difficili voglio ricordare anche quello fiscale; a seguito delle rile-

Mario Alfano

Relazione

vanti innovazioni legislative per le quali le Casse Edili sono divenute sostituti d'imposta, l'argomento fiscale richiede tuttora la nostra massima attenzione.

È l'analisi, il confronto, il vivere quotidiano che arricchisce certamente tutti quanti noi ed è lo strumento indispensabile per poter arrivare alle possibilità di soluzione dei problemi concreti e correnti. I Direttori su questa materia sanno benissimo che tipo di lavoro sono chiamati a svolgere sul quotidiano.

Vorrei anche ricordare le riunioni nazionali, interregionali e regionali con i Direttori, del cui prezioso contributo ci siamo avvalsi, ad esempio, per la costituzione informatica della banca dati APE, che sta per divenire una realtà operativa. Superato il periodo di analisi, approfondimento sperimentazione siamo sulla fase di avvio al compimento.

Tanto per dare elementi statistici, i quesiti scritti cui la Commissione ha risposto sono ormai centinaia; le comunicazioni a tutte le Casse sono oltre 160.

L'esigenza di una modulistica unitaria è avvertita da tutti: non saremmo diversamente più capiti dal sistema produttivo (imprese e consulenti), se non riuscissimo a raggiungere, a pervenire in tempi brevi ad un sistema informatico organico.

Sui moduli di denuncia delle imprese, il Comitato di gestione della Commissione, adeguandosi alla disposizione che le parti sociali gli trasferirono in sede di contrattazione collettiva, ha predisposto un'ipotesi che è attualmente al vaglio delle parti sociali nazionali.

Ci auguriamo, e auguriamo a coloro che operano nella Commissione rinnovata, che codesto imprimatur arrivi a tempi brevi, perché è un'esigenza fortemente sentita da tutti.

Abbiamo cercato di tenere nel massimo conto la disomogeneità delle realtà territoriali e pertanto abbiamo, prima di tutto, proceduto all'analisi di tutta la modulistica presente nel territorio.

A questo lavoro, di per sé complesso, si è aggiunto un esame tecnico molto approfondito compiuto, in più riunioni, con un gruppo di Direttori, il cui apporto qualificato è stato molto importante e ai quali rinnovo il ringraziamento.

Abbiamo analizzato in modo approfondito la situazione in atto, sia sul piano qualitativo che dei costi, argomenti ai quali non possiamo sottrarci. Come abbiamo visto a Napoli, in tempi ravvicinati, potrà essere consegnata alle parti sociali nazionali un'ipotesi importante di intervento per l'assistenza sanitaria integrativa. Si tratta di un progetto che è allo studio ormai da 5 o 6 mesi, che ha avuto delle ipotesi di simulazione, di analisi, di approfondimento e di valutazione dei costi.

Mario Alfano

Relazione

La Commissione è nelle condizioni di porre in breve tempo le parti sociali di fronte ad un'ipotesi di soluzione, che dovrebbe essere poi utilizzata come modello base, punto di riferimento comune a tutte le Casse Edili d'Italia.

Per concludere, permettetemi di sottolineare come alla Commissione nazionale e all'intero mondo delle Casse Edili si guardi sempre con maggiore attenzione anche dall'esterno: l'Istat – con il quale, come sapete, è stata già avviata una prima forma di collaborazione – ha chiesto di recente di arricchire, tramite la Commissione, il rapporto con le Casse Edili. Ciò è senza dubbio interessante per la migliore conoscenza del settore, ma dovrà avvenire senza pregiudizio della normale attività delle Casse Edili.

Questo l'abbiamo sottolineato proprio in funzione della serie di compiti che sulle Casse Edili attualmente incombono e che non possono essere certamente aumentati con l'avvio di questo rapporto, benché lo riteniamo un fatto importante.

Anche l'autorità garante per le opere pubbliche ha prospettato di addivenire a forme di collaborazione con la Commissione. La cosa ci onora moltissimo poiché questo riconoscimento dimostra la considerazione di cui la Commissione gode all'esterno.

Sul piano Europeo, infine, esistono, com'è noto, istituzioni analoghe alle nostre Casse Edili.

Abbiamo avuto in varie occasioni rapporti con la Cassa Edile austriaca, con quella francese, tedesca, di Bruxelles e Strasburgo.

Abbiamo avuto con queste momenti di confronto e di approfondimento.

È una strada appena accennata, certamente aperta e importante, perché credo sia doveroso un confronto in chiave europea su questa materia. Si tratta di temi molto seri e delicati sui quali, sono certo, la Commissione procederà con interesse e gradualmente attraverso steps e vagli successivi.

Spero di essere riuscito, senza essermi dilungato troppo, a darvi un quadro veloce delle attività svolte negli ultimi anni e ad accennarvi le prospettive che si aprono alla Commissione stessa.

Permettetemi anche di esprimere dei ringraziamenti, in primo luogo alla struttura, Miracapillo, Angeleri, Acquafredda, Malatesta, che sono coloro i quali hanno di fatto creato gli elementi fondamentali sui quali basare l'attività della Commissione. A loro un vivissimo ringraziamento per quanto hanno fatto e quanto, sono sicuro, continueranno a fare.

Allo stesso modo voglio ringraziare i consiglieri membri di questa Commissione

Mario Alfano

Relazione

che hanno sempre inteso svolgere un'azione rivolta ad un'elevazione dell'opera da compiersi, con riferimento all'utilità per tutto il comparto edilizio, spogliandosi di posizioni aprioristiche che sarebbero state solo d'intralcio. Voglio ringraziare inoltre il vicepresidente Moretti che è stato coattore con me di questi avvenimenti e ringrazio tutti voi vivamente per esserci stati vicini con un aiuto fattivo. Auguri di buon lavoro!

Massimo Viotti

Vicepresidente CNCE

Ringraziamo Alfano per le parole di stima e affetto che ha voluto rivolgere a tutti noi e per la lucidità con la quale ha voluto rappresentare il percorso, non sempre facile, delle attività che la Commissione ha dovuto effettuare in questo lungo periodo di attività. Siamo partiti dal comune convincimento della necessità di rafforzare gli strumenti di contrattazione sindacale di cui le parti dispongono e abbiamo lavorato perché ciò fosse possibile.

Tutti noi dobbiamo all'architetto Alfano un riconoscimento particolare per il suo impegno.

Vittorino Barbato

Relazione

In questa mia breve introduzione ai lavori della tavola rotonda, voglio esprimere un sincero ringraziamento a tutti voi, Presidenti e Direttori delle nostre 98 Casse Edili, per aver voluto assicurare con la vostra presenza e partecipazione la riuscita del Quarto Convegno nazionale della CNCE.

Rivolgo un caloroso benvenuto all'ing. Astegiano, vicepresidente dell'Ance, ai segretari delle organizzazioni sindacali, Martini, Moretti e Regenzi, che porteranno le motivazioni politico-sindacali di Feneal, Ance, Filca, e Fillea alla base delle importanti innovazioni introdotte dall'ultimo rinnovo contrattuale riguardanti le Casse Edili.

A nome della Presidenza e del Comitato di gestione della Commissione nazionale a me spetta il compito di illustrare brevemente il lavoro prodotto dalla CNCE sulle tematiche in esame, in particolare sul progetto di modulistica unificata, sulla banca dati APE e sullo studio relativo all'assistenza sanitaria.

L'obiettivo di avere una modulistica per le denunce e i versamenti che sia unica su tutto il territorio nazionale ha da sempre rappresentato una necessità assoluta di semplificazione e di trasparenza.

La CNCE ha avviato un lavoro impegnativo di raffronto della modulistica esistente ed è riuscita a predisporre un'ipotesi di modello unico di denuncia rimettendolo all'esame delle parti sociali nazionali.

Dalle analisi effettuate si è potuto verificare che, nella maggioranza delle Casse, la denuncia viene effettuata per impresa, cioè richiedendo all'impresa di dichiarare il numero di dipendenti impegnati sul territorio di competenza. In altre Casse, invece, è in vigore una denuncia per cantiere cioè con tante dichiarazioni da parte dell'impresa di quanti sono i cantieri in attività nella provincia.

La Commissione ha elaborato un sistema di denuncia per impresa che contiene anche l'indicazione delle singole unità produttive e i dati delle maestranze in esse impegnate.

A proposito delle ore relative ai singoli operai si è scelta la strada di una elencazione dettagliata delle causali relative alle ore non lavorate al fine di scoraggiare eventuali dichiarazioni infedeli e conseguenti evasioni contributive.

All'interno del modulo vi è poi la predisposizione degli spazi vuoti utilizzabili per rilevare peculiarità legate a specifiche esigenze locali tipo l'accantonamento del TFR, il timbro delle banche ecc.

Il nostro obiettivo è quello di fornire un modulo che, potendo contenere le possibili diversità esistenti, non debba essere modificato se non nell'intestazione.

Vittorino Barbato

Relazione

La CNCE, dopo l'approvazione di questo tipo di modulistica, predisporrà incontri con i Direttori di tutte le Casse Edili affinché questo modello diventi al più presto operativo su tutto il territorio nazionale.

Riguardo alla volontà di creare una banca dati nazionale delle Casse Edili è indispensabile la preventiva adozione da parte di tutte le Casse di una modulistica unificata relativa alle denunce e i versamenti delle imprese, correlata all'assunzione delle medesime procedure organizzative. Ad oggi è stato definito il progetto, sono stati stabiliti i programmi gestionali ed è stata effettuata una serie di test operativi. Siamo quindi in grado di far partire la fase di caricamento dei dati da parte di tutte le Casse Edili. Dal 15 gennaio al 31 marzo, ogni Cassa Edile dovrà inviare i dati necessari per l'erogazione APE di maggio 2001.

A questo proposito a titolo di esempio, al termine del mio intervento, avremo una dimostrazione su schermo curata dalla società SRD.

Una volta caricati i dati, ogni singola Cassa Edile potrà collegarsi alla banca dati nazionale per avere l'elenco dei lavoratori iscritti che abbiano ore registrate anche presso altre Casse Edili e potrà verificare la situazione di ogni singolo lavoratore. Mi rivolgo in particolare ai Direttori delle Casse Edili presenti in sala perché, da domani stesso, allertino i tecnici per predisporre i dati da inviare in tempo utile per la realizzazione della banca dati.

Questo non è altro che il primo passo per realizzare una banca dati complessiva che, basandosi sulla nuova modulistica unificata, garantirà il raggiungimento di diverse finalità: la corretta gestione della trasferta e un osservatorio statistico interno utile per la costituzione di un fondo di previdenza complementare del settore.

Il terzo tema che voglio affrontare riguarda le prestazioni erogate dalle Casse.

La previdenza complementare non è una prestazione della Cassa Edile in senso stretto. Ad ogni modo auspichiamo che i confronti in corso tra le parti sociali nazionali su tale argomento portino a realizzare un intreccio forte tra l'attività del fondo, regolamentata per legge, e quella che potranno svolgere le Casse Edili. Ciò per diverse motivazioni: ridurre i compiti delle imprese delegandoli in gran parte alle Casse; facilitare le procedure di adesione al fondo usufruendo del rapporto in atto dei lavoratori con la Cassa Edili; ridurre le spese organizzative utilizzando le strutture esistenti (anche la stessa banca dati nazionali); garantire controlli rigorosi e massima trasparenza amministrativa, viste anche le recenti difficoltà in esperienze similari.

Riguardo al compito affidato alla Commissione dal nuovo contratto di predisporre

Vittorino Barbato

Relazione

una regolamentazione per le prestazioni sanitarie integrative a quelle del servizio sanitario nazionale, vi preannuncio che tra pochi giorni verrà inviata una proposta in tal senso alle associazioni nazionali per la relativa decisione.

L'evoluzione della legislazione sanitaria e fiscale e le norme contenute nella legge finanziaria in questi giorni all'esame del parlamento, come ad esempio l'esenzione dal ticket, impongono un continuo aggiornamento delle soluzioni prospettabili alla categoria.

La proposta che la Commissione intende avanzare è distinta in due parti:

1) inserire tutti i lavoratori edili all'interno di una convenzione con la rete di strutture sanitarie possibilmente presenti su tutto il territorio nazionale (si avrebbero così costi minimi per le Casse). Considerata la flessibilità dell'impianto, ogni singola Cassa Edile potrebbe, così, contribuire ad integrare il numero dei centri convenzionati anche se circoscritti come presenza soltanto su parte del territorio nazionale. Attraverso l'uso di una card di identificazione intestata all'operaio, sarebbe reale poi la possibilità di estendere l'area delle prestazioni a nuove convenzioni stipulabili anche in altri settori.

2) stipulare una convenzione con un pool di compagnie assicurative relativa ad un ventaglio di coperture in campo sanitario. L'ampiezza delle offerte permetterebbe alle associazioni territoriali di operare una scelta in relazione alla situazione contributiva e prestazionale esistente. Non viene esclusa, anche in questo caso, la possibilità di integrazioni prestazionali maturate a livello territoriale.

Si tratta di una proposta che la Commissione ha in corso di definizione prima di portarla all'attenzione delle parti sociali e l'incontro odierno è aperto al contributo di tutti voi per calibrarne al meglio l'impostazione e registrare i suggerimenti. Grazie a tutti.

Giuseppe Aquilani

Dimostrazione grafica

Con la presentazione che adesso vi proporrò cercheremo di darvi un'idea di un accesso reale, perlomeno in consultazione, alla banca dati stessa. La banca dati è frutto di un'analisi che è stata fatta nel tempo in collaborazione con i direttori delle Casse Edili. La RSD ha realizzato quello che era stato definito dalla Commissione stessa. L'insieme delle informazioni delle imprese delle Casse Edili danno la produzione delle ore APE che possono essere richieste dalle singole direzioni locali.

Per accedere alla banca dati, anche solo in consultazioni, avete bisogno di un Pc, una connessione ad Internet attiva (Internet Explorer 5.0 o versioni successive), un client FTP che vi permetta di aggiornare la banca dati, opzionalmente un programma per la posta elettronica, in quanto la banca dati richiederà a chi inserisce i dati un indirizzo e-mail che sarà utile in caso di errore nell'importazione di dati. Inoltre bisogna aver impostato il desktop nella modalità 800x600 per ottimizzare la visualizzazione delle schermate. Per poter accedere alla banca dati vi servono i parametri di connessione. Il sito web a cui dovete collegarvi è <http://appl.cnce.it/cnce/cnce.login.html>. Attenzione a scrivere la URL esattamente perché le lettere maiuscole o minuscole hanno un diverso significato. Il sito FTP è lo stesso; quando avrete necessità di aggiornare i vostri dati potete far riferimento a <http://appl.cnce.it/cnce.it>. Oltre a questo avrete bisogno di un nome utente assegnatovi dal coordinamento nazionale al quale sarà abbinata una password.

Procediamo. Questa è la prima schermata che vi si presenta in cui dovrete inserire il nome e la password. Una volta convalidato il vostro accesso accedete ad una pagina dove sono presenti informazioni che riguardano la Cassa Edile stessa. Troverete poi l'area della ricerca per nominativo e l'area per la ricerca dettagliata. Fornite i criteri per la ricerca e dopo averla avviata avrete un sunto delle ore APE su base annuale. Troverete anche una breve descrizione anagrafica del lavoratore. Per vedere in dettaglio le ore APE lavorate dovete cliccare su "Vedi dettaglio". Il risultato sarà una tabella con tutti gli invii fatti dalle Casse Edili per quel singolo lavoratore. Per la ricerca dettagliata è necessario inserire il codice fiscale del lavoratore o l'anno di riferimento da cui far partire la ricerca. Per la produzione delle ore APE la Cassa Edile che si è connessa digita l'anno di riferimento selezionando o i lavoratori che hanno lavorato nella propria e altre provincie o i lavoratori che hanno lavorato solo nella propria. Come risultato avrete una finestra che vi dirà che la vostra richiesta è stata inoltrata. L'operazione è conclusa perché la richiesta sarà elaborata in differita durante la notte e sarà disponibile nella home directory della Cassa Edile che ha inoltrato la ricerca il mattino seguente. Con questo ho terminato. Buona consultazione a tutti.

DIMOSTRAZIONE GRAFICA

Giuseppe Aquilani

Dimostrazione grafica



Giuseppe Aquilani

Dimostrazione grafica



Giuseppe Aquilani

Dimostrazione grafica



Giuseppe Aquilani

Dimostrazione grafica



Banca dati CNCE

Prerequisiti di connessione

- Personal computer Pentium 166 o superiore
- Connessione ad Internet attiva
- Internet Explorer versione 5 o successive
- Programma client FTP
- Programma per la lettura della posta elettronica
- Desktop configurato in modalita' 800x600

Dià 4

Giuseppe Aquilani

Dimostrazione grafica



Banca dati CNCE

Parametri di connessione

- **Sito web:**
http://appl.cnce.it/CNCE/CNCE_login.html
- **Sito FTP:**
appl.cnce.it
- **Nome utente:**
Quello assegnato da CNCE (es. TOFI09 per Firenze)
- **Parola chiave:**
Quella assegnata da CNCE con il nome utente

ATTENZIONE:
Il nome utente e la parola chiave devono essere digitati come vengono forniti quindi rispettando le lettere maiuscole e minuscole.

Dià 5

Giuseppe Aquilani

Dimostrazione grafia

Banca dati CNCE
Login su web 1

IDENTIFICAZIONE CASSA EDILE

Digito il nome utente

Digito la parola chiave
(non viene visualizzata)

Faccio click sul pulsante***

Nome Utente: TOP109

Cassa Edile

Cassa Edile

Diapositiva 6

Giuseppe Aquilani

Dimostrazione grafica




Banca dati CNCE

Descrizione pannello



COMMISSIONE NAZIONALE
PARITETICA PER LE CASSE EDI



The screenshot shows a web browser window displaying the CNCE data management interface. The browser's address bar shows the URL 'http://www.cnce.it/...'. The interface features the CNCE logo at the top left and a navigation menu on the right. The main content area is divided into several sections: 'SELEZIONE CRISI EDILE' with fields for 'CODICE' and 'DESCRIZIONE'; 'SELEZIONE LABORATORIO' with a 'RICERCA PER ABBINATIVI' section containing fields for 'CODICE', 'CASA', and 'DATA DI INIZIO'; and a 'RICERCA DI TIPILOGIA' section with fields for 'CODICE TIPOLOGIA' and 'DATA DI INIZIO'. A 'CERCA' button is located at the bottom of the search sections. On the right side of the interface, there is a 'Richiedi produzione del file' button with a 'CREA FILE' sub-button.

Dià 7

Giuseppe Aquilani


Dimostrazione grafica



Banca dati CNCE

Descrizione pannello





Informazioni sulla cassa edile

Dia 8

Giuseppe Aquilani

Dimostrazione grafica

Banca dati CNCE
Descrizione pannello

Ricerca per nominativo

RICERCA PER NOMINATIVO

RICERCA SOTTILIATA

Dià 9

Giuseppe Aquilani

Dimostrazione grafica

Banca dati CNCE
Descrizione pannello

Ricerca dettagliata

Dia 10

Giuseppe Aquilani

Dimostrazione grafica

Banca dati CNCE
Descrizione pannello

Pulsante di conferma delle ricerche

Dia 11

Giuseppe Aquilani


Dimostrazione grafia



Banca dati CNCE

Descrizione pannello





Pulsante per la produzione ore A.P.E.

Dià 12

Giuseppe Aquilani

Dimostrazione grafica

The screenshot displays the CNCE (Commissione Nazionale Paritetica per le Case Edilizie) web application. The page features the SIRD logo on the left and the CNCE logo on the right. The main heading reads "Banca dati CNCE" and "Interrogazioni per nominativo". A search form titled "RICERCA PER NOMINATIVO" is the central focus, containing the following fields:

- COGNOME : alberighi
- NOIIE : [Empty field]
- DATA DI NASCITA : [Empty field]

Below this form is a section for "RICERCA DI FAMIGLIA" with fields for "INDICE PARTICOLARE" and "ANNO DI NASCITA", and a "CERCA" button. The browser's address bar shows the URL "http://www.cnce.it/".

Dia 13

Giuseppe Aquilani

Dimostrazione grafica

Banca dati CNCE

Interrogazioni per nominativo

Dis 14

Giuseppe Aquilani

Dimostrazione grafica

Banca dati CNCE
Interrogazioni per nominativo

SRD **CNCE**
COMMISSIONE NAZIONALE
PARITETICA PER LE CASSE EDIL

Tabella generale di ALBERGO SARTALLO

ALBERGO SARTALLO S.p.A.

Cognome		SARTALLO		Cognome		SARTALLO	
Nome		GIUSEPPE		Cognome		SARTALLO	
Indirizzo		Via S. Maria		C.A.P.		00147-00147	
Indirizzo		Via S. Maria		C.A.P.		00147-00147	
Anagrafica		Sartallo		C.A.P.		00147-00147	
Data di nascita		19/01/1970		Data di nascita		19/01/1970	

Dati anagrafici del lavoratore

VEDI ALTRE INFO CHIUDI

Cognome, Nome:
Anno di nascita:
CERCA

Di 15

Giuseppe Aquilani


Dimostrazione grafica



Banca dati CNCE

Interrogazioni per nominativo





Informazioni APE su base annua

Dia 16

Giuseppe Aquilani

Dimostrazione grafica

The screenshot displays the 'Banca dati CNCE' web application. At the top left is the SRD logo (Servizio Registro Immobiliare) and at the top right is the CNCE logo (Commissione Nazionale Paritetica per le Case Edilizie). The main heading is 'Banca dati CNCE' in red, with the subtitle 'Interrogazioni per nominativo' below it. The browser window title is 'Tabulato generale di ALBERGO FANTALDO'. The page content includes a table with columns for 'Anno', 'Indirizzo', 'Cognome', 'Nome', 'C.A.P.', 'Città', 'Prov.', and 'R.A.'. A single row is visible with the following data: '1990', 'VIA...', '...', '...', '...', '...', '...', '...'. Below the table are two buttons: 'VEDI DETTAGLIO' and 'CHIUDI'. A blue arrow points to the first row of the table, and another blue arrow points to the 'VEDI DETTAGLIO' button. Below the table, there are input fields for 'CODICE FISCALE' and 'ANNO DI PARTENZA', followed by a 'CARICA' button. The bottom right corner of the slide is labeled 'Dia 17'.

Banca dati CNCE
Interrogazioni per nominativo

Click per selezionare la linea

Click su "vedi dettaglio"

Dia 17

Giuseppe Aquilani

Dimostrazione grafica

Banca dati CNCE

Interrogazioni per nominativo

COMMISSIONE NAZIONALE
PARITETICA PER LE CASE EDILI

Info: Microsoft Access 2003 - Microsoft Internet Explorer

Di: Database Database Database Database

Tabella generale & ALBERGO FANTALLO

Tabella generale & ALBERGO FANTALLO

Tabella del dettaglio generale & ALBERGO FANTALLO

Tabella del dettaglio generale & ALBERGO FANTALLO

Nome: ALBERGO FANTALLO

Indirizzo: Via Roma, 100 - 00100 Roma

Telefono: 06/12345678

Descr.	Quantità	Prezzo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo
100	100	100	10000	10000	10000	10000	10000	10000
101	100	100	10000	10000	10000	10000	10000	10000
102	100	100	10000	10000	10000	10000	10000	10000
103	100	100	10000	10000	10000	10000	10000	10000
104	100	100	10000	10000	10000	10000	10000	10000
105	100	100	10000	10000	10000	10000	10000	10000
106	100	100	10000	10000	10000	10000	10000	10000
107	100	100	10000	10000	10000	10000	10000	10000
108	100	100	10000	10000	10000	10000	10000	10000
109	100	100	10000	10000	10000	10000	10000	10000
110	100	100	10000	10000	10000	10000	10000	10000

OK

Dia 18

Giuseppe Aquilani Dimostrazione grafica

Banca dati CNCE
Interrogazioni per nominativo

SRD **CNCE**
COMMISSIONE NAZIONALE
PARITETICA PER LE CASSE EDILIZIE

TABULATO ORN A.P.S.
TABULATO ORN MESSILLI

Indirizzo	00100	00101	00102	00103	00104	00105	00106	00107	00108	00109	00110
1000	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
1001	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
1002	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
1003	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
1004	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
1005	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
1006	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
1007	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00

ORNI

ORNI

Dia 19

Giuseppe Aquilani

Dimostrazione grafica

Banca dati CNCE

Interrogazioni per nominativo

COMMISSIONE NAZIONALE
PUNTEGGIO PER LE CASSE EDILIZIE

Click per chiudere

Dia 20

Giuseppe Aquilani

Dimostrazione grafica

The screenshot displays the CNCE web application interface. At the top left is the SRD logo (SISTEMA REGISTRO EDILIZIO). At the top right is the CNCE logo (COMMISSIONE NAZIONALE NAUTICA PER LE CASE EDILI). The main heading reads "Banca dati CNCE" and "Interrogazioni per nominativo". The interface includes a search form with fields for "CODICE", "DESCRIZIONE", "CATEGORIA", and "CATEGORIA". A "RICERCA PER NOMINATIVO" section contains a "CODICE" field and a "DESCRIZIONE" field with the value "cella". A "RICERCA ULTIMATA" section contains a "CODICE" field and a "DESCRIZIONE" field. A green arrow points to the "CERCA" button. A text overlay reads "Click sul pulsante cerca". The bottom right corner of the slide is labeled "Dia 23".

Giuseppe Aquilani

Dimostrazione grafica

Banca dati CNCE

Interrogazioni per nominativo

COMMISSIONE NAZIONALE
FISCALE PER LE CASSE EDI

Click per selezionare il cognome appropriato

Codice/Causa	Cognome	Nome	Data di nascita
00000000000000000000	000000	00000000	00000000
00000000000000000000	000000	00000000	00000000
00000000000000000000	000000	00000000	00000000
00000000000000000000	000000	00000000	00000000
00000000000000000000	000000	00000000	00000000
00000000000000000000	000000	00000000	00000000
00000000000000000000	000000	00000000	00000000
00000000000000000000	000000	00000000	00000000
00000000000000000000	000000	00000000	00000000
00000000000000000000	000000	00000000	00000000

Click su "vedi ore Lavorate"

Dia 24

Giuseppe Aquilani

Dimostrazione grafica




Banca dati CNCE

Interrogazioni per nominativo



COMMISSIONE NAZIONALE
PARITETICA PER LE CASE EDILIZIE



Click per selezionare l'anno d'interesse

Click su "vedi dettaglio"

Anno	Mese	Indirizzo	C.A.P.	Città	C.A.S.A.	C.A.P.	C.A.S.A.
1999	001		00100	00100	00100	00100	00100
1999	001	001	00100	00100	00100	00100	00100

Dia 25

Giuseppe Aquilani

Dimostrazione grafica

Banca dati CNCE

Interrogazioni per nominativo

Click per chiudere

Dia 26

Giuseppe Aquilani

Dimostrazione grafica




Banca dati CNCE

Interrogazioni per nominativo



COMMISSIONE NAZIONALE
PUNTECA PER LE CASSE EDL



Click per chiudere

Dia 27

Giuseppe Aquilani

Dimostrazione grafica

Banca dati CNCE

Interrogazioni per nominativo

COMMISSIONE NAZIONALE
PUNTECA PER LE CASSE EDI

Microsoft Excel - Microsoft Internet Explorer

Di: [nome] [cognome] [cognome] [cognome] 1

Nome: [nome] [cognome]

L. 01/04/2001

Codice/Casella	Cognome	Nome	Data di nascita
00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000
00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000
00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000
00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000
00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000
00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000
00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000

Click per chiudere

Visualizza i contenuti

Chiudi

Dia 28

Giuseppe Aquilani

Dimostrazione grafica

Banca dati CNCE
Ricerca dettagliata

Click per attivare "Ricerca dettagliata"

Dià 29

Giuseppe Aquilani

Dimostrazione grafica

Banca dati CNCE
Ricerca dettagliata

SRD **CNCE**
COMMISSIONE NAZIONALE
PUNITIVA PER LE CASSE EDL

SELEZIONE CARTE SCELTA

ESIBIZIONE
ESIBIZIONE

ESIBIZIONE DELLA PRODUZIONE DI TORRINO

SELEZIONE LAVORANDO

Richiesta di produzione del file "CREAPE"

RICERCA DETTAGLIATA

CODICE FISCALE : **LBRRFL35L24H00E**

ANNO DI PARTENZA : **1998**

RICERCA

Dia 30

Giuseppe Aquilani

Dimostrazione grafica



Banca dati CNCE

Ricerca dettagliata



Microsoft Internet Explorer

Tabulato generale di ALBI FIORI SACTALLO

TABULATO GRI A.P.E.

Selezione la linea

01/01/2000 - 31/12/2000

Solo Periodo: 2000

Linea	Periodo	Valore	De.A.P.E.	De.Sol.	De.Fin.	S.Inv.
1000	1000	00	100.0	101.0	00	00

Click su "vedi dettaglio"

VEDI DETTAGLIO
ORIGI

Dia 32

Giuseppe Aquilani

Dimostrazione grafica




Banca dati CNCE

Ricerca dettagliata



COMMISSIONE NAZIONALE
PARITETICA PER LE CASE EDILI



Click per chiudere

Dia 33

Giuseppe Aquilani

Dimostrazione grafica



Banca dati CNCE

Ricerca dettagliata



Microsoft Internet Explorer

File Edit View Favorites Tools Help

http://www.cnce.it/.../Tabulato generale di ALDI FRATELLI SARTALELLI

TABULATO CNCE A.P.E.

CODICE : SARTALELLI CODICE : ALBERTINO
 Data : 2000-06-01 Data : 20-07-2000
 Codice Prov. : 2290201100000

Area	Provincia	Settore	De.A.P.E.	De.Did.	De.Fa.	S. Inv.
199	700	00	140.0	141.0	0.0	24

Click per chiudere

Dia 34

Giuseppe Aquilani

Dimostrazione grafica

Banca dati CNCE
Produzione file ore APE

Click sul pulsante

Invia di produzione del file "ORE APE"

RICERCA PER INIZIATIVE

COGNOME: DESCRIZIONE:

INDICAZIONE:

RICERCA PER INIZIATIVE

INDICAZIONE:

ANNO: **collaudo**

DATA DI INIZIO:

RICERCA DETTAGLIATA

INDICAZIONE: **LIVRELLI20140000**

ANNO DI PARTENZA: **1999**

Dia 35

Giuseppe Aquilani

Dimostrazione grafica

Banca dati CNCE
Produzione file ore APE

Seleziono i lavoratori della provincia

Confermo su "OK"

RICERCA PRODUZIONE ORE APE

Cassa Edile Anno 1998

Lavoratori che hanno lavorato anche in altre province

Tutti i lavoratori della provincia

OK

Carica

Dia 37

Giuseppe Aquilani

Dimostrazione grafica

Banca dati CNCE
Produzione file ore APE

La richiesta ha avuto successo.

È stata inoltrata la richiesta del file ORE A.P.E. Riceverete il file nella vostra sessione ftp appl.cnce.it

OK

Diagnostica problemi

Dia 38

Giuseppe Aquilani

Dimostrazione grafica

The screenshot displays the 'Banca dati CNCE' software interface. At the top, the title bar reads 'Banca dati CNCE' and the subtitle is 'Produzione file ore APE'. The interface includes a menu bar with options like 'File', 'Modifica', 'Visualizza', 'Stampa', 'Cassa', 'Finestra', 'Database', 'Pulsante', and 'Help'. Below the menu bar, there is a toolbar and a status bar. The main window contains a form with the following fields:

- Cassa Edile:
- Anno: 1998
- Checkbox: Levaoli che hanno levato anche in altre province

A confirmation dialog box titled 'INFO' is overlaid on the main window. It contains the following text:

E' stata inoltrata la richiesta del file ORE A.P.E. Riceverete il file nella vostra cartella ftp://cnce.it


An arrow points to the 'OK' button in the dialog box. The text 'Confermo su "OK"' is written in blue over the dialog box.

The background of the slide features a repeating pattern of the 'SRD' logo and the 'CNCE' logo. The 'SRD' logo consists of the letters 'S', 'R', and 'D' in a stylized font, with 'S' and 'D' in red and 'R' in white. The 'CNCE' logo is green and white. The text 'COMMISSIONE NAZIONALE PARITETICA PER LE CASSE EDILI' is written below the 'CNCE' logo.

Dia 39

Giuseppe Aquilani

Dimostrazione grafica



The screenshot shows a web browser window displaying the CNCE website. The page title is "Banca dati CNCE" and the subtitle is "Produzione file ore APE". The interface includes a search bar, a "Ricerca" button, and a "Produzione" button. The browser's address bar shows the URL "http://www.cnce.it/".

SRD **CNCE** **COMMISSIONE NAZIONALE PARITETICA PER LE CASSE EDILI**

Banca dati CNCE
Produzione file ore APE

La richiesta ha avuto successo e sarà elaborata durante la notte.

Il file prodotto sarà disponibile, nella HOME DIRECTORY della cassa edile, il mattino successivo.

Dia 40

Giuseppe Aquilani

Dimostrazione grafica

Banca dati CNCE
Produzione file ore APE

CNCE
COMMISSIONE NAZIONALE
PARITETICA PER LE CASE EDILI

SIRD

Per terminare chiudere il browser

Dia 41

Giuseppe Aquilani

Dimostrazione grafica



Giampiero Astegiano

Intervento Tavola Rotonda

Buongiorno a tutti, ho il compito piacevole di darvi il benvenuto in duplice veste, quella di piemontese e di torinese, vi ringrazio quindi di essere venuti a Torino, e in qualità di rappresentante dell'Ance. Credo che il Presidente De Albertis avrebbe avuto piacere di essere qui con noi, ma in concomitanza si svolge a Roma il Comitato di Presidenza al quale non poteva mancare.

Uno dei segnali che vogliamo dare con la Presidenza attuale è quello di curare le politiche del lavoro e tutto il sistema che ne è coinvolto. Il nostro lavoro è considerato dai media precario, pericoloso, non retribuito idoneamente, usurante e ciò lo rende poco desiderabile ai giovani che difficilmente scelgono l'edilizia. A questo dobbiamo porre rimedio. Se mancano le risorse umane è inutile parlare di qualità del lavoro.

Premesso ciò mi ricollego al problema odierno: la CNCE è un esempio di un ente che organizza un intero sistema e quindi ha una funzione fondamentale.

Il sistema però deve essere considerato complessivamente e tutti gli enti paritetici devono essere una parte del tutto.

Annoveriamo tra i nostri problemi per le politiche di lavoro l'antifortunistica, il lavoro nero, la dissoluzione del mercato, l'immissione di nuove forze quasi sempre extra-nazionali e quasi sempre extra-comunitarie.

Questi problemi sono legati in modo stretto. Le varie istituzioni locali, le commissioni di coordinamento, la CNCE, il Formedil, il Ctp, sono parti di un sistema unico e devono collaborare per la formazione professionale, le previdenze e il controllo delle contribuzioni, aspetti che assumono la funzione di riportare al sistema efficienza, serietà, rispetto delle norme.

Faccio appello a noi stessi per porre rimedio alle tante distorsioni di mercato anche assoggettandoci a qualche costrizione in più.

Con l'accordo con il Sindacato potremo promuovere, presso il Governo e gli enti competenti, quelle modifiche e quelle agevolazioni che sono indispensabili per portare al nostro sistema effettivi miglioramenti.

Molti di noi temono che questo ci porterà ad assoggettarci a nuove burocrazie, ma credo sia ora di studiare sistemi seri che consentano di capire chi tra di noi persegue la regolarità e chi no. Penso che se non provvederemo d'intesa con i Sindacati a promuovere meccanismi seri studiati da persone competenti, prima o poi, sull'onda di gravi casi di evasioni o infortuni, si arrivi a nuove disposizioni di legge che, nate dallo sdegno o dalla commozione generale, risultino poi più di ostacolo che altro; pensiamo alla legge n.1369 che comunque aveva una sua ragion d'esse-

Giampiero Astegiano

Intervento Tavola Rotonda

re, o alla legge antimafia art. 18 della legge 55.

La definizione di un ente come paritetico può essere vista o come disgrazia ereditata dal passato o come un'opportunità. Io prendo per la seconda ipotesi.

La decontribuzione derivante dall'art. 29 è stata possibile grazie al passaggio attraverso le Casse Edili. Le norme premiali dell'INAIL, comunque sono passate attraverso il CTP.

Dobbiamo vivere la nostra condizione come una risorsa per raggiungere quegli scopi che abbiamo prima indicato.

Colgo l'occasione per ringraziare Mario Alfano per tutto ciò che ha fatto: il suo buon operare si può vedere dai risultati ottenuti e dalla capacità che ha avuto di essere il Presidente di tutti. Per Barbato un caloroso augurio. Grazie a tutti, arrivederci.

Massimo Viotti

Coordinatore della Tavola Rotonda

Sono presenti 84 rappresentanti di Casse Edili territoriali e ci sono 243 partecipanti. La CNCE in questa occasione intende chiedere qual è il punto di coerenza che c'è tra le scelte che contrattualmente avete fatto. In un contratto vengono indicate delle determinate scelte di percorso sugli enti bilaterali, confermandone il carattere principale in termini di efficienza e razionalizzazione, ma non è sufficiente.

Abbiamo bisogno anche di costruire regole comuni che indichino modalità sistemiche di governo di questo sistema, per riconfermare l'obiettivo principale di essere strumenti di gestione contrattuale e magari incrementare altre nuove funzioni, come quelle di certificare le imprese, di essere strumento che aiuta la trasparenza del mercato.

Cesare Regenzi

Intervento Tavola Rotonda

Mi unisco al coro di ringraziamento ad Alfano che è stato capace di immedesimarsi con passione nel ruolo di cogestore di questa Commissione.

Il cambio della guardia alla CNCE corrisponde ad una modifica degli assetti dell'associazione nazionale dei costruttori di cui Astegiano ricordava l'impegno con il quale la nuova presidenza si presenta.

La giornata di oggi è un'occasione per fare il punto su quello che la Commissione ha fatto. Siamo davanti ad un sistema strutturato, puntuale, concreto, capace di dare risposte in maniera flessibile alle miriade di problematiche che sorgono nella gestione di un contratto complesso come quello dell'edilizia. Si è giunti a questo anche grazie al concetto di bilateralità che è utile perché è uno strumento idoneo per affrontare i problemi del settore da parte di chi conosce il settore.

La vicenda del 4,95 ha mostrato a tutti quanto sia complesso e articolato il meccanismo con il quale siamo chiamati tutti i giorni a fare i conti.

Qui ci sono le parti sociali ma anche i direttori delle Casse Edili. Oggi abbiamo chiuso per quanto ci compete, anche se non è stato ancora formalizzato, il discorso della modulistica unica, la messa in rete e la banca dati dell'APE.

Alcuni progetti sono in itinere, altri solo abbozzati ma oggi verranno presentati.

È stata citata la previdenza integrativa alla quale noi diamo un ruolo importante per molti aspetti, non solo per quello più banale di garantire i lavoratori del settore quando andranno in pensione, ma anche quello di essere punto di attrazione di ricostruzione di un settore quale quello dell'edilizia che tende a sfrangiarsi. Da qui la nostra scelta della mutualizzazione degli oneri delle imprese e dei lavoratori.

Alle Casse Edili viene assegnato un ruolo importante, non solo quello di essere tramite del rapporto tra il Fondo e i lavoratori ma anche strumento, server amministrativo, del Fondo.

Prima di chiudere vorrei affrontare il problema di cosa si può fare utilizzando i sistemi bilaterali che abbiamo, in particolare le Casse, le scuole edili ma anche i comitati paritetici antinfortunistici per affrontare i problemi del lavoro sommerso e il conseguente alto tasso di infortuni. Credo che un utilizzo dei nostri strumenti bilaterali per affrontare i problemi della trasparenza del mercato del lavoro sia fondamentale. Abbiamo costruito una serie di regole e controlli che però non danno i risultati sperati: bisognerebbe trovare insieme il modo con il quale si qualificano le imprese e anche il mercato del lavoro che, come ha detto Astegiano, non è la prima scelta dei nostri giovani. Ciò però accade anche perché forse noi non siamo in grado di presentare questo settore per come invece potenzialmente è: un settore

Cesare Regenzi

Intervento Tavola Rotonda

in cui non c'è la ripetitività che c'è in altri settori, in cui c'è la partecipazione diretta, il senso di costruire qualcosa di positivo. Per fare questo bisognerà qualificare le imprese, gli imprenditori, i lavoratori e controllare il mercato del lavoro.

Dobbiamo coogestire il mercato del lavoro. Dobbiamo lavorare insieme per raggiungere questo obiettivo. Io penso che sapere chi sono i lavoratori edili, stabilire che per entrare nei cantieri bisogna passare per le scuole edili, l'esistenza di un controllo bilaterale del mercato del lavoro che ci permetta di poter allargare ulteriormente le fasce di rigidità che ancora ci sono, sia utilissimo.

Posso dire che non ci sono tabù da parte nostra, ma deve esserci la capacità da parte del settore di trovare le modalità affinché il settore sia reso trasparente.

Gli strumenti bilaterali sono una grande occasione, la Scuola e la Cassa devono lavorare per fare in modo che nei cantieri ci siano imprese qualificate e gente riconosciuta.

Con la stessa prudenza con i quali i nostri padri hanno creato la bilateralità nel settore, che non è stata realizzata su tutto il territorio nazionale contemporaneamente, allo stesso modo noi dobbiamo procedere, facendo tesoro di questa esperienza aggiunta alla tecnologia che abbiamo ed ad una volontà di gestire in modo trasparente questo settore. Se la legge n.55 l'avessimo studiata insieme, probabilmente l'avremmo fatta su misura per il settore raggiungendo l'obiettivo.

Franco Martini

Intervento Tavola Rotonda

Sono solo da qualche mese segretario della Fillea, quindi ho tutti gli svantaggi delle matricole che in casi come questi debbono ben guardarsi dall'occuparsi di questioni complesse che vanno acquisite nel tempo, ma ho anche i vantaggi di chi fino a poco tempo fa osservava dall'esterno questo mondo.

Credo che non sia inutile ribadire alcuni concetti che possono sembrare ovvi ma fanno sempre bene alla salute. Bisogna riaffermare la consapevolezza di questo patrimonio di cui dispone il settore, questa esperienza del bilateralismo che è un tratto che identifica il settore e le relazioni industriali interne al settore.

Altro dato importante è che noi disponiamo di uno strumento che è patrimonio di questa categoria e che è stato inventato per essere specchio delle necessità del settore.

Questo strumento deve recepire le richieste che emergono dal settore, come le questioni sulla contrattazione collettiva e quelle legate alle prestazioni assistenziali della stessa categoria. È ovvio che non dobbiamo avere una visione autoreferenziale del sistema delle Casse Edili ma una concezione dinamica del patrimonio di cui disponiamo.

Alfano nel suo saluto ha ricostruito l'attività della Commissione ripercorrendone le tappe importanti e fotografando un'evoluzione dei bisogni del settore che si sono sviluppati nel tempo. Oggi, ad esempio, la fase nuova che vive il settore si manifesta in una domanda eloquente di qualità a fronte di una ripresa del settore.

Ho interpretato questa domanda di qualità come la volontà, la consapevolezza, che la capacità competitiva del settore è qualcosa che va oltre la strategia di una riduzione dei costi che pure è una necessità importante. E l'equazione dalla quale sono partito è vera: se questo strumento è lo specchio dei bisogni allora il sistema delle Casse Edili deve essere strumento di produzione della qualità.

Come renderlo possibile?

Esiste il problema dello stesso sistema delle Casse (non mi addentro nelle questioni tecniche) ma il bilancio sulle cose fatte appartiene alla consapevolezza che l'intero sistema necessita di un processo di razionalizzazione e qualificazione. La scelta di elevarsi a sistema è la conseguenza della dimensione di scala delle problematiche che abbiamo di fronte.

L'investimento sul capitale umano è una componente importante del valore aggiunto come la certificazione di qualità delle imprese per le quali dovrebbe esistere un sostegno finanziario quando scelgono la strada dell'innovazione e della legalità.

Concludo rivolgendomi ai soci fondatori: ho intravisto un rischio potenziale cioè lo scarto che potrebbe determinarsi tra le potenzialità di un sistema come questo e l'in-

Franco Martini

Intervento Tavola Rotonda

dice di produttività delle parti sociali. Se temi come quelli della previdenza complementare o il processo di unificazione degli enti bilaterali all'interno del settore non ottengono risposte in tempi ragionevoli, rischiamo di vanificare tutte le potenzialità. La cultura delle regole non ha a che fare con la produzione di vincoli e ostacoli alla qualificazione delle imprese. Esiste le possibilità di rendere appetibile questa esperienza.

Giuseppe Moretti

Intervento Tavola Rotonda

Nella possibilità di un dibattito con le organizzazioni sindacali e con l'Ance vorrei mettere in evidenza un pensiero sulle prospettive future del settore da andare a perseguire.

Gli interventi di chi mi ha preceduto si sono mossi sulla stessa lunghezza d'onda mettendo in evidenza ciò che si intende costruire nel prossimo futuro.

Mi pongo prima di tutto la questione della bilateralità: c'è una novità nel contratto collettivo di lavoro e cioè il fatto che il nostro sistema di lavoro attuale segue le vicende degli accordi interconfederali che vengono realizzati. In passato si considerava questo come un dato implicito, oggi abbiamo certificato che formalmente anche noi seguiamo questa strada.

Sono un convinto assertore della bilateralità. Per il nostro settore è una caratteristica fondamentale ma deve essere migliorata tenendola al passo con i tempi.

La previdenza complementare implica questa attenzione da parte delle Casse Edili che dovranno svolgere una funzione mai svolta da altri fondi pensione. Un supporto al service è una funzione importante (spero che l'Ance voglia stringere presto con noi l'accordo sullo statuto, non mi risulta che esistano ostacoli di natura politica e quelli tecnici credo siano già stati risolti).

A proposito dell'assistenza sanitaria integrativa, nell'intervento dell'ing. Barbato è stato messo in evidenza che su questo tema può esserci un doppio livello di responsabilità: uno nazionale e uno territoriale. Credo che da un lato l'orientamento del Ministero delle finanze su questa materia e un prevedibile assetto dello stato sociale possa dare vita a delle idee importanti su questo terreno e aggiungo che, per quanto mi riguarda, vedrei positivamente non solo un ragionamento sull'assistenza sanitaria integrativa, ma nel prossimo futuro un ragionamento sull'assistenza alla persona. Mi sembra un tema all'ordine del giorno.

Terza questione, quella della congruità.

Non so se ho capito bene, spero di sì. Ho colto dei ragionamenti significativi da parte dell'ing. Astegiano su questo terreno, non so se posso definirle aperture, forse mi sbilancio, ma ragionamenti degni di attenzione sicuramente sì. Ci sono esperienze importanti che sono state maturate in alcuni territori utilizzando, ahimè, le possibilità che erano date dalla ricostruzione post-terremoto, mi riferisco in particolar modo all'Umbria ed alle Marche.

Io credo che dovremmo muoverci in quest'ottica, quella dell'incrocio dei dati, ovvero, tra le Casse Edili, l'Inps e l'Inail; è naturalmente un terreno nuovo su cui andare a cimentarsi, però oggi abbiamo dei riferimenti territoriali importanti dove questa espe-

Giuseppe Moretti

Intervento Tavola Rotonda

rienza è stata maturata e ha portato dei risultati molto positivi di emersione del lavoro irregolare in quella zona.

Noi abbiamo asseccato nel corso di questi anni, e continueremo a farlo credo, una politica di abbassamento del costo del lavoro nel settore. È vero che è una politica che si è realizzata sul piano generale, però si è realizzata in particolare anche nel settore edile, tanto che se noi andiamo a prendere a riferimento le tabelle di qualche anno or sono nel costo del lavoro e quelle attuali vediamo che c'è stato un abbassamento, che questa politica concertata tra le parti sociali ha prodotto dei risultati. Non bisogna avere più timidezza adesso nel fare il salto di qualità su questo terreno e quindi andare con coraggio, visto che siamo detentori di un sistema bilaterale che funziona, che ha i suoi difetti ma che funziona.

Su questo versante stiamo costruendo la banca dati dell'APE; andare ad intrecciare le nostre informazioni distinguendo le diverse causali di versamento tra l'ente, l'altro e l'altro ancora. Credo che questa sia una politica che possa diventare effettivamente praticabile.

Quarto punto. Credo che le Casse Edili saranno interessate anche al discorso del lavoro interinale; ci sono dei ritardi nell'applicazione del contratto collettivo, dal 31 dicembre scade la fase di sperimentazione del lavoro interinale. Se il Ministero del lavoro riconoscerà che abbiamo operato nella maniera migliore come parti sociali, io credo che un pezzo di lavoro aggiuntivo lo avremo anche per il sistema delle Casse Edili, nel senso che per questi lavoratori, visto che si parla di modularistica, occorrerà, per queste aziende, fare un riferimento di carattere particolare.

Quinto punto. Punto politico, e voglio lanciare qui questo messaggio perché ci siete tutti, Direttori, Presidenti e Vicepresidenti delle Casse Edili. È il punto della questione unitaria con gli artigiani: bisogna che le Casse Edili si aprano e che due secondi dopo si richiudano. Occorre che si aprano, superando anche titubanze di tradizione, storiche, locali che possono esistere, ma che comunque si aprano, perché se domani mattina dobbiamo andare a gestire un fondo di previdenza complementare unitario fatto da lavoratori dipendenti di imprese ANCE, di imprese artigiane, dalle organizzazioni sindacali bisognerà trovare uno strumento che effettivamente consenta una gestione che soddisfi tutti quanti.

È però necessario che due secondi dopo si chiudano in modo tale da evitare gli incidenti che anche ultimamente si sono registrati, magari per riconoscimento di titolarità ad enti che non hanno alcun diritto ad essere riconosciuti, perché quelli che lo hanno sono quelli che sono sottoscritti, realizzati dall'ANCE, dall'associazione artigiani e

Giuseppe Moretti

Intervento Tavola Rotonda

dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative che stipulano la contrattazione nazionale e la contrattazione integrativa.

Ultimi due punti, che tocco molto rapidamente. Mi pare che ci siano delle novità per quanto riguarda il mercato del lavoro: io sono d'accordo con l'intervento di Cesare Regenzi sulle prospettive che dovremmo darci su questo terreno. Diciamo che c'è un mercato unico su base europea, ci sono dei lavoratori che vengono in Italia al seguito anche di imprese straniere; bisogna che in un regime di convenzioni di versamenti tra i diversi enti bilaterali che non esistono come voi sapete soltanto in Italia, ma esistono anche nella stragrande maggioranza dei paesi europei si operi affinché si riesca a mantenere l'anzianità presso le nostre Casse Edili per quanto riguarda i nostri lavoratori, del nostro paese, e per quanto riguarda le imprese del nostro paese.

Da questo punto di vista forse dovremmo riprendere in mano una bozza di lavoro che era stata prodotta qualche tempo addietro, per vedere di concretizzare questo ragionamento attraverso accordi specifici.

La direttiva sul distacco temporaneo dei lavoratori è legge dal mese di marzo o di aprile di quest'anno, quindi questo è un altro argomento sul quale torneremo. Infine vi è il tema che riguarda la questione degli extracomunitari, trattata non più come tema di carattere giornalistico, per l'importanza che ha e per l'interesse che può avere per l'opinione pubblica, ma anche come Categoria perché io ritengo che i lavoratori extracomunitari ormai siano presenti in numero consistente in diverse province, persino al sud laddove non risultano, ma sono convinto che in realtà ci stanno, solo che lavorano semplicemente in maniera irregolare.

Occorre che con il nostro sistema bilaterale, in questo caso sia per quanto attiene alla parte formativa, quindi il Formedil - ma qui stiamo parlando di Casse Edili quindi rimango sulle Casse Edili - occorre che cominciamo a pensare e a porci la domanda su che cosa fare anche per questi lavoratori.

Concludo. Il mio, nei confronti dell'architetto Alfano, vi assicuro che è il ringraziamento meno retorico che si possa fare: nelle relazioni industriali l'affetto, come dire, è una cosa che non esiste, né si può manifestare, allora parlo semplicemente di stima. L'architetto Alfano ho imparato a stimarlo ed apprezzarlo nel corso di questo periodo che abbiamo trascorso insieme ai Presidenti e ai Vicepresidenti della commissione nazionale delle Casse Edili.

Forse ho un'ottica deformata perché a noi tutti piace che il lavoro che si cerca di fare venga riconosciuto in questa maniera, ma in questo caso non credo di sbagliare poiché ritengo che l'architetto Alfano abbia effettivamente operato molto e bene, e che la

Giuseppe Moretti

Intervento Tavola Rotonda

strada per andare verso quel sistema a cui faceva riferimento Martini nel suo intervento, delle Casse edili, degli enti bilaterali, io credo che sia stata imboccata con decisione, esattamente con la sua gestione e che, da questo punto di vista, ci consegna una verità importante, che abbiamo il dovere di salvaguardare e di portare avanti. Grazie architetto Alfano, veramente di cuore, per il lavoro fatto.

Massimo Viotti

Coordinatore della Tavola Rotonda

Credo che ci sia abbastanza materiale per fare un secondo giro con i partecipanti a questa tavola rotonda.. Se volete potete approfittare per fare qualche domanda.

Mi sembra di comprendere che, almeno nella discussione, c'è stata una grande coerenza con ciò che si è definito contrattualmente.

Mi sembra anche di segnalare la presenza di uno scarto tra le potenzialità che il sistema può esprimere nel settore, in termini di capacità, di essere anche strumento di aiuto alla trasparenza, alla lotta al lavoro in nero, irregolare, alla competizione tra sistemi di impresa.

Come è possibile colmare questo scarto per permettere a questo sistema e alla Commissione, di poter essere strumenti attuativi di volontà esercitabili dalle parti?

Giampiero Astegiano

Intervento Tavola Rotonda

Mi pare che quest'incontro tra i Segretari dei Sindacali nazionali e l'Ance, da me rappresentata, vada un po' fuori dalla ritualità usuale dei rapporti sindacali. In genere ci si lamenta che si parla lasciandosi dei messaggi in codice ma oggi mi pare che si sia parlato in modo fin troppo chiaro.

Credo che si sia detto chiaramente ciò che adesso riassumeva per rapidità Viotti; cioè credo emerga la consapevolezza che il sistema degli enti bilaterali, visto nel suo insieme, può essere una straordinaria opportunità di utilizzo del sistema stesso per il raggiungimento di quegli obiettivi sui quali, mi pare, tutti abbiamo concordato.

Sono obiettivi indispensabili per le categorie. Il sistema degli enti bilaterali può essere una risorsa eccezionale.

Noi abbiamo la necessità di porre mano alla rivisitazione di determinate leggi che riteniamo profondamente sbagliate e inutili, oltre che dannose, per porre così rimedio a quelli che noi riteniamo ostacoli insopportabili per la libera organizzazione del nostro lavoro.

Libertà non vuol dire, evidentemente, arbitrio; credo che il passaggio che abbiamo a portata di mano sia quello della sperimentazione attraverso elementi contrattuali e gli strumenti non possono che essere – se noi scegliamo questa strada – quelli degli enti paritetici.

Come chiediamo a voi di non avere tabù su determinate questioni (tipo subappalto o altre analoghe, o la premialità rispetto alle capacità di lavoro, la decontribuzione sui super-minimi, cioè tutte cose che voi conoscete bene), anche noi non dobbiamo assolutamente averne. Certo è che dobbiamo anche vincere il timore – e qui parlo proprio con la chiarezza che è insolita rispetto ai rapporti sindacali – nel dire che, nonostante le lamentele e le crisi, in qualche modo “ci siamo arrangiati”. Perché è questa la grande capacità del nostro paese.

L'ignoto fa ancora più paura di una situazione di disagio che, in ogni caso, si riesce a dominare e questa è una cosa sulla quale dovremmo entrambi assisterci perché è una questione di cultura dei nostri associati, è una questione di cultura dei vostri aderenti e, ancora più importante, è una questione di cultura della società. Quando parlo di cultura della società, bisogna anche capire che coloro che scoprono che con il lavoro irregolare pagano la metà, rispetto all'attività di un'impresa, devono cambiare mentalità, perché anche noi siamo un po' stufi di essere additati come “palazzinari”, “tangentisti”, “sfruttatori” del lavoro nero e, in generale, come categoria.

Giampiero Astegiano

Intervento Tavola Rotonda

Si tratta di un problema complesso che va affrontato, perché ciò che speriamo di raggiungere alla fine di questo percorso è che la legge sia uguale veramente per tutti e che le leggi di mercato non siano distorte da coloro che sono più spregiudicati di coloro che imbrogliano meno. Quindi credo di aver dato una risposta chiara su questo argomento. Naturalmente, nei metodi attuativi verranno fuori tutti i timori, tutte le necessità delle due parti che, comunque, hanno obiettivi comuni ma necessità contingenti anche diverse. È, insomma, in questo passaggio, che si vedrà la nostra capacità di colloquiare. Mi pare che questo sia il problema principale. Per quanto riguarda le domande, due risposte velocissime.

Quando si parla di un accesso ordinato alla categoria sono assolutamente d'accordo sul fatto che questo sia preceduto da un'adeguata formazione. Dobbiamo riconquistare questa attività, non dobbiamo soprattutto raccogliere solo coloro che accedono a noi perché non hanno altre possibilità, oppure perché arrivano come irregolari e non hanno altra scelta se fare le colf o le prostitute, nel caso delle donne o devono scegliere tra lo spaccio di droga e il lavoro irregolare nell'edilizia, nel caso degli uomini. Questi sono problemi che superano quelli di settore: sono problemi nazionali. Non posso certo essere contrario a ciò che dice Regenzi su questo argomento. Ho detto che c'è grande richiesta di qualità nel nostro settore, ma è chiaro che la qualità che sta alla base di tutto è quella della professionalità di chi lavora e a tutti i livelli, dall'operaio al manager. Noi siamo convinti che il fattore umano sia alla base di tutto.

Cesare Regenzi

Intervento Tavola Rotonda

Oggi sicuramente è un momento importante per parlare in libertà senza troppa necessità di rispondere immediatamente a chi rappresentiamo. Credo che noi abbiamo da consolidare, unificare e radicare il nostro sistema bilaterale. Quando dico consolidare potrei dire che in alcune zone del paese è sufficientemente radicato ed esteso e in altre zone ha bisogno di esserlo, nel senso che c'è il problema del lavoro privato. Nelle opere pubbliche, in qualche modo, una certa regolarità la si ottiene ma, nel privato, in alcune aree del paese siamo lontani da questo problema. Radicare significa estendere vincoli, obblighi, necessità di coinvolgere imprese e lavoratori che lavorano anche nel privato, anche nelle Casse Edili. Consolidare e radicare significa anche rendere più razionali una serie di norme.

Coi numeri ho sempre una grande difficoltà, però c'è una recente legge che impone, nel momento in cui si concorre alla gara di appalto, di quantificare il costo per la sicurezza e il costo per il lavoro.

Mi pare una cosa intelligente e probabilmente sarebbe più interessante se, accanto alla quantificazione, al momento dell'appalto ci fosse anche una possibilità di verifica a posteriori, dando la facoltà all'impresa che ha assunto l'appalto di certificare le modalità con cui ha utilizzato la forza lavoro. Non necessariamente in prima persona, potrebbero essere anche subappalti, anche a catena, ma l'importante è che tutto, in qualche modo, venga stabilito. Per le imprese corrette dovrebbe esserci un aiuto affinché non ci siano concorrenze sleali.

I problemi dei vincoli delle leggi esistono; per quanto riguarda la 1369, l'abbiamo smantellati in larghissima parte e rimane la responsabilità in solido dell'impresa madre nei confronti dei lavoratori dipendenti dalle imprese subappaltate, che è un caposaldo che abbiamo fra l'altro costruito insieme, radicato anche nell'art.15 del contratto: lo vogliamo mettere in discussione? Non è questa la sede, ma io, parlando sinceramente, non ho tabù. Di mestiere faccio il rappresentante dei lavoratori e dico che bisogna trovare delle forme per fare in modo di aggiustare ciò che non funziona. Capisco che il problema è di difficile soluzione e che, probabilmente, non servono ulteriori vincoli o controlli che, come abbiamo visto, sono difficilissimi da applicare. Prima di smantellare quel poco che c'è e che in qualche modo tutela, vogliamo provare a costruire insieme un sistema di accesso e di regolazione del mercato del lavoro che riteniamo possa risolvere i problemi delle imprese dei lavoratori e poi lo sperimentiamo?

Se imbocchiamo questa strada, anche se non oggi, dimostriamo comunque la disponibilità ad affrontare qualsiasi problema. Vediamo insieme se riusciamo a costruire un

Cesare Regenzi

Intervento Tavola Rotonda

sistema nel quale gli extra comunitari, nei cantieri, vengano formati e riconosciuti, poi dedichiamoci ai vincoli. E, francamente, su questo chiudo: non vorrei ritrovarmi a fare sei mesi di discussione sul lavoro interinale, sul distacco temporaneo, sul lavoro a tempo determinato, litigare e discutere per poi scoprire, dopo un anno, che tutte queste cose sono servite quasi a niente. Perché, probabilmente, servirebbero se ci fosse un mercato del lavoro meno aperto alle scorribande, allora sì che la flessibilità codificata potrebbe essere utilizzata.

Giampiero Astegiano

Intervento Tavola Rotonda

Non ho mai detto che si debbano cancellare le leggi e le norme senza aver prima trovato un sistema che dia garanzie assolute, perché il richiamo al mercato regolare e all'uguaglianza di tutti di fronte alle leggi è proprio in questo senso: noi vogliamo studiare insieme che ci consenta di regolamentare in modo soddisfacente il settore, togliendo quelle che, secondo noi, sono delle inutili strettoie.

Non voglio certo cancellare la 1369, né la 55 senza aver trovato prima dei sistemi che cautelino tutti, soprattutto i lavoratori e le imprese serie.

Temo che la discussione possa essere un po' viziata da una rappresentazione non molto realistica della realtà del settore. Francamente, per quello che ancora forse poco conosco, se dovessi andare all'estero e parlare del settore delle costruzioni italiane o del sistema delle imprese, come di un settore prigioniero di un sistema di leggi e di norme, quando tutti sanno, perché è dimostrato da tutte le inchieste, che forse c'è un problema di segno opposto, avrei qualche difficoltà.

Allora cerchiamo di capire di cosa bisogna parlare. Per cominciare non vorrei che incorressimo un'altra volta in quella che è una malattia nazionale: il provincialismo. Vorrei ricordare che un consistente numero delle norme, delle cosiddette leggi che vivono anche in questo settore – a partire da quella sulla sicurezza – spesso sono in parte la derivazione di indirizzi comunitari.

Spesso parliamo di mercato globale d'Europa, della capacità che questo paese deve avere per essere al passo con gli altri, per poi scoprire che, quando dobbiamo metterci al pari degli altri paesi, siamo sempre in ritardo. Questo è un paese che in parte racconta la storia di un ritardato processo di armonizzazione con quelle che sono, appunto, le norme sul lavoro.

Dobbiamo così saper cominciare a parlare di una mentalità che non è più solo quella di casa nostra, soprattutto se nelle imprese troviamo i lavoratori che sono fuori dai confini provinciali, regionali e anche nazionali.

La sensazione è quella che laddove vi sia una difficoltà ad avere qualche regola come punto di riferimento, ci si trovi spesso in un vero far west: questo vale per le imprese, per il lavoro, per le stazioni appaltanti... E voglio anche aggiungere che se questo salto di qualità va aiutato, come discriminare tra chi sceglie concretamente il terreno dell'innovazione qualitativa e chi invece non fa questa scelta? Possiamo quindi premiare, selezionare e sostenere se esistono alcuni parametri di riferimento; poiché, altrimenti, su quale base avviene la selezione? Un sistema di regole è anche indispensabile per fare in modo che, attraverso

Giampiero Astegiano

Intervento Tavola Rotonda

un'azione comune, ci si assuma tutti la responsabilità di selezionare nelle scelte finali.

Faccio un esempio concreto. Spesso le imprese di questo settore operano sulla base di programmi, di opere e di progetti che vedono nelle stazioni appaltanti pubbliche un riferimento non secondario. Spesso, attraverso la concertazione locale (quella che si definisce l'esercizio della programmazione negoziata), siamo seduti intorno allo stesso tavolo e lì discutiamo quanti, quali e dove vanno tante risorse pubbliche. Alla fine, tutto questo si traduce in progetti che vanno finanziati e in imprese che debbono realizzare quei progetti: dobbiamo avere un rapporto indistinto tra quei tavoli e i sistemi delle imprese? Oppure possiamo selezionarle tra chi vuole spendersi per questo salto di qualità e chi pensa che le cose possono andare avanti come sempre? È vero che il bilateralismo vive anche del rapporto negoziale tra le parti, anzi, il rapporto negoziale alimenta positivamente il bilateralismo, ma dire: "Lasciateci liberamente organizzare il lavoro nell'impresa" è una cosa che non si amalgama molto bene con la cultura della concertazione e del bilateralismo. Io ho ovviamente capito qual è il senso della affermazione e per questo dico che ci vorrebbe il supplemento della tavola rotonda....

Non possiamo finire così altrimenti daremo anche un'impressione sbagliata. Vorrei intanto dire che non ho corretto il tiro perché non avevo mai sparato, ovvero non ho mai detto di abolire le regole senza studiarne delle altre.

Per quanto riguarda il resto si tratta di una questione di impostazione preconcetta politica sulla quale ci troviamo su posizioni veramente differenti, dopo aver concordato su tutto. Credo, e ripeto, che le aziende debbano e vogliano organizzare il proprio ciclo produttivo in un sistema liberale. Ciò non vuol dire eliminare le leggi perché il liberalismo non è arbitrio: è una cosa totalmente diversa.

Tutti abbiamo fatto molta strada e su questo credevo fossimo arrivati quasi a concordare, pur partendo da posizioni politiche completamente differenti. Non ho mai detto di abolire le regole senza averne studiato assieme delle altre, dopo di che, ognuno a casa sua e nell'ambito delle regole stabilite, organizza liberamente il proprio ciclo produttivo e vince chi lo sa organizzare meglio, mantenendo le norme.

Lei ha ragione quando parla di un "sistema destrutturato", un sistema che di regole ne ha poche, o meglio, di regole ne ha, è che queste non ci sono per chi

Giampiero Astegiano

Intervento Tavola Rotonda

non le rispetta. Quindi la prego di credere che non c'è mai stata in noi l'idea di inneggiare al libero arbitrio, sicuramente anche per formazione culturale, politica eccetera molti di noi hanno questa idea liberalistica dell'organizzazione del lavoro ma credo che non sia un male.

Massimo Viotti

Coordinatore della Tavola Rotonda

Ing. Astegiano, volevo infatti andare via con una sensazione diversa da questa tavola rotonda. e credo sia possibile, ma dipende da tutti noi. Perché qui vi sono i problemi e gli attori che debbono cercare le soluzioni e allora andiamo via tutti insieme convinti che occorre rendere il più possibile produttivi quei tavoli affinché dicano veramente le cose come stanno.

Giuseppe Moretti

Intervento Tavola Rotonda

Per motivi di lavoro mi è capitato di conoscere il prof. Mendolesi, docente di economia a Napoli, che è incaricato per conto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di presiedere alla commissione per il lavoro non regolare nel nostro paese. Visto che è uno dei punti importanti in questo secondo giro che stiamo facendo, vorrei soffermarmi molto brevemente riportando una tesi che lui sostiene, ovvero che quando si generalizza parlando di lavoro irregolare e nero, si commette sostanzialmente un errore poiché bisogna analizzare la realtà e i territori specifici.

Così quando si parla di lavoro irregolare nel settore edile, mi rendo conto che ci troviamo apparentemente di fronte ad un compito, tra virgolette, facile nel senso che le soluzioni da adottare possono essere diverse.

Nel precedente intervento dicevo che mi pare che tutte le organizzazioni sindacali abbiamo assecondato una politica che è stata proposta nel corso degli ultimi anni tendente ad abbassare il costo del lavoro nel settore.

A certificare quanto dico ci sono i numeri e io credo che si possa esprimere un bilancio affermando che questo risultato, anche se parzialmente, è stato raggiunto.

Sul lavoro irregolare, a mio avviso, si interviene abbassando il costo del lavoro e avvicinandolo quanto più possibile alla realtà, se poi la realtà è l'evasione totale quella non può essere di riferimento, beninteso che, di quella, è la polizia che se ne occupa.

Si può intervenire mettendo in campo ulteriori proposte: quali sono queste proposte?

Io ritengo, al pari dei miei colleghi, di non sapere se l'atteggiamento che sta usando l'ANCE è l'atteggiamento di chi sonda il terreno: però, in questo "sentire il polso" francamente ancora non riesco ad aver chiaro qual è il progetto in termini concreti che si ha in testa.

Può darsi che sia completamente rigettabile o addirittura irricevibile, oppure che venga posto in campo un progetto argomentato e motivato sul quale sarebbe possibile attirare l'attenzione anche da parte di organizzazioni sindacali.

Sento parlare, in questo senso, di revisione della legge 1369 che disciplina le responsabilità negli appalti su lavori, sento parlare di decontribuzione dei super minimi e degli straordinari e, francamente, sento i titoli. Io posso immaginare alcune cose dietro questi titoli ma, sinceramente, non riesco ad immaginare un progetto compiuto.

Giuseppe Moretti

Intervento Tavola Rotonda

Siamo ad una tavola rotonda. e quindi, se mi permettete, parlo in libertà. Cosa voglia dire tutto questo non mi è chiaro, poiché fino a quando non si discute di qualcosa di concreto, ovvero di una proposta con un corpo centrale e una conclusione, francamente risulta difficile anche sviluppare una riflessione. Noi un terreno concreto di confronto ve lo abbiamo proposto e non abbiamo sentito ancora la risposta.

Insomma sarà un'esperienza parziale, Ing. Astegiano, ma quella dell'Umbria e delle Marche (dove si sono incrociati i dati tra Casse Edili Inps e Inail e dove il numero dei lavoratori censiti oggi da tali Casse è superiore alle condizioni preesistenti al documento unico di regolarità contributiva) è stata significativa. Tra le varie sfumature, grazie ad uno strumento abbastanza semplice come questo, potremmo riuscire ad intercettare il lavoro irregolare.

Perché non mettere in campo le disponibilità delle parti sociali? Posto il fatto che vi trovate di fronte un interlocutore, le organizzazioni sindacali, che nel corso di questi anni hanno dimostrato un reale interesse rispetto ai problemi dell'impresa. Si può dire che una parte significativa della concertazione che abbiamo realizzato è stata esattamente indirizzata ad un abbattimento del costo del lavoro nel settore come cercavo di ricordare prima: ho anche detto che non ci sono pregiudiziali rispetto alla conferma di questa linea di tendenza e, se si può lavorare in questo modo, perché non cercare di farlo?

Mi pare che questo sia un pezzo che ancora manca ad un rinnovo contrattuale positivo che abbiamo realizzato e che ci impegna parecchio, ma è a questo anello mancante che io auspico di aggiungere un pezzo.

Noi abbiamo atteso disciplinatamente che l'ANCE svolgesse e concludesse tutta la fase congressuale. Adesso cerchiamo di mettere in campo delle disponibilità e vediamo, nel corso di questi tre o sei anni, quanti saranno riusciti a portare a casa i risultati. Allora noi siamo felici di aver offerto alle parti sociali una sede nella quale si sono messi in campo temi da concretizzare alla fine del lavoro.

Giampiero Astegiano

Intervento Tavola Rotonda

Non c'è tempo per intervenire ancora, ma non volevo essere scortese nei confronti di Moretti lasciando senza risposta una domanda. Non sono in grado, in questo momento, di dare una risposta compiuta perché, come ho detto all'inizio, c'è un dibattito interno, non proprio agevole, che sta procedendo. Tuttavia mi pare che l'entusiasmo con il quale parlo di certi argomenti sia abbastanza evidente, la condivisione generale è un procedimento che voi conoscete bene e credo che non siamo distanti da ciò che lei ha più volte evocato.

Sul fenomeno dell'Umbria e delle Marche ci sarebbe ancora da dire e non vorrei liquidare l'argomento con una battuta; uno strumento di quel genere pensiamo che possa essere utile ma bisogna poi vedere quali sono i meccanismi che portano ai risultati, comunque l'impegno da parte nostra c'è ed è serio. L'invito che ci ha fatto Martini è quello di dimostrare al tavolo operativo di essere veramente convinti e non di fare soltanto annunci e spero proprio di non essere smentito.

**“L’APPLICAZIONE DELLE NORME
DI SICUREZZA PREVISTE
DAL DECRETO LEGISLATIVO 318/99”**

Salvatore Sica*"L'adozione della normativa da parte delle Casse edili"*

Buonasera, in certo senso questo è il cammino che riprende con la CNCE (anche allora c'era l'ingegner Manganelli al convegno a Roma sulla 675) ma, probabilmente, è un cammino che non si è mai interrotto perché poche normative come la 675 del '96 hanno il carattere di essere normative in evoluzione costante.

Credo che ognuno di voi per la propria parte, o come impresa o come organizzazione sindacale, ha vissuto la stagione del decreto legislativo 626 e successive normative in tema di sicurezza del lavoro, ebbene io dico che questa disciplina, di cui ci stiamo occupando ormai dal '97 in avanti, dall'entrata in regime della materia, è ancor più complessa.

Dovete pensare che, mentre il decreto 626 in un certo senso è costituito da un corpus omogeneo e per molti versi stabile, anche se nulla di definitivo è detto in quella materia, in tema di privacy, da un paio d'anni a questa parte, conviviamo con l'instabilità costante. Non può essere altrimenti perché, se riflettete, siamo di fronte ad una materia a forte connotazione tecnologica.

Chi avrebbe mai pensato, per esempio, fino a due anni fa, che avremmo dovuto far i conti con una tematica come quella dell'identificazione del numero chiamante? Ecco, vorrei partire proprio da questo, non dall'identificazione del numero chiamante, ma dal fatto che, un due anni e mezzo di applicazione di questa normativa, sono successe un'infinità di cose.

Provo a riepilogare qual è lo stato dell'arte della situazione: nell'altro convegno sembrava che l'orizzonte dei vostri problemi ma, in fondo, anche dei nostri, come tecnici che ci occupiamo del settore, fosse quello dell'informativa e del consenso. Da allora in avanti, invece, un'ampia produzione, che io chiamerei proprio giurisprudenziale del garante, ha specificato una volta di più, e nemmeno una volta per tutte, che cosa debba intendersi per "informativa" e quali siano i suoi caratteri. Ad esempio, con le Casse Edili abbiamo messo un punto fermo consistente in quel modulo, che è poi circolato su base nazionale, di informativa sufficientemente analitica, ma non abbiamo risolto i problemi una volta per tutte.

È giusto fresco di stampa, per dirne una, consegnato a mano proprio oggi dall'ingegner Manganelli, il parere del garante su una tematica sollevata dalla Cassa Edile di Roma e dalla Cassa del Lazio in tema di connettibilità on line da parte del Comune di Roma. L'interrogativo parte dalla banca dati della Cassa Edile di Roma, al fine di istituire, di dare esecuzione ad una delibera di giunta del Comune di Roma circa un Osservatorio sui lavori pubblici; badate bene, non l'Osservatorio com'è noto legislativamente previsto, ma un Osservatorio su base convenzionale,

Salvatore Sica

"L'adozione della normativa da parte delle Casse edili"

sindacale e del Comune che ha come funzione recondita, e nemmeno tanto nascosta, quella di monitorare le imprese e la loro affidabilità dal punto di vista della regolarità contributiva.

Chi vi parla già si era permesso sette-otto mesi fa di anticipare che questo tipo di soluzione fosse improponibile, salvo che non vi sia un espresso consenso dell'impresa, consenso che certamente non è contenuto, né è desumibile da quel modulo di informativa (per l'impresa oltre che per i lavoratori) che due anni fa abbiamo provveduto a redigere e a far circolare. Oggi il garante si pone sulla stessa linea indicando che occorre una normativa di riferimento: un Osservatorio istituito su base convenzionale con una mera delibera di Giunta non è un Osservatorio che è istituito legislativamente.

Questo è solo un esempio, ma le semplificazioni potrebbero continuare. Che cosa è successo in questi due anni? È successo che ormai il meccanismo delle autorizzazioni per i dati sensibili è stabilizzato e, tuttavia, l'autorizzazione non risolve il fatto che non si debba richiederla volta per volta.

Quindi non si risolve del tutto il problema della gestione dei dati sensibili. Che cosa ancora è accaduto? È accaduto, per esempio, che il Tribunale di Milano ha emesso la prima sentenza in tema di danno morale da trattamento illecito dei dati. L'ho sempre sostenuto fin dai primi convegni cui ho avuto modo di partecipare: badate, questa è una legge che avrà una forte componente giurisprudenziale.

Quando una legge utilizza – e voi sapete che ci sono varie tecniche di legislazione – una tecnica di legislazione per clausole generali, cioè contenuti generali, astratti come nell'articolo 1 in cui "banca dati" è tutto e il contrario di tutto. Forse l'unica figura ben definita è quella del responsabile e nemmeno tanto.

Alla fine il criterio che si segue è un criterio abbastanza sostanzialista, cioè poco conta chi è nella forma ma conta chi è nella sostanza, chi ha il potere di incidere, di decidere sul trattamento dei dati.

Quando una legge segue questa tecnica legislativa siate pur certi che siamo di fronte ad una legge che sarà riempita o dalla giurisprudenza amministrativa dal garante oppure, come sta cominciando ad avvenire, dalla giurisprudenza delle Corti.

Non a caso il 13 sarà relatore ad un Convegno periodico di aggiornamento che il CSM ha integralmente dedicato alla materia della privacy; ci sarà un motivo per cui il CSM decide di organizzare un aggiornamento monografico sulla tematica della privacy!

Milano ha tirato fuori la prima sentenza sul danno morale da trattamento illecito

Salvatore Sica

"L'adozione della normativa da parte delle Casse edili"

dei dati, l'ha fatto in un settore in cui, come dire, il livello di previsione di scontro era, ovviamente, più alto, "informazione giornalistica e trattamento illecito di dati", e mi riferisco al caso del Corriere della Sera.

Per riservatezza non facciamo nomi, anche se la sentenza è edita e, tra l'altro, anche commentata, però, per intenderci, Milano ha dato un segnale molto preciso su questa prima sentenza. Ha dimostrato di indicare che la vera linea risarcitoria non sarà tanto quella patrimoniale; tuttavia, in alcuni casi, la divulgazione illecita dei dati giustifica o legittima un risarcimento di questo tipo; pensate ad un'impresa la cui divulgazione di un dato determini, per esempio, un'immagine all'esterno di inaffidabilità complessiva.

Le stesse informazioni che a noi appaiono neutre inserite però in un contesto in cui questo dato circola, possono avere una potenzialità persino esplosiva. Il Tribunale di Milano ha citato il comma 9 della legge "danno morale da trattamento", ovvero il cosiddetto danno da sofferenza psicologica patita, o "prezzo del dolore" come si chiama tecnicamente, che è un danno a cui la giurisprudenza anetterà molto rilievo.

Ed è così perché quando siamo in presenza di settori in cui il danno patrimoniale è sfuggente, di difficile quantificazione, la giurisprudenza si concentra sul danno che è rimesso alla sua valutazione equitativa; tra l'altro la pubblicazione dell'indirizzo del domicilio di un magistrato viene risarcito con 10.000.000, accompagnato da un ben più consistente risarcimento per diffamazione.

Quindi cosa è accaduto in questi due anni? È accaduto che questa legge cammina incessantemente, è accaduto che successivamente alla 675, come ben sapete tutti, è intervenuto il decreto legislativo 171 del '98 che ha attuato un'altra direttiva europea trasferendo tutta la tematica della riservatezza alle telecomunicazioni.

"Problema minore", direte voi, ma relativamente. Quando parliamo di riservatezza della telecomunicazioni intendiamo anche la circolazione in rete dei dati e intendiamo anche – problema magari minore nelle Casse Edili specie quelle più piccole con pochi dipendenti – il problema della riservatezza delle linee telefoniche interne e esterne.

Ci si chiede se sia legittima, e a quali condizioni, la registrazione delle telefonate in entrata ed in uscita, monitorando così a distanza i dipendenti attraverso il controllo delle telefonate in uscita da ciascuna postazione di lavoro. Faccio solo dei cenni perché non è questo l'oggetto oggi della nostra riflessione e, come se non bastasse, a giugno il Consiglio d'Europa ha approvato un'ulterio-

Salvatore Sica

"L'adozione della normativa da parte delle Casse edili"

re proposta di direttiva che si riferisce specificamente ad Internet, sempre in materia di riservatezza.

In realtà, il corpo originario è quello della 675 che si va ampliando, via via, in ramificazioni sempre più complesse. E poi abbiamo questi due grandi canali terminali che sono: quello delle responsabilità penali e quello delle responsabilità civili.

Tuttavia, ed è l'oggetto principale della nostra attenzione oggi, noi viviamo il passaggio più importante che si è verificato da due anni e mezzo a questa parte: l'adozione del D.P.R. 318 del 14 settembre 1999 con il quale è stato approvato il regolamento sulle misure minime di sicurezza nel trattamento dei dati personali.

Regolamento che dà così attuazione definitiva all'art. 15 della legge 675 del '96. La legge 675 del '96 si fonda su due pilastri fondamentali: sicurezza e riservatezza dei dati. I due concetti si somigliano ma non coincidono.

Si può avere una violazione della riservatezza dei dati per una divulgazione degli stessi, per una diffusione indebita, per una pubblicazione o così via. Ma si può avere anche una violazione di sicurezza del sistema attraverso l'intrusione da parte di terzi estranei al sistema oppure si può avere una violazione di sicurezza all'interno del sistema da parte di operatori interni allo stesso che poi rendano noti fuori i dati così acquisiti.

Per avere un'idea, un anno e mezzo fa, è scoppiato il famoso "caso Yahoo". Il portale fu assalito dagli hackers e l'accaduto ha rischiato di mettere fortemente in crisi tutta la cosiddetta nuova economia. Si poneva soprattutto una questione di security, non tanto di privacy, perché gli hackers, i cosiddetti pirati informatici, non erano riusciti ad accedere alle informazioni riservate, ma avevano dimostrato che la porta non era così inaccessibile, bensì era violabile.

C'era un problema di security. Ebbene, se fino a ieri, l'obbligo principale era quello della riservatezza, dal settembre scorso è dettagliato e analiticamente specificato anche quello della sicurezza. Attenzione, non che la 675 non parlasse già della sicurezza, vi ricordo l'articolo 15 della 675 che pone tra gli obblighi fondamentali del titolare, e quindi del responsabile del trattamento dei dati, il perseguimento della sicurezza, contenuto poi integrato attraverso il 318 del '99 che ha conferito sostanza ad un obbligo che prima era solo in linea di principio.

Vorrei subito però segnalarvi un altro aspetto di questo D.P.R., forse non dirò cose molto gradite e me ne scuso, però credo che quando c'è un problema nuovo, anche da un punto di vista legislativo e operativo così delicato, è meglio sapere il peggio

Salvatore Sica

"L'adozione della normativa da parte delle Casse edili"

subito per poi aspirare al meglio.

"Misure minime di sicurezza", credo che non vi sia sfuggito questo aspetto. L'art. 15 della 675, ovviamente do per scontato che voi abbiate dimestichezza con questa normativa perché sarebbe molto preoccupante se così non fosse dopo due anni e mezzo, dice che i dati personali, oggetto di trattamento, devono essere custoditi e controllati anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati, alle specifiche caratteristiche.

Il comma 4 dell'art. 15 rinviava proprio ad un emanando decreto con cui si indicavano le misure minime di sicurezza. Bene, questo decreto è stato emanato, ma l'obbligo di sicurezza resta un obbligo a contenuto generale. Per essere più espliciti questo regolamento, di cui poi in dettaglio tecnico vi parlerà dopo di me l'ingegner Biasotti e per la parte istituzionale, per la posizione del garante, autorevolmente lo illustrerà l'ingegner Manganelli, reca misure minime, ma non tutte le misure che esauriscono l'obbligo di sicurezza.

Più brutalmente, l'art. 18 della legge 675 del '96 prevede che il trattamento illecito dei dati obblighi colui che lo ha realizzato, o concorso a realizzarlo, a risarcire il danno ai sensi dell'art. 2050. L'art. 2050, com'è noto, prevede la responsabilità per esercizio di attività pericolose. La responsabilità per esercizio di attività pericolose di cui all'art. 2050, prevede una presunzione di responsabilità, si tratta di una di quelle responsabilità cosiddetta a onere della prova invertito: se io sono, per esempio, l'impresa Rossi iscritta alla Cassa Edile di dove volete voi, e scopro che i dati relativi alla mia regolarità contributiva sono circolati liberamente, causandomi problemi bancari o problemi con il sistema dei fornitori, questa impresa può decidere di agire in giudizio e l'onere della prova è invertito.

L'impresa, in questo caso il danneggiato, o almeno quello che si sostiene tale, deve esclusivamente provare il danno che ne è derivato, il nesso di causalità e così ha interrotto il proprio obbligo di prova. Graverà sul convenuto, in questo caso la Cassa Edile in questione, dimostrare che quanto è avvenuto si sia verificato nonostante l'adozione di tutte le misure idonee.

Il 2050 prevede, infatti, che si sia esonerati dalla responsabilità se si dimostra di aver adottato le misure idonee. "Le misure idonee" – dice la giurisprudenza – "se fossero tali, non avrebbero prodotto il danno". Il che vuol dire che, nell'interpretazione giurisprudenziale, l'esonero da responsabilità, quindi l'assoluzione da condanna del responsabile si risolve nella prova che si è verificato un avvenimento imprevedibile o inevitabile.

Salvatore Sica

"L'adozione della normativa da parte delle Casse edili"

In altre parole, con formula sintetica, un caso fortuito o una forza maggiore. Allora se questa è l'interpretazione giurisprudenziale nessuno di voi immagina che, iniziando la stagione del 318 e adottando le misure minime, avrà definitivamente risolto i propri problemi. Nessuno potrà, se convenuto in giudizio dall'impresa Rossi che lamenta la divulgazione illecita del dato circa la propria regolarità contributiva, dire: "Ma come! Io ho persino adottato le minime e adesso cosa vuoi da me?" Si tratta di standard minimali, cioè della soglia al di sotto della quale non è possibile scendere.

Aggiungo che queste misure minime, assolvono, dal punto di vista giuridico, ad un'unica funzione: aver adottato le misure minime previene la possibile imputazione del reato specifico di cui all'art. 36 per mancanza di adozione delle stesse. Al di là di questo, gran bel risultato già è quello dell'eliminazione della sanzione penale, in una stagione in cui fare impresa, fare enti, diventa oggettivamente sempre più un percorso ad ostacoli.

Fuori di questa ipotesi dal punto di vista civilistico certo è un buon inizio di prova, ma non esaurisce tutta la prova liberatoria, perché resta sempre pesante come un'ipoteca, come una spada di Damocle, l'interpretazione giurisprudenziale costante del 2050 che se le misure fossero state idonee il danno non si sarebbe prodotto.

Non so se è chiaro questo primo passaggio, il che tuttavia non significa ritenere che questo discorso sull'art. 318 sia inutile. L'adempimento alle misure minime di sicurezza è necessitato, innanzitutto, dalla prevenzione di incorrere in un reato penale. È utile poi dal punto di vista civilistico.

Si diceva, quando è entrata in vigore la 675: "Questa è l'occasione per fare pulizia in casa; voglio vedere in dispensa cosa ho, quali tipi di dati, quali archivi". Questa fase per voi credo sia esaurita poiché siete già a quella successiva, avendo ormai chiaro quello che avete in dispensa, bisogna studiare come proteggere il contenuto.

Al di là della metafora ciò significa che davanti ad un magistrato, per esempio ad un giudice civile, davanti al quale io sia chiamato a rispondere per risarcimento danni per divulgazione illecita dei dati, sia in condizione di dire che ho adottato tutte le misure previste, che il mio personale è formato, che ho distinto le tipologie di rischi.

L'art. 15 ha trovato concretizzazione nell'art. 318 sulle misure minime. Sia chiaro che a tutti che le misure minime, lo dice la parola stessa, sono appunto tali, indicano la soglia al di sotto della quale si incorre nel reato penale dell'omessa adozione delle

Salvatore Sica**"L'adozione della normativa da parte delle Casse edili"**

misure minime e dal punto di vista civilistico significa essere continuamente in grado di garantire la blindatura del sistema, nei limiti in cui ciò è possibile.

È anche vero che gli hackers, gli incursori del sistema, coloro che riescono a penetrare nei sistemi chiusi, sono molto abili.

Esiste una distinzione importante tra sicurezza e riservatezza; la riservatezza attiene all'accesso non autorizzato, alla penetrazione nel sistema, mentre la sicurezza può riguardare anche la perdita, la distruzione accidentale dei dati.

Quindi non è solo in discussione il fatto che terzi vengano a conoscenza di dati di cui la banca sia depositaria (non dimenticate che il consenso che avete espresso nel modulo di informativa non è definitivo, bensì revocabile) ma si tratta anche del pericolo che i dati vadano persi o si danneggino.

Pensate all'archiviazione ottica e alla conservazione su cd di tutti i dati di una Cassa Edile o di qualsiasi altro ente: in questa operazione sono insiti dei rischi. Le misure previste sono appunto minime, contengono gli standard ottimali, ma non esauriscono tutta la materia. Quando noi adottiamo leggi che sono di provenienza europea abbiamo un andamento quasi contrattuale, ci avete fatto caso?

La legislazione europea ci sta insegnando a fare delle leggi-contratto. Le misure minime sono il complesso delle misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche, procedurali di sicurezza. Per strumenti si intendono i mezzi elettronici o automatizzati con cui si effettua il trattamento.

Sono poi menzionate le vecchie figure professionali a voi già note: responsabile, titolare e incaricato, con tutte le problematiche connesse. In più si aggiunge una nuova figura: l'amministratore di sistema, soggetto cui è conferito il compito di sovrintendere alle risorse del sistema operativo di un elaboratore o di un sistema di base e di consentirne l'utilizzazione.

Vorrei sia chiaro che, tra le varie figure, non deve svilupparsi un effetto "scaricabile" in caso di danno.

Altro tema: cosa si deve intendere per "sistema"? Credo che "sistema" stia per data-base.

Bisogna poi occuparsi della distinzione di tipo di trattamento; ciascun trattamento reca con sé una percentuale maggiore o minore di rischio: strumenti elettronici, automatizzati, trattamento manuale. Molto più delicata è la distinzione tra trattamento dei dati per uso personale e trattamento per finalità professionali o lavorative: le Casse Edili sono interessate a questo aspetto.

In questo caso bisogna distinguere tra gli elaboratori stand alone, elaboratori a rete

Salvatore Sica

"L'adozione della normativa da parte delle Casse edili"

interna ed elaboratori a rete esterna.

Dal mio punto di vista è meglio adottare una linea prudente: se il sistema è tutto interno ma c'è un solo elaboratore connesso all'esterno, magari per il semplice accesso ad Internet, il mio orientamento è quello di applicare la disciplina prevista per il trattamento della rete Internet. Anche se c'è un solo terminale connesso ad una rete pubblica di telecomunicazioni prudentemente consiglieri di applicare la più rigorosa disciplina prevista per la rete accessibile dall'esterno.

Tutta questa materia va letta nella logica delle sanzioni. Ricordo che l'inadempimento del decreto 318 determina responsabilità penale e che l'adempimento non elimina la responsabilità civile. La materia non va sottovalutata e, d'altra parte, affrontarla seriamente è il modo più corretto per svolgere il proprio lavoro conforme ad un ente socialmente rilevante. Grazie.

Claudio Manganelli

"Le finalità della nuova legge"

Negli ultimi quattro anni, che vanno a scadere nel marzo del 2001, siamo stati molto impegnati in una serie di attività legate all'interpretazione della normativa, ai suggerimenti di snellimento e miglioramento per sanare il problema del trattamento dei dati sensibili.

Per chiarire i decreti dalla confusa interpretazione ci serviamo di diversi mezzi come il bollettino con il quale noi comunichiamo e che inviamo a tutti coloro che ne fanno richiesta. I comunicati che diffondiamo puntualmente hanno una loro rilevanza attraverso le agenzie e vengono ripresi dai giornali, in particolare dal Sole24Ore e da ItaliaOggi e, qualche volta, da Milanofinanza, e non ultimo, anche se fatto da poco, dalla fine del '99, dal nostro sito che risponde all'indirizzo www.garanteprivacy.it sul quale noi mettiamo tutta la nostra base informativa.

Prima della fine di quest'anno, sicuramente prima della fine della legislatura, dovrebbe riprendere corpo quella proroga della legge, cosiddetta legge delega che è la 676 che si accompagnava alla 675. Questa 676, che è scaduta ormai da tempo, sarà prorogata fino al 31 dicembre del 2001 e questo spazio di tempo dovrebbe servire al Governo per completare quelle aree di trattamento dei dati personali che non sono state previste, non sono state analizzate al momento della definizione della 675.

Poi sappiamo però che il Governo si è fatto carico di dare un ulteriore anno di tempo per poter, nel corso del 2002, mettere a punto un testo unificato che spero dovrebbe anche essere un testo semplificativo. Quando la 675 è stata redatta la tecnologia aveva raggiunto un certo livello, di certo non comparabile a quello di oggi.

La convergenza dei sistemi di comunicazione porta a non avere più solo il problema del trattamento dell'informazione intesa come stringa di informazioni alfanumeriche o di caratteri alfanumerici, perché ci saranno le immagini il suono e tutte quelle tecnologie che consentiranno di analizzare l'individuo attraverso un sistema molto, molto serrato di raccolta di tracce elettroniche.

Pensiamo che sulla rete convergeranno anche le offerte di multimedialità, di video on demand, di teleconferenza, di prodotti commerciali, di servizi sanitari e previdenziali.

È evidente che la legge com'è oggi è sicuramente di difficile applicazione perché fa riferimento ad un comparto nazionale mentre quando parliamo di mondo virtuale, di globalizzazione, chiaramente dobbiamo armonizzare quella che è la nostra legge nazionale che le leggi degli altri paesi. Per questo scopo stiamo lavorando in Europa attraverso la comunità europea e attraverso i gruppi di lavoro che abbiamo attivi.

Però ci sono sicuramente altri problemi legati alla spinta da parte dei fornitori della

Claudio Manganelli

"Le finalità della nuova legge"

tecnologia che sollecita i grandi gruppi industriali, ma sollecita anche i governi; una spinta che porta oggi a parlare di braccialetto elettronico, di impronta digitale, biometrica per riconoscere l'individuo, tutta una serie di cose che debbono essere in qualche modo analizzate e incasellate in uno schema d'ordine sul quale bisogna impegnarci seriamente. E quindi questo è il lavoro che ci attende.

Prima di questa digressione, stavo dicendo che abbiamo lavorato molto per cercare di interpretare, adesso dobbiamo cominciare a fare il nostro vero lavoro, cioè: "Il garante cosa deve fare?". Il garante non fa leggi ma vigila affinché le leggi siano attuate.

Quindi adesso abbiamo cominciato ad attivarci nel settore delle ispezioni, dei controlli sull'applicazione della legge, abbiamo realizzato un primo nucleo ispettivo e in uno scorcio di tempo, più o meno da maggio ad oggi, abbiamo fatto una cinquantina di ispezioni.

Il nucleo ispettivo è ancora contenuto ma nei prossimi mesi potenzieremo, lo raddoppieremo almeno; abbiamo in programma una cadenza di una cinquantina di ispezioni a trimestre, ce lo auguriamo, avendo già messo a punto una macchina che è quella della modalità ispettiva.

Ma cosa vuol dire "ispezione" e perché la facciamo? Noi riceviamo dai media o da un interessato, che sia una ditta o che sia un singolo, una segnalazione oppure c'è un ricorso a seguito di una mancata soddisfazione di esercizio dei diritti di cui all'art. 13 della legge, e a questo punto noi dobbiamo evidentemente interloquire con il titolare del trattamento e capire che cosa è successo.

A volte ci accontentiamo di un accertamento sulle modalità in cui è avvenuto l'incidente lamentato; spesso riscontriamo che quella che era la lamentazione, traeva origine da un'interpretazione non particolarmente puntuale dello schema della normativa.

È chiaro, però, che esistono informazioni che vanno tutelate maggiormente mentre spesso riscontriamo che c'è una certa disinvoltura nel trattare le informazioni. In caso di difetto la sanzione amministrativa è di un massimo di 2.000.000 di lire, ma il danno più grande è sicuramente quello all'immagine, perché una sanzione di questa natura entra poi in un bollettino, diventa un caso e finisce per favorire la concorrenza.

Non ultimo invece è il problema delle sanzioni penali, che è stato introdotto proprio con il concetto delle misure minime di sicurezza; cioè se veramente c'è una negligenza da parte di un'amministrazione privata o pubblica che tratta i dati, è evidente

Claudio Manganeli

"Le finalità della nuova legge"

che può partire una denuncia alla magistratura e questa applicherà le sanzioni penali.

Quando noi facciamo l'ispezione spesso e volentieri ci serviamo della pubblica sicurezza postale o della guardia di finanza. Un'ispezione è sempre un fastidio non indifferente. Per esempio, abbiamo scoperto una serie di inadempienze nel settore del trattamento dei dati personali proprio attraverso l'analisi delle fatture di compravendita dei file anagrafici grazie alla guardia di finanza che ci accompagnava.

Questo discorso non vuole essere una minaccia, voglio solamente richiamare la vostra attenzione sulla necessità che quel minimo, che ormai è la norma, venga applicato. Il decreto 325 la cui normalizzazione è stata sostenuta da grossi gruppi industriali a fine '99, ha avuto tempi di lavorazione molto lunghi tra i rimandi tra Camera, Senato e Commissioni Camerali.

Questo decreto è stato pubblicato sulla Gazzetta il 9 o il 10 novembre, entrando dunque in vigore il 10 dicembre. Eppure le nuove disposizioni sono state prese in considerazione dal 29 marzo 2000. Ciò si può spiegare con motivazioni di tipo tecnico-organizzativo.

Ho visto un documento che vi è stato mandato dal CNCE in cui sono espone ragioni effettive, non contestabili, però tempi così lunghi sono preoccupanti. Mi sembra del tutto inutile che con questo decreto del 3 novembre, con tutti i pregi e i difetti, si sia voluta sanare una carenza che è continuata ad esistere anche dopo il primo gennaio.

C'è molto da fare soprattutto nelle organizzazioni che sono abituate a lavorare con la carta. C'è molto da fare perché, spesso e volentieri, si rilevano metodologie di raccolta, conservazione, trattamento, diffusione dei dati che sono errate. Ho avuto modo di riscontrarlo io stesso presso una struttura ospedaliera, quindi in pieno regime di trattamento di dati sensibili.

Bisogna organizzarsi al proprio interno per dare delle disposizioni su come deve essere conservato il materiale, dove deve essere tenuto, quale protocollo di accesso ci deve essere, chi vi può accedere, come registrare gli accessi, ecc.

Tutto è più facile se lavoriamo con sistemi informatizzati. Anche lì bisogna stare attenti a come si disegna il sistema di gestione. Si è parlato prima del problema del Pc collegato con la rete esterna. Non debbo adottare le misure di sicurezza delle cosiddette reti aperte, solo e solamente se su quel computer io non possiedo alcun dato personale, ma non solo dei miei dipendenti, non solo dei lavoratori edili se sono alla Cassa Edile, ma nemmeno, se volete, dati contabili o di bilancio o di pro-

Claudio Manganelli

"Le finalità della nuova legge"

duzione della stessa Cassa, perché la stessa Cassa Edile è una persona giuridica e soggetta alla legge.

Se una persona all'interno della Cassa producesse un danno, di qualunque natura, perché c'è una fuga di notizie, ovviamente lì ci sarebbe una carenza da parte del titolare che non ha predisposto le misure minime di sicurezza. Quindi questo vuol dire realizzare un sistema di organizzazione delle informazioni, di regolamento operativo, di controllo delle attività che vengono svolte tramite la rete o tramite i documenti cartacei, che richiede una grossa attenzione.

Si è parlato di un amministratore di sistema, io credo che bisogna entrare nell'ordine delle idee che così come in un'azienda c'è un responsabile della sicurezza, ci deve anche essere un responsabile della privacy. L'esistenza del responsabile della privacy è contenuta nello stesso art. 13 della 675 in cui si dice che deve essere messa a disposizione degli interessati, dei quali trattiamo dati personali, la possibilità di accedere in un ufficio del titolare a fare una verifica sulla correttezza, sulla completezza che riguarda i propri dati.

Allora questo vuol dire che, perlomeno un ufficio o una persona di riferimento ci devono essere. Il responsabile per la privacy non è detto che sia necessariamente il responsabile della sicurezza, non è detto che sia necessariamente il responsabile del sistema informatico, però può esserlo, quindi sono scelte che vengono attuate in funzione dell'organizzazione, della sua complessità, delle soluzioni tecniche che ci sono. È possibile che il responsabile del centro elettronico sia anche responsabile del punto di vista della 675. Quindi è un modello flessibile, non è un modello rigido.

Detto questo torniamo a parlare del ruolo del garante; il garante non è mai voluto essere un organismo di natura fiscale. Può essere visto anche come un punto di consultazione. Noi abbiamo delle difficoltà, non le posso nascondere, che sono legate al fatto che siamo un organismo, un'autorità indipendente ma che poi rientra nell'ambito della pubblica amministrazione e quindi le modalità di dotazione delle risorse sono quelle della pubblica amministrazione.

Abbiamo un nucleo di 45 persone che sono state finalmente addestrate, alcune in ambito di natura giuridica o tecnologica, altre in amministrazione e nella struttura di staff. Noi oggi lavoriamo a ritmo serrato, siamo sommersi da una massa di carte, tentiamo di star dietro a queste pratiche analizzando tutti i casi che hanno una notevole rilevanza, ma questo non vuol dire che, se esiste una richiesta di chiarimento da parte vostra, degli interessati, siano essi cittadini o imprese, noi siamo disponibili. Non aggiungo altro e lascio la parola all'ing. Biasiotti.

Adalberto Biasiotti

"Indicazioni tecniche e operative"

Grazie. Datemi qualche secondo per presentarmi perché il prof. Sica lo conoscete già e l'Ing. Manganelli ha una sua veste istituzionale che lo legittima automaticamente.

Io sono un ingegnere elettronico e mi occupo da moltissimi anni di sicurezza, soprattutto anticrimine, ovvero cerco di difendere gli onesti dai delinquenti.

Mi sono occupato di privacy fin dall'83 perché a Londra, in quell'anno, venne per la prima volta approvata una legge sulla protezione dei dati. Questo è il motivo per cui quando questa legge, dietro la pressione della Commissione Europea, del Parlamento Europeo, è arrivata anche in Italia mi ci sono trovato "a bagnomaria" tanto che a casa ho un raccoglitore con almeno 7-8 versioni di questa legge che, successivamente, sono state elaborate dall'ufficio legislativo del Ministero di Grazia e Giustizia fino ad arrivare a quella più o meno felice che avete avuto in mano. Questo ruolo di umile assistenza l'ho continuato con quel decreto 318, che più volte hanno nominato i colleghi, sulle misure minime di sicurezza che, per la verità, è nato in modo molto diverso da come io e altri colleghi l'avevano preparato. Il testo definitivo che avevano preparato la commissione Fanelli e il Ministero era formato da 32 articoli; quello che avete voi in mano, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, è di 10 articoli.

Se volete sapere perché vi rispondo subito: perché un signore in commissione che non ha mai parlato per tre o quattro mesi, ovvero il tempo di elaborazione, all'ultimo momento alza il dito e chiede: "Ma sentite un po': alla pubblica amministrazione quanto costerà applicare questo decreto? A occhio, qualche "mila" miliardi ma la pubblica amministrazione è arretratissima e allora non se ne parla neanche". Così hanno preso questo bel "vestitino" di 32 articoli, che aveva una propria logica struttura, e hanno iniziato a strappargli una manica, un bottone, una tasca finché, alla fine, è venuto fuori un vestito strappato di dieci articoli. Di conseguenza, se qualcuno di voi l'ha studiato e l'ha trovato un po' claudicante io sono perfettamente d'accordo con lui. Del resto questo c'è ed è quello che ci godiamo.

A questo punto mi permetto di introdurre qual è il mio ruolo in poche parole e cerco di evitare che vengano chiamati in causa l'Ing. Manganelli o il prof. Sica per risolvere problemi. Vediamo di attenerci a certe disposizioni di legge minime o massime o giuste, idonee come dice la legge e vediamo di tirarcene fuori. Siccome in pochi minuti non mi è certo facile spiegare tutto l'universo di queste misure, ho anche scritto un libro (del quale avete i riferimenti all'ingresso), in modo che se volete approfondire qualche tema non lo possiate fare in soli dieci minuti.

Adalberto Biasotti

"Indicazioni tecniche e operative"

Col permesso del Presidente mi sposterei alla lavagna luminosa: così insieme, in poco tempo, facciamo l'elenco delle cose che avreste già dovuto fare, e mi auguro abbiate già fatto, e quelle che vi restano da fare. Questo elenco ve lo portate a casa perché lo lascerò alla Commissione e se, successivamente e con i vostri collaboratori, voleste riguardare ogni singolo punto potreste fare una verifica dello stato di attuazione della legge nel vostro contesto.

Alcune cose vi sembreranno ovvie, altre meno, ma l'obbiettivo è quello di farvi seguire il filo logico che poi potrete controllare con calma.

Ricordatevi che per poter trattare dati di un interessato dovete dirglielo: "Caro interessato, io voglio, devo, posso trattare i tuoi dati". Di questi interessati vi ricordo che ne avete a disposizione ben tre categorie: dipendenti, clienti e fornitori.

Voi dovete aver scritto tre lettere di informativa a questi interessati. A ognuna di queste lettere deve corrispondere il ritorno da parte del soggetto "Cara Cassa Edile io ti consento di fare questo, questo e questo" e quindi dovete averne altri sei speculari, ovvero tre sono partiti e tre sono tornati. Se non avessero risposto, teoricamente, non potreste trattare i dati, ma intanto cominciate a chiederglielo.

Se poi non rispondono allora il cerino un po' passa anche a loro. Chissà quante lettere di informativa e consenso avete buttato nel cestino, per esempio quelle che vi mandano tutte le banche in continuazione a casa. Sono sicuro che non tutti voi abbiate risposto. La prova sta nelle statistiche dell'ABI: dicono che su 100 lettere inviate a correntisti, di lettere di ritorno con il consenso ne saranno tornate solo 30 o 40.

Allora siamo già arrivati a 6. Ma non è finita. Voi avete tutta una serie di fornitori; le banche che vi mitragliano con le loro lettere alle quali voi risponderete o non risponderete, lo stesso vale sia per i clienti che per i fornitori, così siete arrivati a otto bei raccoglitori che ognuno di voi deve avere da qualche parte in Cassa, con le copie delle lettere inviate e le copie delle lettere di ritorno.

Fin qui è facile. Poi, la legge prevede che, siccome voi avete un sacco da fare e non avete tempo di badare a queste "stupidaggini" della privacy, possiate nominare un responsabile previsto dalla legge art. 8, una persona che per competenza e altro, deve essere capace di gestire nel quotidiano questa legge, ovvero il famoso responsabile della privacy al quale accennava l'Ing. Manganelli. Se avete deciso di nominarlo ci vorrà una delibera del Consiglio di amministrazione o qualche pezzo di carta che lo nomini. Ricordatevi che non siete obbligati a farlo, la legge dice se non lo nomini vuol dire che siete voi. Come con la 626: non nominate un

Adalberto Biasiotti

"Indicazioni tecniche e operative"

responsabile? Allora siete voi. Chiuso.

Il responsabile può anche essere interno, facciamo un caso banale: voi avete un vostro sistema informativo interno e c'è un capo CED che gestisce questo sistema. Altri invece si appoggiano agli esterni, come le società di consulenza informatica, che svolgono la stessa funzione ma sono, appunto, esterne. E la legge dice che li dovete nominare responsabili esterni.

Non c'è nessuna differenza fra i due, a tutti dovete dire che cosa debbono fare, e per farlo, secondo la legge occorre dare "analitiche istruzioni per iscritto", quindi un documento dettagliato che non si esaurisca in poche righe. Facciamo un esempio. Una banca, che ha affidato all'esterno il trattamento dei propri dati nel sistema informativo, ha preparato un documento di istruzioni di 52 pagine, ovvero quelle che sono, secondo me, analitiche istruzioni per iscritto. Bene, poi avete fatto la notificazione? Diamo per scontato che l'abbiate fatta tutti, ma credo che non tutti si ricordino, ogni tot mesi, di darle un'occhiata per vedere se è cambiato qualcosa.

Nella mia umile esperienza ormai ho moltissimi clienti in questo settore hai quali è spesso capitato di dimenticare di aggiornare la notificazione. Farlo è facile, costa solo 15.000 lire ed è necessario. Vi faccio un esempio banalissimo. Avevamo aperto un nuovo ufficio dove contenevano dati personali e siccome nella notificazione vanno scritti tutti i luoghi ove sono contenuti tali dati, bisognava segnalare ogni cambiamento perché, se arrivano gli ispettori del garante, devono trovare i nomi aggiornati. Non è niente di complicato, richiede un minimo di diligenza e di attenzione. Credo che nessuno di voi possa sostenere serenamente che, per un anno intero, non ha avuto nessun cambiamento nella sua notificazione.

Compilatela e, se vengono trattati i dati sensibili, dovete chiedere l'autorizzazione apposita. Il garante è stato molto generoso e ha buttato a mambassa autorizzazioni generali in cui praticamente rientrano tutti! Ve ne racconto una simpaticissima. Nei primi tempi di applicazione della legge saltò fuori che bisognava trattare i dati sensibili riferiti alla religione dei soci di un'azienda! L'azienda però non poteva trattarli perché ciò non rientra in nessuna autorizzazione generale. Ma il garante, in due giorni, varò un'autorizzazione ad hoc e sapete qual era l'azienda coinvolta? Era la società di assicurazione La Cattolica che ha per obbligo statutario che i soci siano cattolici, non gli assicurati, ma i soci sì.

Se vengono trasferiti dati in altri paesi sapete che esiste una normativa europea. Se si portano all'estero bisogna chiedere il permesso. Oggi un sacco di gente trasferi-

Adalberto Biasiotti

"Indicazioni tecniche e operative"

sce dati personali in India perché là ci sono esperti di software bravissimi che costano pochissimo e che, tramite satellite, scaricano i dati, aggiornano, elaborano e ritornano indietro. Ma il garante sa come i dati vengono trattati in Italia ma non ha garanzie su i procedimenti effettuati in India, quindi ha necessità di conoscerli prima di dare un'autorizzazione.

Vi ricordate lo scandalo dei dati in Albania?

Tutti li portarono lì ma poi si scatenò un putiferio per la mancanza di garanzie di protezione.

Quindi ricordatevi: non si fa sicurezza se non si fa formazione. Da troppo anni vedo grandi e grandissime aziende che spendono un sacco di soldi per comperare trappole finalizzate alla sicurezza ma poi non spiegano come vanno usate.

Un esempio? La banca. Il Metal Detector all'ingresso dell'agenzia bancaria è stato profumatamente pagato, ma quanti minuti sono stati dedicati alla spiegazione del suo funzionamento? Allora può capitare che la povera signora che entra fa azionare il dispositivo, non sa cosa fare e blocca l'ingresso.

È per questo che sono un accanito sostenitore della formazione e mi assumo la responsabilità di ciò che è stato scritto apposta nel 318, ovvero che è obbligatorio formare gli incaricati.

Formarli come? Intanto gli scrivete qualche pezzo di carta e fate con loro un'ora o due di chiacchierata. Nei documenti che vi sono stati consegnati trovate un manuale d'istruzione per gli incaricati, cioè gli uomini che nel quotidiano gestiscono i dati personali, per il quale ho ceduto diritti d'autore in accordo con la Commissione nazionale. Quindi potete tranquillamente fotocopiarlo e distribuirlo a tutti i vostri collaboratori. Forse quel manualetto potrebbe servire ad avere le idee un po' più chiare e poi, come dicevano giustamente Sica e Manganeli, si tratta anche di un atto di responsabilità visto che, se non si dice niente, non si può pretendere niente, ma se lo si dice e lo si scrive, forse si può pretendere un comportamento più diligente. Almeno per non confondere l'ingenuità con l'impreparazione. Se avete una società esterna che fa elaborazione, vuol dire che farete la stessa identica operazione. Nel manuale c'è scritto come comportarvi, per esempio, utilizzando una risposta banale, dite a tutti i vostri dipendenti: "Aspetti che le passo il responsabile". Lui ne saprà qualcosa ed eviterete queste ingenuità.

Ma poi arriviamo al 318: misure minime. Qui avete l'elenco di tutte le misure minime che dovrete applicare e che sono abbastanza semplici. Si fa obbligo di utilizzare a chi tratta dati personali sensibili, una parola chiave.

Adalberto Biasiotti*"Indicazioni tecniche e operative"*

Sulle misure sono perfettamente d'accordo su quello che diceva Sica. Quelle che ho elencato io sono quelle applicabili al caso più a rischio ma, date retta a me, cercate sempre di fare il caso peggiore perché è per voi la situazione migliore. Se domani, infatti, dovrete cambiare il sistema di elaborazione dei dati sensibili per un'area che prima non li trattava, dovrete cominciare tutto da capo, ma se avete già utilizzato questa soluzione, sarete in vantaggio. Poi, ve l'ha detto anche Sica, non dovette far solo le minime, dovette fare le giuste.

D'altra parte andare sempre in macchina con la spia della riserva sempre accesa vi pare una maniera regolare di camminare? È una maniera di emergenza, ma è molto più tranquillo lavorare sempre con il serbatoio pieno. Quindi è molto più tranquillo non andare sempre con le minime ma, se non proprio con le massime, almeno con le idonee o con quelle appropriate. Signori, io ho finito e vi ringrazio.

Legge

LEGGE 3 NOVEMBRE 2000 N. 325

Legge

LEGGE 3 NOVEMBRE 2000 N.325
Pubblicata sulla G. U. n.261 del 9 novembre 2000

Disposizioni inerenti all'adozione delle misure minime di sicurezza nel trattamento dei dati personali previste dall'articolo 15 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Art. 1.

1. In sede di prima applicazione della disciplina contenuta nell'articolo 15 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, le misure di sicurezza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318, possono essere adottate entro il 31 dicembre 2000 dai soggetti che documentino per iscritto le particolari esigenze tecniche e organizzative che rendono necessario avvalersi di un termine più ampio di quello previsto dall'articolo 41, comma 3, della medesima legge n. 675 del 1996.

2. Il documento di cui al comma 1 deve essere redatto entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge con atto avente data certa e deve contenere una esposizione sintetica delle informazioni necessarie, da cui risultino:

a) gli accorgimenti da adottare o già adottati e gli elementi che caratterizzano il programma di adeguamento, nonché le singole fasi in cui esso è eventualmente ripartito;

b) le linee-guida previste per dare piena attuazione alle misure minime di sicurezza, la cui inosservanza è sanzionata ai sensi dell'articolo 36 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, nonché alle più ampie misure di sicurezza previste dal comma 1 dell'articolo 15 della medesima legge n. 675 del 1996.

3. Il documento di cui ai commi 1 e 2 deve essere conservato presso di sé a cura del soggetto interessato.

Legge

4. La violazione di uno degli obblighi di cui ai commi 2 e 3 comporta l'inapplicabilità di quanto previsto al comma

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Decreto del Presidente della Repubblica

**DECRETO DEL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA N.318 DEL 1999**

Decreto del Presidente della Repubblica

Decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n.318
Regolamento recante norme per l'individuazione delle misure minime di
sicurezza per il trattamento dei dati personali, a norma dell'articolo 15,
comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675
Pubblicato sulla G. U. n.216 del 14 settembre 1999

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma 5 della Costituzione;

Visto l'articolo 15 della legge 31 dicembre 1995, n. 675, recante "Tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali";

Ritenuto che dai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge 31 dicembre 1996,
numero 675, occorre individuare, in via preventiva, le misure minime di sicurezza
per i dati personali oggetto di trattamento, al fine di assicurare il funzionamento
delle misure sanzionatorie penali previste dall'articolo 36 della medesima legge;

Visto l'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sentiti il parere della Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione ed
il Garante per la protezione dei dati personali;

Udito il parere del Consiglio di Stato, sezione consultiva per gli atti normativi,
espresso nella adunanza del 26 aprile 1999;

Ritenuto di dover comunque garantire la possibilità, in nel caso di più incaricati del
trattamento, di limitare l'accesso a determinati dati personali attraverso la
previsione di una specifica parola chiave per tali dati, senza operare, quindi,
alcuna equiparazione tra tale ipotesi e quella relativa alla previsione di un'unica
parola chiave e per l'accesso al sistema;

Viste le deliberazioni del consiglio dei ministri, adottate nelle riunioni del 16 luglio
e del 23 luglio 1999, sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia;

Decreto del Presidente della Repubblica

EMANA
il seguente regolamento

CAPO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 (Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni elencate nell'articolo 1 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, di seguito denominata legge. Ai medesimi fini si intendono per:

- a) "misure minime" il complesso delle misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza, previste nel presente regolamento, che configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi previsti dall'articolo 15, comma 1, della legge;
- b) "strumenti", i mezzi elettronici o comunque automatizzati con cui si effettua il trattamento;
- c) "amministratori di sistema" i soggetti cui è conferito il compito di sovrintendere alle risorse del sistema operativo di un elaboratore o di un sistema di basi dati e di consentirne la utilizzazione.

CAPO II TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI EFFETTUATO CON STRUMENTI ELETTRONICI O COMUNQUE AUTOMATIZZATI

SEZIONE I TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI EFFETTUATO MEDIANTE ELABORATORI NON ACCESSIBILI DA ALTRI ELABORATORI O TERMINALI.

Art. 2 (Individuazione degli incaricati)

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 8, se il trattamento dei dati personali è effettuato per fini diversi da quelli di cui all'articolo 3 della legge mediante elaboratori non accessibili da altri elaboratori o terminali, devono essere adottate, anteriormente all'inizio del trattamento, le seguenti misure:

Decreto del Presidente della Repubblica

- a) prevedere una parola chiave per l'accesso ai dati, fornirla agli incaricati del trattamento e, ove tecnicamente possibile in relazione alle caratteristiche dell'elaboratore, consentirne la autonoma sostituzione, previa comunicazione ai soggetti preposti ai sensi della lettera b);
- b) individuare per iscritto, quando vi è più di un incaricato del trattamento e sono in uso più parole chiave, i soggetti preposti alla loro custodia o che hanno alle informazioni che concernono le medesime.

SEZIONE II

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI EFFETTUATO MEDIANTE ELABORATORI ACCESSIBILI IN RETE

Art 3 (Classificazione)

1. Ai fini della presente sezione gli elaboratori accessibili in rete impiegati nel trattamento dei dati personali sono distinti in:
- a) elaboratori accessibili da altri elaboratori solo attraverso reti non disponibili al pubblico;
 - b) elaboratori accessibili mediante una rete di telecomunicazioni disponibili al pubblico.

Art 4 (Codici identificativi e protezione degli strumenti)

1. Nel caso di trattamenti effettuati con gli elaboratori di cui all'articolo 3, oltre a quanto previsto dall'articolo 2 devono esser adottate le seguenti misure:
- a) a ciascun utente o incaricato del trattamento deve essere attribuito un codice identificativo personale per l'utilizzazione dell'elaboratore; uno stesso codice, fatta eccezione per gli amministratori di sistema relativamente ai sistemi operativi che prevedono un unico livello di accesso per tale funzione, non può, neppure in tempi diversi, essere assegnato a persone diverse;
 - b) i codici identificativi personali devono essere assegnati e gestiti in modo che ne sia prevista la disattivazione in caso di perdita della qualità che ne consentiva l'accesso all'elaboratore o di mancato utilizzo dei medesimi per un periodo superiore ai sei mesi;
 - c) gli elaboratori devono essere protetti contro il rischio di intrusione ad opera di programmi di cui all'articolo 615 quinquies c.p., mediante idonei programmi, la cui efficacia ed aggiornamento sono verificati con cadenza almeno semestrale.

Decreto del Presidente della Repubblica

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e b), non si applicano ai trattamenti dei dati personali di cui è consentita la diffusione.

Art. 5 (Accesso ai dati particolari)

1. Per il trattamento dei dati di cui agli articoli 22 e 24 della legge effettuato ai sensi dell'articolo 3, l'accesso per effettuare le operazioni di trattamento è determinato sulla base di autorizzazioni assegnate, singolarmente o per gruppi di lavoro, agli incaricati del trattamento o della manutenzione. Se il trattamento è effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 1 lettera b), sono oggetto di autorizzazione anche gli strumenti che possono essere utilizzati per l'interconnessione mediante reti disponibili al pubblico.

2. L'autorizzazione, se riferita agli strumenti, deve individuare i singoli elaboratori attraverso i quali è possibile accedere per effettuare operazioni di trattamento.

3. Le autorizzazioni all'accesso sono rilasciate e revocate dal titolare e, se designato, dal responsabile. Periodicamente, e comunque almeno una volta l'anno, è verificata la sussistenza delle condizioni per la loro conservazione.

4. L'autorizzazione all'accesso deve essere limitata ai soli dati la cui conoscenza è necessaria e sufficiente per lo svolgimento delle operazioni di trattamento o di manutenzione.

5. La validità delle richieste di accesso ai dati personali è verificata prima di consentire l'accesso stesso.

6. Non è consentita la utilizzazione di un medesimo codice identificativo personale per accedere contemporaneamente alla stessa applicazione da diverse stazioni di lavoro.

7. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6, non si applicano agli elaboratori che trattano soltanto dati personali di cui è consentita la diffusione.

Art 6 (Documento programmatico sulla sicurezza)

1. Nel caso di trattamento dei dati di cui agli articoli 22 e 24 della legge effettuato con gli elaboratori indicati nell'articolo 3, comma 1, lettera b), deve essere predisposto e aggiornato con periodicità annuale, un documento programmatico sulla sicurezza dei

Decreto del Presidente della Repubblica

dati per definire, sulla base della analisi dei rischi, della distribuzione dei compiti e delle responsabilità nell'ambito delle strutture proposte al trattamento dei dati stessi:

- a) i criteri tecnici ed organizzativi per la protezione delle aree e dei locali interessati alle misure di sicurezza nonché le procedure per controllare l'accesso delle persone autorizzate ai locali medesimi;
- b) i criteri e le procedure per assicurare l'integrità dei dati;
- c) i criteri e le procedure per la sicurezza delle trasmissioni dei dati, ivi compresi quelli per le restrizioni di accesso per via telematica;
- d) la elaborazione di un piano di formazione per rendere edotti gli incaricati del trattamento dei rischi individuati e dei modi per prevenire danni.

2. L'efficacia delle misure di sicurezza adottate ai sensi del comma 1 deve essere oggetto di controlli periodici, da eseguirsi con cadenza almeno annuale.

Art 7 (Reimpiego dei supporti di memorizzazione)

1. Nel caso di trattamento dei dati di cui agli articoli 22 e 24 della legge effettuato con gli strumenti di cui all'articolo 3, i supporti già utilizzati per il trattamento possono essere riutilizzati qualora le informazioni precedentemente contenute non sono recuperabili, altrimenti devono essere distrutti.

**SEZIONE III
TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI EFFETTUATO PER FINI
ESCLUSIVAMENTE PERSONALI****Art 8 (Parola chiave)**

1. Ai sensi dell'articolo 3 della legge, il trattamento per fini esclusivamente personali dei dati di cui agli articoli 22 e 24 della legge, effettuato con elaboratori stabilmente accessibili da altri elaboratori, è soggetto solo all'obbligo di proteggere l'accesso ai dati o al sistema mediante l'utilizzo di una parola chiave, qualora i dati siano organizzati in banche di dati.

Decreto del Presidente della Repubblica

CAPO III

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI CON STRUMENTI DIVERSI DA QUELLI ELETTRONICI O COMUNQUE AUTOMATIZZATI

Art 9 (Trattamento di dati personali)

1. Nel caso di trattamento di dati personali per fini diversi da quelli dell'articolo 3 della legge, effettuato con strumenti diversi da quelli previsti dal capo II, sono osservate le seguenti modalità:

- a) nel designare gli incaricati del trattamento per iscritto e nell'impartire le istruzioni ai sensi degli articoli 8, commi 5 e 19 della legge, il titolare o, se designato, il responsabile devono prescrivere che gli incaricati abbiano accesso ai soli dati personali la cui conoscenza sia strettamente necessaria per adempiere ai compiti loro assegnati;
- b) gli atti e i documenti contenenti i dati devono essere conservati in archivi ad accesso selezionato e, se affidati agli incaricati del trattamento, devono essere da questi ultimi conservati e restituiti al termine delle operazioni affidate.

2. Nel caso di trattamento di dati di cui agli articoli 22 e 24 della legge, oltre a quanto previsto nel comma 1, devono essere osservate le seguenti modalità:

- a) se affidati agli incaricati del trattamento, gli atti e i documenti contenenti i dati sono conservati, fino alla restituzione, in contenitori muniti di serratura;
- b) l'accesso agli archivi deve essere controllato e devono essere identificati e registrati i soggetti che vi vengono ammessi dopo l'orario di chiusura degli archivi stessi.

Art 10 (conservazione della documentazione relativa al trattamento)

1. I supporti non informatici contenenti la riproduzione di informazioni relative al trattamento di dati personali di cui agli articoli 22 e 24 della legge, devono essere conservati e custoditi con le modalità di cui all'articolo 9.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 luglio 1999

Dichiarazione

**TRACCIA DI DICHIARAZIONE AFFERENTE ALLA FACOLTÀ
DI PROROGA SINO AL 31 DICEMBRE 2000
DEL TERMINE DEL 29 MARZO 2000
PER L'APPLICAZIONE DELLE MISURE MINIME
DI SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI,
EX DPR 318/99, COME PREVISTO DALLA LEGGE
325/2000**

Dichiarazione

La scrivente azienda, con riferimento alla notificazione ex legge 675/96, inviata in data _____, intende avvalersi della facoltà di cui all'art. 1, comma 1 della legge 325/2000. La azienda pertanto,

considerato che

- in data _____ ha inviato al Garante per la protezione dei dati personali la notificazione prevista dall'art. della legge 675/96

- tale notificazione è stata inserita nel registro generale dei trattamenti con il n. _____

oppure

non è ancora giunto riscontro con la indicazione del numero di inserimento nel registro generale dei trattamenti

dichiara che

è sua intenzione avvalersi della facoltà di cui all'art.1, comma 1 della legge 325/2000, che prevede che i soggetti che documentino per iscritto le particolari esigenze tecniche ed organizzative che rendono necessario avvalersi di un termine più ampio di quello previsto ai sensi dell'art 41, comma 3 della medesima legge.

A tal fine

Dichiara ed illustra quanto segue:

1 - Illustrazione delle particolari esigenze tecniche ed organizzative aziendali di attuazione dei dettati della legge 675/96, art 15 e del DPR 318/99, che rendono necessario avvalersi di un termine più ampio di quello previsto dall'art. 41, comma 3 della legge 675/96, ex legge 325/2000, comma 1

Dichiarazione

2 - Illustrazione degli accorgimenti da adottare o già adottati e gli elementi che caratterizzano il programma di adeguamento, nonché le singole fasi in cui esso è eventualmente ripartito, ex legge 325/2000, art. 1, comma 2, lettera a)

3 - Illustrazione delle linee-guida previste per dare piena attuazione alle misure minime di sicurezza, la cui inosservanza è sanzionata ai sensi dell'articolo 36 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, nonché alle più ampie misure di sicurezza previste dal comma 1 dell'articolo 15 della medesima legge n. 675 del 1996.

NOTA BENE INTERNA: il documento non deve essere inviato all'ufficio del garante per la protezione dei dati personali, ma deve essere conservato presso il titolare, a disposizione per eventuali ispezioni.

Inoltre il documento deve avere data certa (notaio?).

Si ricorda che la validità della proroga sino alla fine del corrente anno è condizionata al puntuale rispetto degli impegni assunti ed elencati nel documento di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1.

In caso di mancato rispetto di questi impegni, la inapplicabilità di quanto previsto al comma 1 è automatica

1 - Illustrazione delle particolari esigenze tecniche ed organizzative aziendali di attuazione dei dettati della legge 675/96, art 15 e del DPR 318/99, che rendono necessario avvalersi di un termine più ampio di quello previsto dall'art. 41, comma 3 della legge 675/96, ex legge 325/2000, comma 1

La particolare complessità e articolazione della struttura aziendale ha imposto un gravoso carico tecnico ed organizzativo nella fase di attuazione degli adempimenti previsti dalla legge 675/96 sul trattamento dei dati personali, con particolare riferimento alla attuazione delle misure di sicurezza previste dall'articolo 15 della stessa legge

e/o

La estensione territoriale dell'azienda ha comportato la attivazione di interventi di ampio respiro a livello di misure di sicurezza e di impegno al rispetto puntuale dei dettati della legge 675/96, ed in particolare dell'articolo 15

Dichiarazione

e/o

La natura ed articolazione della struttura aziendale ha imposto alcune modifiche organizzative e strutturali, con la individuazione di specifici soggetti e di una specifica entità organizzativa, incaricata di individuare, sviluppare ed adottare misure tecniche ed organizzative interne, atte a garantire il più puntuale adempimento alle prescrizioni della legge 675/96

e/o

La evoluzione della struttura aziendale, che ha comportato l'acquisizione, la fusione e o la d'incorporazione in altre strutture, ha comportato una impegnativa e costante revisione delle misure tecniche ed organizzative atte al rispetto puntuale dei dettati della legge 675/96, ed in particolare dell'articolo 15

e/o

Il fatto che la l'azienda faccia parte di un gruppo di imprese con differenti articolazioni ha comportato l'avvio di una impegnativa opera di armonizzazione delle strutture e degli adempimenti afferenti alla attuazione di misure tecniche ed organizzative atte al puntuale rispetto dei dettati della legge 675/96, ed in particolare l'articolo 15

e/o

La necessità di individuare soggetti aventi le peculiari caratteristiche richieste dall'articolo 8 della legge 675/96, di provvedere alla loro specifica formazione mediante la partecipazione a corsi specializzati di formazione

e/o

La necessità di mettere a punto un impegnativo piano di formazione e addestramento indirizzato all'universo degli incaricati aziendali del trattamento

e/o

Dichiarazione

L'elevato numero di responsabili del trattamento, ex articolo 8 della legge 675/96, anche esterni alla azienda, ha comportato l'avvio di un impegnativo piano di formazione e addestramento

e/o

Il desiderio del titolare di impostare un articolato ed incisivo programma di vigilanza sull'operato dei responsabili e degli incaricati del trattamento

e/o

L'ampio numero degli interessati cui la azienda si rivolge ha comportato l'avvio di un impegnativo programma di offerta di informativa e raccolta di consenso

e/o

La impostazione precedente degli archivi informatici e cartacei e dei sistemi di trattamento automatizzati e non automatizzati della azienda ha imposto una profonda revisione delle modalità di gestione degli stessi, onde renderli pienamente confacenti ai dettati della legge 675/96

e/o

La necessità di elaborare un articolato ed impegnativo piano di ampio respiro, tale da consentire di sensibilizzare la intera struttura aziendale ai principi ispiratori della legge 675/96, nonché la necessità di produrre ed applicare una articolata e complessa serie di procedure interne, nonché la necessità di individuare e reperire sul mercato una numerosa gamma di strumenti ed impianti, di natura fisica, elettronica e informatica, tali da consentire di dare la più puntuale applicazione non solo alle misure minime previste dalla DPR 318/99, ma anche alle più ampie misure di sicurezza previste dal comma 1 dell'articolo 15 della legge 675/96 rappresentano un coacervo di problematiche afferenti alla attuazione pratica della legge 675/96, tali da configurare appieno le condizioni particolari, richieste dall'art. 1

Dichiarazione

2 - Illustrazione degli accorgimenti da adottare o già adottati e gli elementi che caratterizzano il programma di adeguamento, nonché le singole fasi in cui esso è eventualmente ripartito, ex legge 325/2000, art 1, comma 2, lettera a)

Nonostante le problematiche sopra illustrate, il titolare dichiara che è stato già avviato ed è già in corso lo sviluppo di un programma di installazione ed attivazione di misure di sicurezza, che parte dalla analisi dei rischi e dalla individuazione delle appropriate contromisure, con la impostazione di un impegnativo programma di adeguamento alle prescrizioni del DPR 318/99.

In particolare viene descritto di seguito tale programma, con le relative fasi di attuazione, che è così articolato:

NOTA BENE INTERNA : se del caso, eliminare le misure minime non applicabili al sistema specifico di trattamento, secondo la classificazione del DPR 318/99.

In caso di dubbio, assumere un atteggiamento prudentiale, ipotizzando di utilizzare un sistema di trattamento più restrittivo.

3 - Illustrazione delle linee-guida previste per dare piena attuazione alle misure minime di sicurezza, la cui inosservanza è sanzionata ai sensi dell'articolo 36 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, nonché alle più ampie misure di sicurezza previste dal comma 1 dell'articolo 15 della medesima legge n. 675 del 1996.

Il titolare dichiara inoltre che le successive linee guida di intervento, tese alla adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, ex lege 675/96, art. 15, contro i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, sono stati così individuate:

Nota bene interna: elenco esemplificativo da selezionare in funzione di programmi specifici adottati.

- potenziamento delle difese fisiche dei locali di trattamento (porte blindate, serrature di sicurezza, inferriate, vetri stratificati);

Dichiarazione

- potenziamento dei sistemi antintrusione dei locali di trattamento (sensori di vario tipo, pattuglie di ronda, teleallarme);
- potenziamento delle difese dei locali di custodia delle copie di back up (vedi sopra);
- attivazione di elaboratori di back up caldo;
- miglioramento degli applicativi di controllo delle parole chiave, con criteri di obsolescenza programmata, memoria e verifica delle parole chiave obsolete, scelta guidata delle parole chiave, allungamento delle parole chiave, passaggio da parole chiave alfabetiche ad alfanumeriche;
- potenziamento del numero di distruggitori di documenti;
- crittografia a livello di PC stand alone e portatile;
- crittografia in rete;
- back up a scadenze regolari di tutti i dati trattati in sistemi automatizzati in linea e fuori linea, mediante WORM CDROM, cassette, HD asportabili, ZIP Iomega e simili, con adozione di appropriate procedure.

Che altro?

In fede

Il titolare del trattamento _____

Documento emesso in data certa il _____

Sistema di trattamento automatizzato dei dati personali sensibili

ELEMENTI CHE CARATTERIZZANO IL PROGRAMMA DI ADEGUAMENTO EX LEGGE 325/2000 E DESCRIZIONE DELLA MISURA DI SICUREZZA MINIMA SPECIFICA, EX DPR 318/99	STATO DI ATTUAZIONE ALLA DATA DELLA PRESENTE DICHIARAZIONE	FASI SUCCESSIVE DI ATTUAZIONE E RELATIVA PIANIFICAZIONE FUTURA
Individuazione per iscritto degli incaricati del trattamento di dati personali		Da completare entro il 31 dicembre 2000
Emissione di autorizzazione ai singoli incaricati, o categorie omogenee, ad effettuare operazioni trattamento di dati personali		Da completare entro il 31 dicembre 2000
Allestimento di un programma di formazione degli incaricati Attribuzione ad ogni incaricato di una parola chiave individuale		Da completare entro il 31 dicembre 2000
Attribuzione ad ogni incaricato di un codice identificativo personale		Da completare entro il 31 dicembre 2000
Attivazione di una procedura di disattivazione del codice identificativo personale, dopo sei mesi di mancato utilizzo o perdita della qualità di incaricato		Da completare entro il 31 dicembre 2000
Designazione dell'amministratore di sistema e consegna delle opportune istruzioni		Da completare entro il 31 dicembre 2000
Designazione del preposto alla gestione delle parole chiave e consegna delle opportune istruzioni		Da completare entro il 31 dicembre 2000
Installazione, con aggiornamento a scadenza almeno semestrale, di applicativi "anti virus"		Da completare entro il 31 dicembre 2000
Indicazione degli strumenti di trattamento automatizzato da utilizzare per l'interconnessione mediante reti disponibili al pubblico (ad esempio, l'indicazione dei PC che possono collegarsi ad Internet)		Da completare entro il 31 dicembre 2000
Verifica a scadenza almeno annuale della congruità delle autorizzazioni concesse agli incaricati del trattamento di dati personali		Da completare entro il 31 dicembre 2000
Elaborazione, con aggiornamento almeno annuale, del documento programmatico sulla sicurezza		Da completare entro il 31 dicembre 2000
Elaborazione di procedure e messa a disposizione di strumenti di cancellazione dei supporti di memorizzazione, prima del loro riutilizzo.		Da completare entro il 31 dicembre 2000

Sistema di trattamento automatizzato dei dati personali sensibili

ELEMENTI CHE CARATTERIZZANO IL PROGRAMMA DI ADEGUAMENTO EX LEGGE 325/2000 E DESCRIZIONE DELLA MISURA DI SICUREZZA MINIMA SPECIFICA, EX DPR 318/99	STATO DI ATTUAZIONE ALLA DATA DELLA PRESENTE DICHIARAZIONE	FASI SUCCESSIVE DI ATTUAZIONE E RELATIVA PIANIFICAZIONE FUTURA
Individuazione per iscritto degli incaricati, con l'emissione di autorizzazioni di accesso al trattamento dei dati personali, attenendosi al criterio del "need to know"		Da completare entro il 31 dicembre 2000
Allestimento di un programma di formazione degli incaricati Conservazione dei dati in archivi ad accesso selezionato, controllato e con registrazione degli accessi		Da completare entro il 31 dicembre 2000
Elaborazione di procedure per la restituzione di dati personali da parte degli incaricati, non appena terminato il trattamento		Da completare entro il 31 dicembre 2000
Elaborazione di procedure per la custodia dei dati personali da parte degli incaricati, durante il trattamento, in contenitori muniti di serratura		Da completare entro il 31 dicembre 2000
Elaborazione di procedure e messa a disposizione di strumenti di cancellazione dei supporti di memorizzazione, prima del loro riutilizzo.		Da completare entro il 31 dicembre 2000

Traccia di documento alternativo al punto 3

ARTICOLATO PER RISCHI E TIPOLOGIA DI DIFESE

RISCHIO DI DISTRUZIONE E PERDITA ANCHE ACCIDENTALE DEI DATI STESSI	STATO DI ATTUAZIONE E TEMPISTICA
DIFESE FISICHE	
armadi ignifughi per supporti magnetici	
casseforti ed armadi blindati	
copie di back up aggiornate	
copie di back up conservate in modo tale da non esser soggette agli stessi rischi cui potrebbero esser soggetti gli originali o le copie in linea	
modalità sicure di trasporto tra i vari insediamenti che ospitano copie di back up	
contenitori sicuri per le copie di back up	
siti sicuri per la custodia delle copie di back up	
siti sicuri per la custodia delle copie di esercizio	
controllo fisico dell'accesso ai siti sicuri di trattamento ed ai siti di custodia delle copie di back up	
protezione antintrusione dei siti sicuri di trattamento e dei siti di custodia delle copie di back up	
DIFESE LOGICHE	
protezione logica dei comandi critici e delle funzioni di write, modify, delete	
filtro sistematico antivirus	
Mirroring	
continuità dell'alimentazione, in funzione anticrash	
introduzione di procedure di sicurezza specifiche per PC portatili	
Approfondimento del programma di formazione permanente dei responsabili e degli incaricati	
Elaborazione ed utilizzo sistematico di un programma di vigilanza sulla applicazione della legge, in adempimento degli obblighi di cui all'art 8, comma 2 della legge 675/96	

Traccia di documento alternativo al punto 3

ARTICOLATO PER RISCHI E TIPOLOGIA DI DIFESE

RISCHIO DI ACCESSO NON AUTORIZZATO (si intende sia fisico che logico)	STATO DI ATTUAZIONE E TEMPISTICA
DIFESE FISICHE	
casseforti e armadi blindati	
distruggitori di documenti	
modalità sicure di trasporto tra i vari insediamenti che ospitano copie di back up	
contenitori sicuri per le copie di back up	
siti sicuri per la custodia delle copie di back up	
siti sicuri per la custodia delle copie di esercizio	
siti sicuri di elaborazione in genere	
controllo fisico dell'accesso ai siti sicuri di trattamento o custodia dei dati personali	
protezione antintrusione dei siti sicuri di trattamento o custodia dei dati personali	
distruzione controllata dei supporti obsoleti, magnetici o cartacei	
DIFESE LOGICHE	
applicativi di controllo dell'accesso logico	
tabelle aggiornate dei privilegi di accesso degli operatori addetti al trattamento dei dati personali	
contrassegno dei dati personali	
Firewall	
archiviazione crittografata	
trasmissione crittografata	
dispositivi di autentica del mittente e del destinatario	
utilizzo di hardware e software con certificazione di sicurezza	
introduzione di procedure di sicurezza specifiche per PC portatili	
Approfondimento del programma di formazione permanente dei responsabili e degli incaricati	
Elaborazione ed utilizzo sistematico di un programma di vigilanza sulla applicazione della legge, in adempimento degli obblighi di cui all'art 8, comma2 della legge 675/96	

Traccia di documento alternativo al punto 3

ARTICOLATO PER RISCHI E TIPOLOGIA DI DIFESE

RISCHIO DI TRATTAMENTO NON CON-SENTITO O NON CONFORME ALLE FINALITÀ DELLA RACCOLTA (comprende la distruzione o cancellazione al termine del periodo di utilizzo legittimo)	STATO DI ATTUAZIONE E TEMPISTICA
DIFESE FISICHE	
stretto controllo operativo	
siti sicuri di elaborazione in genere	
controllo fisico dell'accesso ai siti sicuri di trattamento o custodia dei dati personali	
protezione antintrusione dei siti sicuri di trattamento o custodia dei dati personali	
DIFESE LOGICHE	
archiviazione off line di programmi di trattamento dei dati personali	
tabelle aggiornate dei privilegi di accesso degli operatori addetti al trattamento dei dati personali	
logging dell'attività	
contrassegno temporale dei dati personali	
sigillatura elettronica dei supporti magnetici	
utilizzo di hardware e software con certificazione di sicurezza	
applicativi di controllo d'uso (usage and billing)	
introduzione di procedure di sicurezza specifiche per PC portatili	
Approfondimento del programma di formazione permanente dei responsabili e degli incaricati	
Elaborazione ed utilizzo sistematico di un programma di vigilanza sulla applicazione della legge, in adempimento degli obblighi di cui all'art 8, comma2 della legge 675/96	

Legge

LEGGE 31 DICEMBRE 1996 N.675

Legge N. 675 del 31 dicembre 1996

Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali

Testo aggiornato in base ai seguenti decreti legislativi:

- n. 51 del 26 febbraio 1999
- n. 389 del 6 novembre 1998
- n. 171 del 13 maggio 1998
- n. 135 dell'8 maggio 1998
- n. 255 del 28 luglio 1997
- n. 123 del 9 maggio 1997

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

(Finalità e definizioni)

1. La presente legge garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale; garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione.
2. Ai fini della presente legge si intende:
 - a) per "banca di dati", qualsiasi complesso di dati personali, ripartito in una o più unità dislocate in uno o più siti, organizzato secondo una pluralità di criteri determinati tali da facilitarne il trattamento.
 - b) per "trattamento", qualunque operazione o complesso di operazioni, svolti con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati;
 - c) per "dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale;
 - d) per "titolare", la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento di dati personali, ivi compreso il profilo della sicurezza;
 - e) per "responsabile", la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali;
 - f) per "interessato", la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o l'associazione cui si riferiscono i dati personali;

Legge N. 675 del 31 dicembre 1996

Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali

- g) per “comunicazione”, il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall’interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- h) per “diffusione”, il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- i) per “dato anonimo”, il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- l) per “blocco”, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione del trattamento;
- m) per “Garante”, l’autorità istituita ai sensi dell’articolo 30.

Art. 2.

(Ambito di applicazione)

1. La presente legge si applica al trattamento di dati personali da chiunque effettuato nel territorio dello Stato.

Art. 3.

(Trattamento di dati per fini esclusivamente personali)

1. Il trattamento di dati personali effettuato da persone fisiche per fini esclusivamente personali non è soggetto all’applicazione della presente legge, sempre che i dati non siano destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione.
2. Al trattamento di cui al comma 1 si applicano in ogni caso le disposizioni in tema di sicurezza dei dati di cui all’articolo 15, nonché le disposizioni di cui agli articoli 18 e 36.

Art. 4.

(Particolari trattamenti in ambito pubblico)

1. La presente legge non si applica al trattamento di dati personali effettuato:
 - a) dal Centro elaborazione dati di cui all’articolo 8 della legge 1 aprile 1981, n. 121, come modificato dall’articolo 43, comma 1, della presente legge, ovvero sui dati destinati a confluirci in base alla legge, nonché in virtù dell’accordo di adesione alla Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen, reso esecutivo con legge 30 settembre 1993, n. 388;
 - b) dagli organismi di cui agli articoli 3, 4 e 6 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, ovvero sui dati coperti da segreto di Stato ai sensi dell’articolo 12 della medesima legge;
 - c) nell’ambito del servizio del casellario giudiziale di cui al titolo IV del libro decimo del codi-

Legge N. 675 del 31 dicembre 1996

Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali

- ce di procedura penale e al regio decreto 18 giugno 1931, n. 778, e successive modificazioni, o, in base alla legge, nell'ambito del servizio dei carichi pendenti nella materia penale;
- d) in attuazione dell'articolo 371- bis, comma 3, del codice di procedura penale o, per ragioni di giustizia, nell'ambito di uffici giudiziari, del Consiglio superiore della magistratura e del Ministero di grazia e giustizia;
- e) da altri soggetti pubblici per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione dei reati, in base ad espresse disposizioni di legge che prevedano specificamente il trattamento.

2. Ai trattamenti di cui al comma 1 si applicano in ogni caso le disposizioni di cui agli articoli 9, 15, 17, 18, 31, 32, commi 6 e 7 e 36, nonché, fatta eccezione per i trattamenti di cui alla lettera b) del comma 1, le disposizioni di cui agli articoli 7 e 34.

Art. 5.

(Trattamento di dati svolto senza l'ausilio di mezzi elettronici)

1. Il trattamento di dati personali svolto senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati è soggetto alla medesima disciplina prevista per il trattamento effettuato con l'ausilio di tali mezzi.

Art. 6.

(Trattamento di dati detenuti all'estero)

1. Il trattamento nel territorio dello Stato di dati personali detenuti all'estero è soggetto alle disposizioni della presente legge.

2. Se il trattamento di cui al comma 1 consiste in un trasferimento di dati personali fuori dal territorio nazionale si applicano in ogni caso le disposizioni dell'articolo 28.

CAPO II**OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO****Art. 7.**

(Notificazione)

1. Il titolare che intenda procedere ad un trattamento di dati personali soggetto al campo di applicazione della presente legge è tenuto a darne notificazione al Garante.

Legge N. 675 del 31 dicembre 1996

Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali

2. La notificazione è effettuata preventivamente ed una sola volta, a mezzo di lettera raccomandata ovvero con altro mezzo idoneo a certificarne la ricezione, a prescindere dal numero delle operazioni da svolgere, nonché dalla durata del trattamento e può riguardare uno o più trattamenti con finalità correlate. Una nuova notificazione è richiesta solo se muta taluno degli elementi indicati nel comma 4 e deve precedere l'effettuazione della variazione.

3. La notificazione è sottoscritta dal notificante e dal responsabile del trattamento.

4. La notificazione contiene:

- a) il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o la sede del titolare;
- b) le finalità e modalità del trattamento;
- c) la natura dei dati, il luogo ove sono custoditi e le categorie di interessati cui i dati si riferiscono;
- d) l'ambito di comunicazione e di diffusione dei dati;
- e) i trasferimenti di dati previsti verso Paesi non appartenenti all'Unione europea o, qualora riguardino taluno dei dati di cui agli articoli 22 e 24, fuori del territorio nazionale;
- f) una descrizione generale che permetta di valutare l'adeguatezza delle misure tecniche ed organizzative adottate per la sicurezza dei dati;
- g) l'indicazione della banca di dati o delle banche di dati cui si riferisce il trattamento, nonché l'eventuale connessione con altri trattamenti o banche di dati, anche fuori del territorio nazionale;
- h) il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o la sede del responsabile; in mancanza di tale indicazione si considera responsabile il notificante;
- i) la qualità e la legittimazione del notificante.

5. I soggetti tenuti ad iscriversi o che devono essere annotati nel registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile, nonché coloro che devono fornire le informazioni di cui all'articolo 8, comma 8, lettera d), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, possono effettuare la notificazione per il tramite di queste ultime, secondo le modalità stabilite con il regolamento di cui all'articolo 33, comma 3.

I piccoli imprenditori e gli artigiani possono effettuare la notificazione anche per il tramite delle rispettive rappresentanze di categoria; gli iscritti agli albi professionali anche per il tramite dei rispettivi ordini professionali. Resta in ogni caso ferma la disposizione di cui al comma 3.

5-bis. La notificazione in forma semplificata può non contenere taluno degli elementi di cui al comma 4, lettere b), c), e) e g), individuati dal Garante ai sensi del regolamento di cui all'articolo 33, comma 3, quando il trattamento è effettuato:

Legge N. 675 del 31 dicembre 1996

Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali

- a) da soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, sulla base di espressa disposizione di legge ai sensi degli articoli 22, comma 3 e 24, ovvero del provvedimento di cui al medesimo articolo 24;
- b) nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalità, ovvero dai soggetti indicati nel comma 4-bis dell'articolo 25, nel rispetto del codice di deontologia di cui al medesimo articolo;
- c) temporaneamente senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, ai soli fini e con le modalità strettamente collegate all'organizzazione interna dell'attività esercitata dal titolare, relativamente a dati non registrati in una banca di dati e diversi da quelli di cui agli articoli 22 e 24.

5-ter. Fuori dei casi di cui all'articolo 4, il trattamento non è soggetto a notificazione quando:

- a) è necessario per l'assolvimento di un compito previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, relativamente a dati diversi da quelli indicati negli articoli 22 e 24;
- b) riguarda dati contenuti o provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, fermi restando i limiti e le modalità di cui all'articolo 20, comma 1, lettera b);
- c) è effettuato per esclusive finalità di gestione del protocollo, relativamente ai dati necessari per la classificazione della corrispondenza inviata per fini diversi da quelli di cui all'articolo 13, comma 1, lettera e), con particolare riferimento alle generalità e ai recapiti degli interessati, alla loro qualifica e all'organizzazione di appartenenza;
- d) riguarda rubriche telefoniche o analoghe non destinate alla diffusione, utilizzate unicamente per ragioni d'ufficio e di lavoro e comunque per fini diversi da quelli di cui all'articolo 13, comma 1, lettera e);
- e) è finalizzato unicamente all'adempimento di specifici obblighi contabili, retributivi, previdenziali, assistenziali e fiscali, ed è effettuato con riferimento alle sole categorie di dati, di interessati e di destinatari della comunicazione e diffusione strettamente collegate a tale adempimento, conservando i dati non oltre il periodo necessario all'adempimento medesimo;
- f) è effettuato, salvo quanto previsto dal comma 5-bis, lettera b), da liberi professionisti iscritti in albi o elenchi professionali, per le sole finalità strettamente collegate all'adempimento di specifiche prestazioni e fermo restando il segreto professionale;
- g) è effettuato dai piccoli imprenditori di cui all'articolo 2083 del codice civile per le sole finalità strettamente collegate allo svolgimento dell'attività professionale esercitata, e limitatamente alle categorie di dati, di interessati, di destinatari della comunicazione e diffusione e al periodo di conservazione dei dati necessari per il perseguimento delle finalità medesime;
- h) è finalizzato alla tenuta di albi o elenchi professionali in conformità alle leggi e ai regolamenti;

Legge N. 675 del 31 dicembre 1996

Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali

- i) è effettuato per esclusive finalità dell'ordinaria gestione di biblioteche, musei e mostre, in conformità alle leggi e ai regolamenti, ovvero per la organizzazione di iniziative culturali o sportive o per la formazione di cataloghi e bibliografie;
- l) è effettuato da associazioni, fondazioni, comitati anche a carattere politico, filosofico, religioso o sindacale, ovvero da loro organismi rappresentativi, istituiti per scopi non di lucro e per il perseguimento di finalità lecite, relativamente a dati inerenti agli associati e ai soggetti che in relazione a tali finalità hanno contatti regolari con l'associazione, la fondazione, il comitato o l'organismo, fermi restando gli obblighi di informativa degli interessati e di acquisizione del consenso, ove necessario;
- m) è effettuato dalle organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, nei limiti di cui alla lettera l) e nel rispetto delle autorizzazioni e delle prescrizioni di legge di cui agli articoli 22 e 23;
- n) è effettuato temporaneamente ed è finalizzato esclusivamente alla pubblicazione o diffusione occasionale di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero, nel rispetto del codice di deontologia di cui all'articolo 25;
- o) è effettuato, anche con mezzi elettronici o comunque automatizzati, per la redazione di periodici o pubblicazioni aventi finalità di informazione giuridica, relativamente a dati desunti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria o di altre autorità;
- p) è effettuato temporaneamente per esclusive finalità di raccolta di adesioni a proposte di legge d'iniziativa popolare, a richieste di referendum, a petizioni o ad appelli;
- q) è finalizzato unicamente all'amministrazione dei condomini di cui all'articolo 1117 e seguenti del codice civile, limitatamente alle categorie di dati, di interessati e di destinatari della comunicazione necessarie per l'amministrazione dei beni comuni, conservando i dati non oltre il periodo necessario per la tutela dei corrispondenti diritti.

5-quater. Il titolare si può avvalere della notificazione semplificata o dell'esonero di cui ai commi 5-bis e 5-ter, sempre che il trattamento riguardi unicamente le finalità, le categorie di dati, di interessati e di destinatari della comunicazione e diffusione, individuate, unitamente al periodo di conservazione dei dati, dai medesimi commi 5-bis e 5-ter, nonché:

- a) nei casi di cui ai commi 5-bis, lettera a) e 5-ter, lettere a) e m), dalle disposizioni di legge o di regolamento o dalla normativa comunitaria ivi indicate;
- b) nel caso di cui al comma 5-bis, lettera b), dal codice di deontologia ivi indicato;
- c) nei casi residui, dal Garante con le autorizzazioni rilasciate con le modalità previste dall'articolo 41, comma 7, ovvero, per i dati diversi da quelli di cui agli articoli 22 e 24, con provvedimenti analoghi.

Legge N. 675 del 31 dicembre 1996

Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali

5-quinquies. Il titolare che si avvale dell'esonero di cui al comma 5-ter deve fornire gli elementi di cui al comma 4 a chiunque ne faccia richiesta.

Art. 8.

(Responsabile)

1. Il responsabile, se designato, deve essere nominato tra soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.
2. Il responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e delle proprie istruzioni.
3. Ove necessario per esigenze organizzative, possono essere designati responsabili più soggetti, anche mediante suddivisione di compiti.
4. I compiti affidati al responsabile devono essere analiticamente specificati per iscritto.
5. Gli incaricati del trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi alle istruzioni del titolare o del responsabile.

CAPO III

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Sezione I

RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI

Art. 9.

(Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali)

1. I dati personali oggetto di trattamento devono essere:
 - a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
 - b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini non incompatibili con tali scopi;
 - c) esatti e, se necessario, aggiornati;

Legge N. 675 del 31 dicembre 1996

Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali

- d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
- e) conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.

Art. 10.

(Informazioni rese al momento della raccolta)

1. L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali devono essere previamente informati oralmente o per iscritto circa:
 - a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
 - b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
 - c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
 - d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
 - e) i diritti di cui all'articolo 13;
 - f) il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o la sede del titolare e, se designato, del responsabile.

2. L'informativa di cui al comma 1 può non comprendere gli elementi già noti alla persona che fornisce i dati o la cui conoscenza può ostacolare l'espletamento di funzioni pubbliche ispettive o di controllo, svolte per il perseguimento delle finalità di cui agli articoli 4, comma 1, lettera e), e 14, comma 1, lettera d).

3. Quando i dati personali non sono raccolti presso l'interessato, l'informativa di cui al comma 1 è data al medesimo interessato all'atto della registrazione dei dati o, qualora sia prevista la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione.

4. La disposizione di cui al comma 3 non si applica quando l'informativa all'interessato comporta un impiego di mezzi che il Garante dichiara manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato, ovvero si rivela, a giudizio del Garante, impossibile, ovvero nel caso in cui i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria. La medesima disposizione non si applica, altresì, quando i dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni di cui all'articolo 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e suc-

Legge N. 675 del 31 dicembre 1996

Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali

cessive modificazioni, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento.

Sezione II

DIRITTI DELL'INTERESSATO NEL TRATTAMENTO DEI DATI

Art. 11.

(Consenso)

1. Il trattamento di dati personali da parte di privati o di enti pubblici economici è ammesso solo con il consenso espresso dell'interessato.
2. Il consenso può riguardare l'intero trattamento ovvero una o più operazioni dello stesso.
3. Il consenso è validamente prestato solo se è espresso liberamente, in forma specifica e documentata per iscritto, e se sono state rese all'interessato le informazioni di cui all'articolo 10.

Art. 12.

(Casi di esclusione del consenso)

1. Il consenso non è richiesto quando il trattamento:
 - a) riguarda dati raccolti e detenuti in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
 - b) è necessario per l'esecuzione di obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l'interessato o per l'acquisizione di informative precontrattuali attivate su richiesta di quest'ultimo, ovvero per l'adempimento di un obbligo legale;
 - c) riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque;
 - d) è finalizzato unicamente a scopi di ricerca scientifica o di statistica e si tratta di dati anonimi;
 - e) è effettuato nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalità. In tale caso, si applica il codice di deontologia di cui all'articolo 25;
 - f) riguarda dati relativi allo svolgimento di attività economiche raccolti anche ai fini indicati nell'articolo 13, comma 1, lettera e), nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale;
 - g) è necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica dell'interessato o di un terzo, nel caso in cui l'interessato non può prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità d'intendere o di volere;

Legge N. 675 del 31 dicembre 1996

Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali

h) è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni di cui all'articolo 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento.

Art. 13.

(Diritti dell'interessato)

1. In relazione al trattamento di dati personali l'interessato ha diritto:
 - a) di conoscere, mediante accesso gratuito al registro di cui all'articolo 31, comma 1, lettera a), l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
 - b) di essere informato su quanto indicato all'articolo 7, comma 4, lettere a), b) e h);
 - c) di ottenere, a cura del titolare o del responsabile, senza ritardo:
 - 1) la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta può essere rinnovata, salva l'esistenza di giustificati motivi, con intervallo non minore di novanta giorni;
 - 2) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - 3) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse, l'integrazione dei dati;
 - 4) l'attestazione che le operazioni di cui ai numeri 2) e 3) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
 - d) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
 - e) di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di dati personali che lo riguardano, previsto a fini di informazione commerciale o di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale interattiva e di essere informato dal titolare, non oltre il momento in cui i dati sono comunicati o diffusi, della possibilità di esercitare gratuitamente tale diritto.

2. Per ciascuna richiesta di cui al comma 1, lettera c), numero 1), può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non supe-

Legge N. 675 del 31 dicembre 1996

Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali

riore ai costi effettivamente sopportati, secondo le modalità ed entro i limiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 33, comma 3.

3. I diritti di cui al comma 1 riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chiunque vi abbia interesse.

4. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche o ad associazioni.

5. Restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione di giornalista, limitatamente alla fonte della notizia.

Art. 14.

(Limiti all'esercizio dei diritti)

1. I diritti di cui all'articolo 13, comma 1, lettere c) e d), non possono essere esercitati nei confronti dei trattamenti di dati personali raccolti:

- a) in base alle disposizioni del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e successive modificazioni;
- b) in base alle disposizioni del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e successive modificazioni;
- c) da Commissioni parlamentari d'inchiesta istituite ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione;
- d) da un soggetto pubblico, diverso dagli enti pubblici economici, in base ad espressa disposizione di legge, per esclusive finalità inerenti la politica monetaria e valutaria, il sistema dei pagamenti, il controllo degli intermediari e dei mercati creditizi e finanziari nonché la tutela della loro stabilità;
- e) ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera h), limitatamente al periodo durante il quale potrebbe derivarne pregiudizio per lo svolgimento delle investigazioni o per l'esercizio del diritto di cui alla medesima lettera h).

2. Nei casi di cui al comma 1 il Garante, anche su segnalazione dell'interessato ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettera d), esegue i necessari accertamenti nei modi di cui all'articolo 32, commi 6 e 7, e indica le necessarie modificazioni ed integrazioni, verificandone l'attuazione.

Legge N. 675 del 31 dicembre 1996

Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali

Sezione III

SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI, LIMITI ALLA UTILIZZABILITÀ DEI DATI E RISARCIMENTO DEL DANNO

Art. 15.

(Sicurezza dei dati)

1. I dati personali oggetto di trattamento devono essere custoditi e controllati, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

2. Le misure minime di sicurezza da adottare in via preventiva sono individuate con regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, sentiti l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione e il Garante.

3. Le misure di sicurezza di cui al comma 2 sono adeguate, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente con cadenza almeno biennale, con successivi regolamenti emanati con le modalità di cui al medesimo comma 2, in relazione all'evoluzione tecnica del settore e all'esperienza maturata.

4. Le misure di sicurezza relative ai dati trattati dagli organismi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con l'osservanza delle norme che regolano la materia.

Art. 16.

(Cessazione del trattamento dei dati)

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, del trattamento dei dati, il titolare deve notificare preventivamente al Garante la loro destinazione.

2. I dati possono essere:

Legge N. 675 del 31 dicembre 1996

Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali

- a) distrutti;
- b) ceduti ad altro titolare, purché destinati ad un trattamento per finalità analoghe agli scopi per i quali i dati sono raccolti;
- c) conservati per fini esclusivamente personali e non destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione.

3. La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dalla lettera b) del comma 2 o di altre disposizioni di legge in materia di trattamento dei dati personali è nulla ed è punita ai sensi dell'articolo 39, comma 1.

Art. 17.

(Limiti all'utilizzabilità di dati personali)

1. Nessun atto o provvedimento giudiziario o amministrativo che implichi una valutazione del comportamento umano può essere fondato unicamente su un trattamento automatizzato di dati personali volto a definire il profilo o la personalità dell'interessato.

2. L'interessato può opporsi ad ogni altro tipo di decisione adottata sulla base del trattamento di cui al comma 1 del presente articolo, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera d), salvo che la decisione sia stata adottata in occasione della conclusione o dell'esecuzione di un contratto, in accoglimento di una proposta dell'interessato o sulla base di adeguate garanzie individuate dalla legge.

Art. 18.

(Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali)

1. Chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell'articolo 2050 del codice civile.

Sezione IV**COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI****Art. 19.**

(Incaricati del trattamento)

1. Non si considera comunicazione la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate per iscritto di compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile, e che operano sotto la loro diretta autorità.

Legge N. 675 del 31 dicembre 1996

Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali

Art. 20.

(Requisiti per la comunicazione e la diffusione dei dati)

1. La comunicazione e la diffusione dei dati personali da parte di privati e di enti pubblici economici sono ammesse:

- a) con il consenso espresso dell'interessato;
- b) se i dati provengono da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, fermi restando i limiti e le modalità che le leggi e i regolamenti stabiliscono per la loro conoscibilità e pubblicità;
- c) in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
- d) nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalità. Restano fermi i limiti del diritto di cronaca posti a tutela della riservatezza ed in particolare dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico. Si applica inoltre il codice di deontologia di cui all'articolo 25;
- e) se i dati sono relativi allo svolgimento di attività economiche, nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale;
- f) qualora siano necessarie per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica dell'interessato o di un terzo, nel caso in cui l'interessato non può prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità d'intendere o di volere;
- g) limitatamente alla comunicazione, qualora questa sia necessaria ai fini dello svolgimento delle investigazioni di cui all'articolo 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, nel rispetto della normativa di cui alla lettera e) del presente comma, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento;
- h) limitatamente alla comunicazione, quando questa sia effettuata nell'ambito dei gruppi bancari di cui all'articolo 60 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia approvato con decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, nonché tra società controllate e società collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, i cui trattamenti con finalità correlate sono stati notificati ai sensi dell'articolo 7, comma 2, per il perseguimento delle medesime finalità per le quali i dati sono stati raccolti.

2. Alla comunicazione e alla diffusione dei dati personali da parte di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, si applicano le disposizioni dell'articolo 27.

Legge N. 675 del 31 dicembre 1996

Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali

Art. 21.

(Divieto di comunicazione e diffusione)

1. Sono vietate la comunicazione e la diffusione di dati personali per finalità diverse da quelle indicate nella notificazione di cui all'articolo 7.
2. Sono altresì vietate la comunicazione e la diffusione di dati personali dei quali sia stata ordinata la cancellazione, ovvero quando sia decorso il periodo di tempo indicato nell'articolo 9, comma 1, lettera e).
3. Il Garante può vietare la diffusione di taluno dei dati relativi a singoli soggetti, od a categorie di soggetti, quando la diffusione si pone in contrasto con rilevanti interessi della collettività. Contro il divieto può essere proposta opposizione ai sensi dell'articolo 29, commi 6 e 7.
4. La comunicazione e la diffusione dei dati sono comunque permesse:
 - a) qualora siano necessarie per finalità di ricerca scientifica o di statistica e si tratti di dati anonimi;
 - b) quando siano richieste dai soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere b), d) ed e), per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati, con l'osservanza delle norme che regolano la materia.

CAPO IV

TRATTAMENTO DI DATI PARTICOLARI

Art. 22.

(Dati sensibili)

1. I dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dell'interessato e previa autorizzazione del Garante.
2. Il Garante comunica la decisione adottata sulla richiesta di autorizzazione entro trenta giorni, decorsi i quali la mancata pronuncia equivale a rigetto. Con il provvedimento di autorizzazione, ovvero successivamente, anche sulla base di eventuali verifiche, il Garante può prescrivere misure e accorgimenti a garanzia dell'interessato, che il titolare del trattamento è tenuto ad adottare.

Legge N. 675 del 31 dicembre 1996

Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali

3. Il trattamento dei dati indicati al comma 1 da parte di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge nella quale siano specificati i dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e le rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite.

4. I dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale possono essere oggetto di trattamento previa autorizzazione del Garante, qualora il trattamento sia necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni di cui all'articolo 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, o, comunque, per far valere o difendere in sede giudiziaria un diritto di rango pari a quello dell'interessato, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento. Il Garante prescrive le misure e gli accorgimenti di cui al comma 2 e promuove la sottoscrizione di un apposito codice di deontologia e di buona condotta secondo le modalità di cui all'articolo 31, comma 1, lettera h). Resta fermo quanto previsto dall'articolo 43, comma 2.

Art. 23.

(Dati inerenti alla salute)

1. Gli esercenti le professioni sanitarie e gli organismi sanitari pubblici possono, anche senza l'autorizzazione del Garante, trattare i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute, limitatamente ai dati e alle operazioni indispensabili per il perseguimento di finalità di tutela dell'incolumità fisica e della salute dell'interessato. Se le medesime finalità riguardano un terzo o la collettività, in mancanza del consenso dell'interessato, il trattamento può avvenire previa autorizzazione del Garante.

2. I dati personali idonei a rivelare lo stato di salute possono essere resi noti all'interessato solo per il tramite di un medico designato dall'interessato o dal titolare.

3. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata, salvi i casi di particolare urgenza, sentito il Consiglio superiore di sanità. È vietata la comunicazione dei dati ottenuti oltre i limiti fissati con l'autorizzazione.

4. La diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute è vietata, salvo nel caso in cui sia necessaria per finalità di prevenzione, accertamento o repressione dei reati, con l'osservanza delle norme che regolano la materia.

Legge N. 675 del 31 dicembre 1996

Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali

Art. 24.

(Dati relativi ai provvedimenti di cui all'articolo 686 del codice di procedura penale)

1. Il trattamento di dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 686, commi 1, lettere a) e d), 2 e 3, del codice di procedura penale, è ammesso soltanto se autorizzato da esplicita disposizione di legge o provvedimento del Garante che specifichino le rilevanti finalità di interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e le precise operazioni autorizzate.

Art. 25.

(Trattamento di dati particolari nell'esercizio della professione di giornalista)

1. Le disposizioni relative al consenso dell'interessato e all'autorizzazione del Garante, nonché il limite previsto dall'articolo 24, non si applicano quando il trattamento dei dati di cui agli articoli 22 e 24 è effettuato nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalità. Il giornalista rispetta i limiti del diritto di cronaca, in particolare quello dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico, ferma restando la possibilità di trattare i dati relativi a circostanze o fatti resi noti direttamente dall'interessato o attraverso i suoi comportamenti in pubblico.

2. Il Garante promuove, nei modi di cui all'articolo 31, comma 1, lettera h), l'adozione, da parte del Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti, di un apposito codice di deontologia relativo al trattamento dei dati di cui al comma 1 del presente articolo effettuato nell'esercizio della professione di giornalista, che preveda misure ed accorgimenti a garanzia degli interessati rapportate alla natura dei dati, in particolare per quanto riguarda quelli idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale. Nella fase di formazione del codice, ovvero successivamente, il Garante in cooperazione con il Consiglio, prescrive eventuali misure e accorgimenti a garanzia degli interessati, che il Consiglio è tenuto a recepire. Il Codice è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a cura del Garante, e diviene efficace quindici giorni dopo la sua pubblicazione.

3. Ove entro sei mesi dalla proposta del Garante il codice di deontologia di cui al comma 2 non sia stato adottato dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, esso è adottato in via sostitutiva dal Garante ed è efficace sino alla adozione di un diverso codice secondo la procedura di cui al comma 2. In caso di violazione delle prescrizioni contenute nel codice di deontologia, il Garante può vietare il trattamento ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettera l).

4. Nel codice di cui ai commi 2 e 3 sono inserite, altresì, prescrizioni concernenti i dati personali diversi da quelli indicati negli articoli 22 e 24. Il codice può prevedere forme semplificate per le informative di cui all'articolo 10.

Legge N. 675 del 31 dicembre 1996

Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali

4-bis. Le disposizioni della presente legge che attengono all'esercizio della professione di giornalista si applicano anche ai trattamenti effettuati dai soggetti iscritti nell'elenco dei pubblicisti o nel registro dei praticanti di cui agli articoli 26 e 33 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, nonché ai trattamenti temporanei finalizzati esclusivamente alla pubblicazione occasionale di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero.

Art. 26.

(Dati concernenti persone giuridiche)

1. Il trattamento nonché la cessazione del trattamento di dati concernenti persone giuridiche, enti o associazioni non sono soggetti a notificazione.

2. Ai dati riguardanti persone giuridiche, enti o associazioni non si applicano le disposizioni dell'articolo 28.

CAPO V

TRATTAMENTI SOGGETTI A REGIME SPECIALE

Art. 27.

(Trattamento da parte di soggetti pubblici)

1. Salvo quanto previsto al comma 2, il trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.

2. La comunicazione e la diffusione a soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, dei dati trattati sono ammesse quando siano previste da norme di legge o di regolamento, o risultino comunque necessarie per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. In tale ultimo caso deve esserne data previa comunicazione nei modi di cui all'articolo 7, commi 2 e 3 al Garante che vieta, con provvedimento motivato, la comunicazione o la diffusione se risultano violate le disposizioni della presente legge.

3. La comunicazione e la diffusione dei dati personali da parte di soggetti pubblici a privati o a enti pubblici economici sono ammesse solo se previste da norme di legge o di regolamento.

4. I criteri di organizzazione delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono attuati nel pieno rispetto delle disposizioni della presente legge.

Legge N. 675 del 31 dicembre 1996

Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali

Art. 28.

(Trasferimento di dati personali all'estero)

1. Il trasferimento anche temporaneo fuori del territorio nazionale, con qualsiasi forma o mezzo, di dati personali oggetto di trattamento deve essere previamente notificato al Garante, qualora sia diretto verso un Paese non appartenente all'Unione europea o riguardi taluno dei dati di cui agli articoli 22 e 24.
2. Il trasferimento può avvenire soltanto dopo quindici giorni dalla data della notificazione; il termine è di venti giorni qualora il trasferimento riguardi taluno dei dati di cui agli articoli 22 e 24.
3. Il trasferimento è vietato qualora l'ordinamento dello Stato di destinazione o di transito dei dati non assicuri un livello di tutela delle persone adeguato ovvero, se si tratta dei dati di cui agli articoli 22 e 24, di grado pari a quello assicurato dall'ordinamento italiano. Sono valutate anche le modalità del trasferimento e dei trattamenti previsti, le relative finalità, la natura dei dati e le misure di sicurezza.
4. Il trasferimento è comunque consentito qualora:
 - a) l'interessato abbia manifestato il proprio consenso espresso ovvero, se il trasferimento riguarda taluno dei dati di cui agli articoli 22 e 24, in forma scritta;
 - b) sia necessario per l'esecuzione di obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l'interessato o per l'acquisizione di informative precontrattuali attivate su richiesta di quest'ultimo, ovvero per la conclusione o per l'esecuzione di un contratto stipulato a favore dell'interessato;
 - c) sia necessario per la salvaguardia di un interesse pubblico rilevante individuato con legge o con regolamento, ovvero specificato ai sensi degli articoli 22, comma 3 e 24, se il trasferimento riguarda taluno dei dati ivi previsti;
 - d) sia necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni di cui all'articolo 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trasferiti esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento;
 - e) sia necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica dell'interessato o di un terzo, nel caso in cui l'interessato non può prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità d'intendere o di volere;
 - f) sia effettuato in accoglimento di una richiesta di accesso ai documenti amministrativi, ovvero di una richiesta di informazioni estraibili da un pubblico registro, elenco, atto o documento conoscibile da chiunque, con l'osservanza delle norme che regolano la materia;

Legge N. 675 del 31 dicembre 1996

Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali

g) sia autorizzato dal Garante sulla base di adeguate garanzie per i diritti dell'interessato, prestate anche con un contratto.

5. Contro il divieto di cui al comma 3 del presente articolo può essere proposta opposizione ai sensi dell'articolo 29, commi 6 e 7.

6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al trasferimento di dati personali effettuato nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalità.

7. La notificazione di cui al comma 1 del presente articolo è effettuata ai sensi dell'articolo 7 ed è annotata in apposita sezione del registro previsto dall'articolo 31, comma 1, lettera a). La notificazione può essere effettuata con un unico atto unitamente a quella prevista dall'articolo 7.

CAPO VI

TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Art. 29.

(Tutela)

1. I diritti di cui all'articolo 13, comma 1, possono essere fatti valere dinanzi all'autorità giudiziaria o con ricorso al Garante. Il ricorso al Garante non può essere proposto qualora, per il medesimo oggetto e tra le stesse parti, sia stata già adita l'autorità giudiziaria.

2. Salvi i casi in cui il decorso del termine esporrebbe taluno a pregiudizio imminente ed irreparabile, il ricorso al Garante può essere proposto solo dopo che siano decorsi cinque giorni dalla richiesta avanzata sul medesimo oggetto al responsabile. La presentazione del ricorso rende improponibile un'ulteriore domanda dinanzi all'autorità giudiziaria tra le stesse parti e per il medesimo oggetto.

3. Nel procedimento dinanzi al Garante il titolare, il responsabile e l'interessato hanno diritto di essere sentiti, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, e hanno facoltà di presentare memorie o documenti. Il Garante può disporre, anche d'ufficio, l'espletamento di perizie.

4. Assunte le necessarie informazioni il Garante, se ritiene fondato il ricorso, ordina al titolare e al responsabile, con decisione motivata, la cessazione del comportamento illegittimo, indicando le misure necessarie a tutela dei diritti dell'interessato e assegnando un termine per la loro adozione. Il provvedimento è comunicato senza ritardo alle parti interessate, a cura dell'ufficio del Garante. La mancata pronuncia sul ricorso, decorsi venti giorni dalla data di presentazione, equivale a rigetto.

Legge N. 675 del 31 dicembre 1996

Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali

5. Se la particolarità del caso lo richiede, il Garante può disporre in via provvisoria il blocco in tutto o in parte di taluno dei dati ovvero l'immediata sospensione di una o più operazioni del trattamento. Il provvedimento cessa di avere ogni effetto se, entro i successivi venti giorni, non è adottata la decisione di cui al comma 4 ed è impugnabile unitamente a tale decisione.

6. Avverso il provvedimento espresso o il rigetto tacito di cui al comma 4, il titolare o l'interessato possono proporre opposizione al tribunale del luogo ove risiede il titolare, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento o dalla data del rigetto tacito. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento.

7. Il tribunale provvede nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, anche in deroga al divieto di cui all'articolo 4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E), e può sospendere, a richiesta, l'esecuzione del provvedimento. Avverso il decreto del tribunale è ammesso unicamente il ricorso per cassazione.

8. Tutte le controversie, ivi comprese quelle inerenti il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 22, comma 1, o che riguardano, comunque, l'applicazione della presente legge, sono di competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria.

9. Il danno non patrimoniale è risarcibile anche nei casi di violazione dell'articolo 9.

CAPO VII**GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI****Art. 30.****(Istituzione del Garante)**

1. È istituito il Garante per la protezione dei dati personali.

2. Il Garante opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione.

3. Il Garante è organo collegiale costituito da quattro membri, eletti due dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica con voto limitato. Essi eleggono nel loro ambito un presidente, il cui voto prevale in caso di parità. I membri sono scelti tra persone che assicurino indipendenza e che siano esperti di riconosciuta competenza delle materie del diritto o dell'informatica, garantendo la presenza di entrambe le qualificazioni.

Legge N. 675 del 31 dicembre 1996

Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali

4. Il presidente e i membri durano in carica quattro anni e non possono essere confermati per più di una volta; per tutta la durata dell'incarico il presidente e i membri non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, né essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, né ricoprire cariche elettive.

5. All'atto dell'accettazione della nomina il presidente e i membri sono collocati fuori ruolo se dipendenti di pubbliche amministrazioni o magistrati in attività di servizio; se professori universitari di ruolo, sono collocati in aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni. Il personale collocato fuori ruolo o in aspettativa non può essere sostituito.

6. Al presidente compete una indennità di funzione non eccedente, nel massimo, la retribuzione spettante al primo presidente della Corte di cassazione. Ai membri compete un'indennità di funzione non eccedente, nel massimo, i due terzi di quella spettante al presidente. Le predette indennità di funzione sono determinate, con il regolamento di cui all'articolo 33, comma 3, in misura tale da poter essere corrisposte a carico degli ordinari stanziamenti.

Art. 31.

(Compiti del Garante)

1. Il Garante ha il compito di:

- a) istituire e tenere un registro generale dei trattamenti sulla base delle notificazioni ricevute;
- b) controllare se i trattamenti sono effettuati nel rispetto delle norme di legge e di regolamento e in conformità alla notificazione;
- c) segnalare ai relativi titolari o responsabili le modificazioni opportune al fine di rendere il trattamento conforme alle disposizioni vigenti;
- d) ricevere le segnalazioni ed i reclami degli interessati o delle associazioni che li rappresentano, relativi ad inosservanze di legge o di regolamento, e provvedere sui ricorsi presentati ai sensi dell'articolo 29;
- e) adottare i provvedimenti previsti dalla legge o dai regolamenti;
- f) vigilare sui casi di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento;
- g) denunciare i fatti configurabili come reati perseguibili d'ufficio, dei quali viene a conoscenza nell'esercizio o a causa delle sue funzioni;
- h) promuovere nell'ambito delle categorie interessate, nell'osservanza del principio di rappresentatività, la sottoscrizione di codici di deontologia e di buona condotta per determinati settori, verificarne la conformità alle leggi e ai regolamenti anche attraverso l'esame di osserva-

Legge N. 675 del 31 dicembre 1996

Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali

- zioni di soggetti interessati e contribuire a garantirne la diffusione e il rispetto;
- i) curare la conoscenza tra il pubblico delle norme che regolano la materia e delle relative finalità, nonché delle misure di sicurezza dei dati di cui all'articolo 15;
 - l) vietare, in tutto o in parte, il trattamento dei dati o disporre il blocco quando, in considerazione della natura dei dati o, comunque, delle modalità del trattamento o degli effetti che esso può determinare, vi è il concreto rischio del verificarsi di un pregiudizio rilevante per uno o più interessati;
 - m) segnalare al Governo l'opportunità di provvedimenti normativi richiesti dall'evoluzione del settore;
 - n) predisporre annualmente una relazione sull'attività svolta e sullo stato di attuazione della presente legge, che è trasmessa al Parlamento e al Governo entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce;
 - o) curare l'attività di assistenza indicata nel capitolo IV della Convenzione n. 108 sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale, adottata a Strasburgo il 28 gennaio 1981 e resa esecutiva con legge 21 febbraio 1989, n. 98, quale autorità designata ai fini della cooperazione tra Stati ai sensi dell'articolo 13 della Convenzione medesima;
 - p) esercitare il controllo sui trattamenti di cui all'articolo 4 e verificare, anche su richiesta dell'interessato, se rispondono ai requisiti stabiliti dalla legge o dai regolamenti.
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri e ciascun ministro consultano il Garante all'atto della predisposizione delle norme regolamentari e degli atti amministrativi suscettibili di incidere sulle materie disciplinate dalla presente legge.
3. Il registro di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo, è tenuto nei modi di cui all'articolo 33, comma 5. Entro il termine di un anno dalla data della sua istituzione, il Garante promuove opportune intese con le province ed eventualmente con altre pubbliche amministrazioni al fine di assicurare la consultazione del registro mediante almeno un terminale dislocato su base provinciale, preferibilmente nell'ambito dell'ufficio per le relazioni con il pubblico di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.
4. Contro il divieto di cui al comma 1, lettera l), del presente articolo, può essere proposta opposizione ai sensi dell'articolo 29, commi 6 e 7.
5. Il Garante e l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione cooperano tra loro nello svolgimento dei rispettivi compiti; a tal fine, invitano il presidente o un suo delegato membro del-

Legge N. 675 del 31 dicembre 1996

Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali

l'altro organo a partecipare alle riunioni prendendo parte alla discussione di argomenti di comune interesse iscritti all'ordine del giorno; possono richiedere, altresì, la collaborazione di personale specializzato addetto all'altro organo.

6. Le disposizioni del comma 5 si applicano anche nei rapporti tra il Garante e le autorità di vigilanza competenti per il settore creditizio, per le attività assicurative e per la radiodiffusione e l'editoria.

Art. 32.

(Accertamenti e controlli)

1. Per l'espletamento dei propri compiti il Garante può richiedere al responsabile, al titolare, all'interessato o anche a terzi di fornire informazioni e di esibire documenti.

2. Il Garante, qualora ne ricorra la necessità ai fini del controllo del rispetto delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, può disporre accessi alle banche di dati o altre ispezioni e verifiche nei luoghi ove si svolge il trattamento o nei quali occorre effettuare rilevazioni comunque utili al medesimo controllo, avvalendosi, ove necessario, della collaborazione di altri organi dello Stato.

3. Gli accertamenti di cui al comma 2 sono disposti previa autorizzazione del presidente del tribunale competente per territorio in relazione al luogo dell'accertamento, il quale provvede senza ritardo sulla richiesta del Garante, con decreto motivato; le relative modalità di svolgimento sono individuate con il regolamento di cui all'articolo 33, comma 3.

4. I soggetti interessati agli accertamenti sono tenuti a farli eseguire.

5. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 220 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

6. Per i trattamenti di cui agli articoli 4 e 14, comma 1, gli accertamenti sono effettuati per il tramite di un membro designato dal Garante. Se il trattamento non risulta conforme alle disposizioni di legge o di regolamento, il Garante indica al titolare o al responsabile le necessarie modificazioni ed integrazioni e ne verifica l'attuazione. Se l'accertamento è stato richiesto dall'interessato, a quest'ultimo è fornito in ogni caso un riscontro circa il relativo esito, salvo che ricorrano i motivi di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 1 aprile 1981, n. 121, come sostituito dall'articolo 42, comma 1, della presente legge, o motivi di difesa o di sicurezza dello Stato.

Legge N. 675 del 31 dicembre 1996

Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali

7. Gli accertamenti di cui al comma 6 non sono delegabili. Qualora risulti necessario in ragione della specificità della verifica, il membro designato può farsi assistere da personale specializzato che è tenuto al segreto ai sensi dell'articolo 33, comma 6. Gli atti e i documenti acquisiti sono custoditi secondo modalità tali da assicurarne la segretezza e sono conoscibili dal presidente e dai membri del Garante e, se necessario per lo svolgimento delle funzioni dell'organo, da un numero delimitato di addetti al relativo ufficio individuati dal Garante sulla base di criteri definiti dal regolamento di cui all'articolo 33, comma 3. Per gli accertamenti relativi agli organismi e ai dati di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), il membro designato prende visione degli atti e dei documenti rilevanti e riferisce oralmente nelle riunioni del Garante.

Art. 33.

(Ufficio del Garante)

1. Alle dipendenze del Garante è posto un ufficio composto, in sede di prima applicazione della presente legge, da dipendenti dello Stato e di altre amministrazioni pubbliche, collocati fuori ruolo nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, il cui servizio presso il medesimo ufficio è equiparato ad ogni effetto di legge a quello prestato nelle rispettive amministrazioni di provenienza. Il relativo contingente è determinato, in misura non superiore a quarantacinque unità, su proposta del Garante medesimo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, entro novanta giorni dalla data di elezione del Garante. Il segretario generale può essere scelto anche tra magistrati ordinari o amministrativi.

1-bis. È istituito il ruolo organico del personale dipendente del Garante. Con proprio regolamento il Garante definisce: a) l'ordinamento delle carriere e le modalità del reclutamento secondo le procedure pre-viste dall'articolo 36 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni; b) le modalità dell'inquadramento in ruolo del personale in servizio alla data dell'entrata in vigore del regolamento; c) il trattamento giuridico ed economico del personale secondo i criteri previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, e, per gli incarichi di funzioni dirigenziali, dall'articolo 19, comma 6, del citato decreto legislativo n. 29, come sostituito dall'articolo 13 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali e organizzative. Il regolamento è pubblicato nella Gazzetta ufficiale. Nelle more della più generale razionalizzazione del trattamento economico delle autorità amministrative indipendenti, al personale è attribuito l'ottanta per cento del trattamento economico del personale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Per il periodo intercorrente tra l'8 maggio 1997 e la data di entrata in vigore del regolamento, resta ferma l'indennità di cui all'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1991, n. 231, corrisposta al perso-

Legge N. 675 del 31 dicembre 1996

Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali

nale in servizio. Dal 1 gennaio 1998 e fino alla data di entrata in vigore del medesimo regolamento, è inoltre corrisposta la differenza tra il nuovo trattamento e la retribuzione già in godimento maggiorata della predetta indennità di funzione.

1-ter. L'ufficio può avvalersi, per motivate esigenze, di dipendenti dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche o di enti pubblici collocati in posizione di fuori ruolo nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, ovvero in aspettativa ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni, in numero non superiore, complessivamente, a venti unità e per non oltre il venti per cento delle qualifiche dirigenziali, lasciando non coperto un corrispondente numero di posti di ruolo. Al personale di cui al presente comma è corrisposta una indennità pari alla eventuale differenza tra il trattamento erogato dall'amministrazione o dall'ente di provenienza e quello spettante al corrispondente personale di ruolo, e comunque non inferiore alla indennità di cui all'articolo 41 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 231.

1-quater. Con proprio regolamento il Garante ripartisce l'organico, fissato nel limite di cento unità, tra il personale dei diversi livelli e quello delle qualifiche dirigenziali e disciplina l'organizzazione, il funzionamento dell'ufficio, la riscossione e la utilizzazione dei diritti di segreteria, ivi compresi quelli corrisposti dall'8 maggio 1997, e la gestione delle spese, anche in deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato. Il regolamento è pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

1-quinquies. In aggiunta al personale di ruolo, l'ufficio può assumere direttamente dipendenti con contratto a tempo determinato disciplinato dalle norme di diritto privato, in numero non superiore a venti unità, ivi compresi i consulenti assunti con contratto a tempo determinato ai sensi del comma 4.

1-sexies. All'ufficio del Garante, al fine di garantire la responsabilità e l'autonomia ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, si applicano i principi riguardanti l'individuazione e le funzioni del responsabile del procedimento, nonché quelli relativi alla distinzione fra le funzioni di indirizzo e di controllo, attribuite agli organi di vertice, e quelli concernenti le funzioni di gestione attribuite ai dirigenti.

2. Le spese di funzionamento dell'ufficio del Garante sono poste a carico di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro. Il rendiconto della gestione finanziaria è soggetto al controllo della Corte dei conti.

Legge N. 675 del 31 dicembre 1996

Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali

3. In sede di prima applicazione della presente legge, le norme concernenti l'organizzazione ed il funzionamento dell'ufficio del Garante, nonché quelle dirette a disciplinare la riscossione dei diritti di segreteria e la gestione delle spese, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, sono adottate con regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri del tesoro, di grazia e giustizia e dell'interno, e su parere conforme del Garante stesso. Nel medesimo regolamento sono determinate le indennità di cui all'articolo 30, comma 6, e altresì previste le norme concernenti il procedimento dinanzi al Garante di cui all'articolo 29, commi da 1 a 5, secondo modalità tali da assicurare, nella speditezza del procedimento medesimo, il pieno rispetto del contraddittorio tra le parti interessate, nonché le norme volte a precisare le modalità per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 13, nonché della notificazione di cui all'articolo 7, per via telematica o mediante supporto magnetico o lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altro idoneo sistema. Il parere del Consiglio di Stato sullo schema di regolamento è reso entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta; decorso tale termine il regolamento può comunque essere emanato.

3-bis. Con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1-quater, cessano di avere vigore le norme adottate ai sensi del comma 3, primo periodo.

4. Nei casi in cui la natura tecnica o la delicatezza dei problemi lo richiedano, il Garante può avvalersi dell'opera di consulenti, i quali sono remunerati in base alle vigenti tariffe professionali ovvero sono assunti con contratti a tempo determinato, di durata non superiore a due anni, che possono essere rinnovati per non più di due volte.

5. Per l'espletamento dei propri compiti, l'ufficio del Garante può avvalersi di sistemi automatizzati ad elaborazione informatica e di strumenti telematici propri ovvero, salvaguardando le garanzie previste dalla presente legge, appartenenti all'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione o, in caso di indisponibilità, ad enti pubblici convenzionati.

6. Il personale addetto all'ufficio del Garante ed i consulenti sono tenuti al segreto su tutto ciò di cui siano venuti a conoscenza, nell'esercizio delle proprie funzioni, in ordine a banche di dati e ad operazioni di trattamento.

6-bis. Il personale dell'ufficio del Garante addetto agli accertamenti di cui all'articolo 32 riveste, in numero non superiore a cinque unità, nei limiti del servizio cui è destinato e secondo le rispettive attribuzioni, la qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria.

Legge N. 675 del 31 dicembre 1996

Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali

CAPO VIII

SANZIONI

Art. 34.

(Omessa o infedele notificazione)

1. Chiunque, essendovi tenuto, non provvede alle notificazioni prescritte dagli articoli 7 e 28, ovvero indica in esse notizie incomplete o non rispondenti al vero, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni. Se il fatto concerne la notificazione prevista dall'articolo 16, comma 1, la pena è della reclusione sino ad anno.

Art. 35.

(Trattamento illecito di dati personali)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 11, 20 e 27, è punito con la reclusione sino a due anni o, se il fatto consiste nella comunicazione o diffusione, con la reclusione da tre mesi a due anni.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno, comunica o diffonde dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 21, 22, 23 e 24, ovvero del divieto di cui all'articolo 28, comma 3, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni.

3. Se dai fatti di cui ai commi 1 e 2 deriva nocumento, la reclusione è da uno a tre anni.

Art. 36.

(Omessa adozione di misure necessarie alla sicurezza dei dati)

1. Chiunque, essendovi tenuto, omette di adottare le misure necessarie a garantire la sicurezza dei dati personali, in violazione delle disposizioni dei regolamenti di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 15, è punito con la reclusione sino ad un anno. Se dal fatto deriva nocumento, la pena è della reclusione da due mesi a due anni.

2. Se il fatto di cui al comma 1 è commesso per colpa si applica la reclusione fino a un anno.

Art. 37.

(Inosservanza dei provvedimenti del Garante)

1. Chiunque, essendovi tenuto, non osserva il provvedimento adottato dal Garante ai sensi dell'artico-

Legge N. 675 del 31 dicembre 1996

Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali

lo 22, comma 2, o dell'articolo 29, commi 4 e 5, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni.

Art. 38.

(Pena accessoria)

1. La condanna per uno dei delitti previsti dalla presente legge importa la pubblicazione della sentenza.

Art. 39.

(Sanzioni amministrative)

1. Chiunque omette di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti dal Garante ai sensi degli articoli 29, comma 4, e 32, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire sei milioni.

2. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 10 e 23, comma 2, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire tre milioni.

3. L'organo competente a ricevere il rapporto e ad irrogare le sanzioni di cui al presente articolo è il Garante. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

CAPO IX**DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI ED ABROGAZIONI**

Art. 40.

(Comunicazioni al Garante)

1. Copia dei provvedimenti emessi dall'autorità giudiziaria in relazione a quanto previsto dalla presente legge e dalla legge 23 dicembre 1993, n. 547, è trasmessa, a cura della cancelleria, al Garante.

Art. 41.

(Disposizioni transitorie)

1. Fermo restando l'esercizio dei diritti di cui agli articoli 13 e 29, le disposizioni della presente legge che prescrivono il consenso dell'interessato non si applicano in riferimento ai dati personali raccolti precedentemente alla data di entrata in vigore della legge stessa, o il cui trattamento sia iniziato prima di tale data. Resta salva l'applicazione delle disposizioni relative alla comunicazione e alla diffusione dei dati previste dalla presente legge.

Legge N. 675 del 31 dicembre 1996

Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali

2. Per i trattamenti di dati personali iniziati prima del 1 gennaio 1998, le notificazioni prescritte dagli articoli 7 e 28 sono effettuate dal 1 gennaio 1998 al 31 marzo 1998 ovvero, per i trattamenti di cui all'articolo 5 riguardanti dati diversi da quelli di cui agli articoli 22 e 24, nonché per quelli di cui all'articolo 4, comma 1, lettere c), d) ed e), dal 1 aprile 1998 al 30 giugno 1998.

3. Le misure minime di sicurezza di cui all'articolo 15, comma 2, devono essere adottate entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento ivi previsto. Fino al decorso di tale termine, i dati personali devono essere custoditi in maniera tale da evitare un incremento dei rischi di cui all'articolo 15, comma 1.

4. Le misure di cui all'articolo 15, comma 3, devono essere adottate entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore dei regolamenti ivi previsti.

5. Nei ventiquattro mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, i trattamenti dei dati di cui all'articolo 22, comma 3, ad opera di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, all'articolo 24, possono essere proseguiti anche in assenza delle disposizioni di legge ivi indicate, previa comunicazione al Garante.

6. In sede di prima applicazione della presente legge, fino alla elezione del Garante ai sensi dell'articolo 30, le funzioni del Garante sono svolte dal presidente dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, fatta eccezione per l'esame dei ricorsi di cui all'articolo 29.

7. Le disposizioni della presente legge che prevedono un'autorizzazione del Garante si applicano limitatamente alla medesima autorizzazione e fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 28, comma 4, lettera g), a decorrere dal 30 novembre 1997. Le medesime disposizioni possono essere applicate dal Garante anche mediante il rilascio di autorizzazioni relative a determinate categorie di titolari o di trattamenti.

7-bis. In sede di prima applicazione della presente legge, le informative e le comunicazioni di cui agli articoli 10, comma 3, e 27, comma 2, possono essere date entro il 30 novembre 1997.

Legge N. 675 del 31 dicembre 1996

Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali

Art. 42.

(Modifiche a disposizioni vigenti)

1. L'articolo 10 della legge 1 aprile 1981, n. 121, è sostituito dal seguente:

“Art. 10. - (Controlli)

1. Il controllo sul Centro elaborazione dati è esercitato dal Garante per la protezione dei dati personali, nei modi previsti dalla legge e dai regolamenti.

2. I dati e le informazioni conservati negli archivi del Centro possono essere utilizzati in procedimenti giudiziari o amministrativi soltanto attraverso l'acquisizione delle fonti originarie indicate nel primo comma dell'articolo 7, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 240 del codice di procedura penale. Quando nel corso di un procedimento giurisdizionale o amministrativo viene rilevata l'erroneità o l'incompletezza dei dati e delle informazioni, o l'illegittimità del loro trattamento, l'autorità procedente ne dà notizia al Garante per la protezione dei dati personali.

3. La persona alla quale si riferiscono i dati può chiedere all'ufficio di cui alla lettera a) del primo comma dell'articolo 5 la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano, la loro comunicazione in forma intelligibile e, se i dati risultano trattati in violazione di vigenti disposizioni di legge o di regolamento, la loro cancellazione o trasformazione in forma anonima.

4. Esperiti i necessari accertamenti, l'ufficio comunica al richiedente, non oltre venti giorni dalla richiesta, le determinazioni adottate. L'ufficio può omettere di provvedere sulla richiesta se ciò può pregiudicare azioni od operazioni a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione della criminalità, dandone informazione al Garante per la protezione dei dati personali.

5. Chiunque viene a conoscenza dell'esistenza di dati personali che lo riguardano, trattati anche in forma non automatizzata in violazione di disposizioni di legge o di regolamento, può chiedere al tribunale del luogo ove risiede il titolare del trattamento di compiere gli accertamenti necessari e di ordinare la rettifica, l'integrazione, la cancellazione o la trasformazione in forma anonima dei dati medesimi. Il tribunale provvede nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile.”

2. Il comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, è sostituito dal seguente:

“1. È istituita l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, denominata Autorità ai fini del presente decreto; tale Autorità opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione.”

Legge N. 675 del 31 dicembre 1996

Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali

3. Il comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, è sostituito dal seguente:

“1. Le norme concernenti l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità, l'istituzione del ruolo del personale, il relativo trattamento giuridico ed economico e l'ordinamento delle carriere, nonché la gestione delle spese nei limiti previsti dal presente decreto, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, sono adottate con regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro e su parere conforme dell'Autorità medesima. Il parere del Consiglio di Stato sullo schema di regolamento è reso entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, decorsi i quali il regolamento può comunque essere emanato. Si applica il trattamento economico previsto per il personale del Garante per l'editoria e la radiodiffusione ovvero dell'organismo che dovesse subentrare nelle relative funzioni, fermo restando il limite massimo complessivo di centocinquanta unità. Restano altresì fermi gli stanziamenti dei capitoli di cui al comma 2, così come determinati per il 1995 e tenendo conto dei limiti di incremento previsti per la categoria IV per il triennio 1996-1998.”

4. Negli articoli 9, comma 2 e 10, comma 2, della legge 30 settembre 1993, n. 388, le parole: “Garante per la protezione dei dati “ sono sostituite dalle seguenti: “Garante per la protezione dei dati personali”.

Art. 43.

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate le disposizioni di legge o di regolamento incompatibili con la presente legge e, in particolare, il quarto comma dell'articolo 8 ed il quarto comma dell'articolo 9 della legge 1 aprile 1981, n. 121. Entro sei mesi dalla data di emanazione del decreto di cui all'articolo 33, comma 1, della presente legge, il Ministro dell'interno trasferisce all'ufficio del Garante il materiale informativo raccolto a tale data in attuazione del citato articolo 8 della legge n. 121 del 1981.

2. Restano ferme le disposizioni della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, nonché, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 5 giugno 1990, n. 135, e successive modificazioni, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, nonché le vigenti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi ed agli archivi di Stato. Restano altresì ferme le disposizioni di legge che stabiliscono divieti o limiti più restrittivi in materia di trattamento di taluni dati personali.

Legge N. 675 del 31 dicembre 1996

Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali

3. Per i trattamenti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e), della presente legge, resta fermo l'obbligo di conferimento di dati ed informazioni di cui all'articolo 6, primo comma, lettera a), della legge 1 aprile 1981, n. 121.

CAPO X

COPERTURA FINANZIARIA ED ENTRATA IN VIGORE

Art. 44.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 8.029 milioni per il 1997 ed in lire 12.045 milioni a decorrere dal 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo utilizzando per il 1997, quanto a lire 4.553 milioni, l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri e, quanto a lire 3.476 milioni, l'accantonamento riguardante la Presidenza del Consiglio dei ministri e, per gli anni 1998 e 1999, quanto a lire 6.830 milioni, le proiezioni per gli stessi anni dell'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri e, quanto a lire 5.215 milioni, le proiezioni per gli stessi anni dell'accantonamento riguardante la Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 45.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore centoventi giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Per i trattamenti svolti senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati che non riguardano taluno dei dati di cui agli articoli 22 e 24, le disposizioni della presente legge si applicano a decorrere dal 1 gennaio 1998. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, della legge 30 settembre 1993, n. 388, la presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, limitatamente ai trattamenti di dati effettuati in esecuzione dell'accordo di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) e alla nomina del Garante.

Finito di stampare presso la tipografia TEAM STAMPA
nel mese di ottobre 2001